

XVI LEGISLATURA

196^a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 29 APRILE 2009
(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente NANIA,
indi della vice presidente BONINO
e del presidente SCHIFANI

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,34).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1117-B) Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 9,37)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1117-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo altresì che nella seduta di ieri i relatori hanno integrato la relazione scritta ed ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pichetto Fratin. Ne ha facoltà.

PICHETTO FRATIN (PdL). Signor Presidente, onorevoli senatori e senatrici, onorevole Ministro, il definitivo esame del disegno di legge sul federalismo fiscale offre al Parlamento l'opportunità di dare piena attuazione al dettato costituzionale, a quello dell'articolo 119, introdotto dalla riforma del Titolo V del 2001, che, a distanza di otto anni, è ancora in larga parte disatteso. Finora il meccanismo dei rapporti finanziari tra il livello centrale e i livelli periferici è stato essenzialmente riconducibile al modello della finanza derivata, non essendo sufficienti le innovazioni introdotte in questi anni a favore dell'autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali a qualificare il sistema come una reale responsabilizzazione di tali enti nella gestione delle entrate e delle spese di competenza.

Con il varo del federalismo fiscale abbiamo l'opportunità per l'intero Paese, dal Nord al Sud, di rendere la macchina pubblica più efficiente, sia ai livelli centrali che a quelli periferici.

Nel dibattito politico si è in taluni casi parlato del disegno di legge n. 1117 come espressione dell'esigenza di una sola parte politica. Ritengo, invece, che con l'approvazione del testo in esame si introducano elementi significativi nel processo di riforma che il Governo e la maggioranza hanno

avviato con risolutezza, procedendo notevolmente in tale cammino nel primo anno di legislatura (ricordo che proprio oggi cade il primo anno di legislatura).

Nel modo in cui l'intendiamo, il federalismo fiscale non è un simbolo, una bandiera da agitare, ma uno strumento concreto per avvicinare l'azione delle pubbliche amministrazioni locali alle esigenze espresse dal territorio e dai cittadini, offrendo gli "attrezzi" per intervenire efficacemente. In tale quadro, il presente disegno di legge deve essere accostato alle altre iniziative messe in campo nell'ultimo anno - come, ad esempio, il «disegno di legge Brunetta» - per rendere più efficace ed efficiente l'azione della pubblica amministrazione. Entrambi i provvedimenti muovono su piani diversi ma convergenti, nel senso della responsabilizzazione dell'iniziativa pubblica rispetto agli obiettivi del buon governo.

Così come lo stesso federalismo fiscale potrà essere adeguatamente affiancato dal nuovo codice delle autonomie, che il Governo si accinge a predisporre, per una chiara e precisa definizione delle competenze e delle funzioni tra i diversi livelli di governo.

Il presente disegno di legge ha avuto una genesi e un *iter* particolarmente complessi, che hanno però evidenziato come, pur nella legittima differenza di opinioni tra gli schieramenti, ci sia una diffusa consapevolezza in Parlamento e nell'intero sistema pubblico circa la necessità di dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione. In tal senso si può leggere il risultato del voto, espresso sia in quest'Aula in prima lettura, sia alla Camera, con l'astensione del principale Gruppo di opposizione, che fa seguito a un processo di dialogo e di condivisione che ha permesso di valorizzare le idee e le proposte provenienti da diverse parti politiche. Un ringraziamento va rivolto ai ministri Bossi e Calderoli, al sottosegretario Brancher e al relatore Azzollini per la funzione svolta.

Il passaggio parlamentare alla Camera dei deputati ha consentito di introdurre ulteriori modifiche, che, a mio avviso, vanno nel senso di un complessivo miglioramento dell'impianto di delega.

Mi soffermerò solamente su un aspetto, relativo al coinvolgimento dei livelli locali nel contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, prevedendo meccanismi di carattere premiale, così come testualmente recita il comma 2, lettera *d*), dell'articolo 2.

Tema, questo, ripreso anche dal nuovo articolo 26, introdotto dalla Camera, specificamente per il contrasto all'evasione fiscale, laddove si prevedono sia forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono Regioni, enti locali e Stato, sia forme premiali per Regioni ed enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di maggior gettito derivante dall'azione di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. Un passaggio che ritengo particolarmente significativo, perché indubbiamente segnala una corresponsabilizzazione delle amministrazioni regionali e locali in ordine non soltanto alla gestione della spesa, ma anche all'acquisizione dell'entrata, legata alla capacità fiscale di ogni territorio. Una responsabilizzazione che è fondamentale per un rapporto diretto tra elettori ed eletti, sulla base della trasparenza e della chiara definizione di risorse ed obiettivi, che viene ribadita in altre disposizioni, come quelle contenute nel comma 2, lettera *i*), dell'articolo 2, laddove si prevede l'obbligo di pubblicare nei siti Internet i bilanci di Regioni ed enti locali, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese *pro capite*.

Sarebbe sbagliato, a mio avviso, puntare sul federalismo fiscale come allo strumento per dare fiato ai bilanci dei Comuni o per tappare i troppi buchi di bilancio, spesso afflitti dalle alchimie della finanza creativa, come i derivati. Occorre invece comprendere che il federalismo va coniugato con autonomia e responsabilità, come appunto prevede il testo varato dal Governo.

L'inefficienza complessiva delle strutture pubbliche è il più grande peso di cui si deve liberare l'Italia per diventare davvero un Paese "normale". Uno Stato che assorbe oltre la metà di quanto prodotto da tutti i cittadini appare autoreferenziale, cioè impegnato in gran parte a conservarsi immutato, estraneo quando non oppressivo verso le esigenze della società.

Tramite il processo federalista, la responsabilità della spesa pubblica verrà decentrata, arrivando fino al livello più vicino possibile al cittadino a cui è destinata, che potrà così rendersi conto direttamente se quanto paga in termini di tasse è proporzionato a quanto riceve.

Il fisco federale costituisce inoltre un'opportunità di riordino del complesso sistema di tassazione in vigore, frutto della sovrapposizione di iniziative diverse, che nel corso degli anni hanno determinato un intreccio di aliquote e addizionali che non contribuisce a un rapporto trasparente tra cittadino e amministrazione.

All'ampia capacità di spesa decentrata deve dunque corrispondere un'altrettanto decentrata facoltà di tassazione, collegando specificamente il cespite soggetto a imposta con le funzioni che il livello di governo beneficiario della medesima è chiamato a svolgere. Oggi, con la prevalenza dei trasferimenti che dallo Stato ricadono a cascata su Regioni, Province e Comuni, è spesso praticata la tentazione di dare la responsabilità ad un altro livello, sia dello Stato nei confronti degli enti locali, che viceversa. Con il federalismo questi atteggiamenti di distorsione delle rispettive responsabilità non saranno più praticabili. Ogni amministratore sarà responsabilizzato davanti ai

cittadini non solo per quello che fa o non fa, ma anche per il livello di tasse imposte, cosicché gli elettori, ad ogni turno elettorale, potranno valutare le realizzazioni e le tasse pagate e decidere se confermare o meno l'amministratore uscente.

È un processo, in conclusione, che richiede anche una profonda maturazione dei cittadini, che devono abituarsi a fare il conto dei costi e benefici dei servizi pubblici. E per gli stessi amministratori di Regioni ed enti locali sarà lo stimolo per introdurre principi e metodi efficienti nella gestione delle risorse pubbliche. Oggi, per far funzionare la macchina burocratica, ci sono Regioni che spendono tre volte più di altre; basterebbe questo solo dato per avvalorare la tesi che un federalismo fiscale ben fondato, basato cioè sulla responsabilizzazione degli amministratori e una sana competizione tra territori, potrà consentire forti risparmi di spesa o una maggiore efficienza dei servizi. *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Garavaglia Massimo. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Signor Presidente, vorrei iniziare il mio intervento da una considerazione di ordine economico, già accennata ieri in qualche intervento, relativa all'enorme debito pubblico che lo Stato italiano: oltre 1.700 miliardi di euro.

Per dare l'ordine di grandezza e un'idea di quanto sia importante questo problema, faccio presente che il bilancio dello Stato di quest'anno prevede 800 miliardi di uscite e 770 di entrate, con un buco di 30 miliardi; in realtà, con la crisi il buco sarà di 50 miliardi (quindi, 800 miliardi di uscite e 750 di entrate).

Per rimettere in quadro i conti italiani, per arrivare alla media debito-PIL europea, pari a circa il 68 per cento, avremmo bisogno di fare non una ma cinque finanziarie normali per cinquant'anni di fila. È evidente a tutti che la situazione non si può risolvere con le finanziarie e con i piccoli aggiustamenti.

Questa è la grande intuizione di Umberto Bossi: non è possibile sistemare i conti dello Stato con semplici aggiustamenti annuali. Bisogna rifare tutto e rimettere tutto il sistema a regime con regole nuove e certe, quindi aggredire quegli 800 miliardi di uscita, perché non si fa niente con il piccolo aggiustamento annuale.

Vediamo allora il federalismo fiscale, che oggi finalmente approviamo. Con esso ci aspettiamo sostanzialmente di raggiungere tre obiettivi: la responsabilizzazione degli amministratori locali, una forte riduzione della spesa pubblica e il contrasto all'evasione fiscale. Come? La responsabilizzazione degli amministratori locali tramite l'istituto - chiamiamolo così - del fallimento del politico: un politico che sfora e sbaglia semplicemente diventa ineleggibile; la riduzione della spesa pubblica con il passaggio dalla spesa storica ai costi standard; il contrasto all'evasione fiscale con il conflitto di interessi che si crea a livello locale, perché gli enti locali, trattenendo quote importanti di imposte, in particolare di IVA, avranno tutto l'interesse a stanare gli evasori per poter dare servizi migliori. Questi tre obiettivi alla fine vanno visti insieme perché, nel momento in cui vengono garantite agli enti locali a ciascun livello tutte le funzioni essenziali, ma a costi standard, va da sé che la differenza va coperta diversamente: o riducendo l'inefficienza o recuperando evasione fiscale, altrimenti il sistema non tiene. Questo è il succo del discorso.

Finalmente il federalismo fiscale dà un nuovo quadro di riferimento economico della redistribuzione di oneri e di risorse a tutto il sistema degli enti locali.

Però giustamente guardiamo anche avanti. Il ministro Calderoli ha già illustrato i punti essenziali del riordino degli enti locali. Tale riordino è l'altra faccia della medaglia: mentre con il federalismo fiscale si mette a posto il quadro economico di riferimento, che già da sé automaticamente porta a un riordino del guazzabuglio - scusate il termine - presente nel sistema degli enti locali, è opportuno che si acceleri anche su questo versante.

L'articolo 114 della Costituzione, primo comma, dice semplicemente che la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. Non ci sono comunità montane, consorzi, bacini imbriferi, ATO e compagnia cantante: l'elenco potrebbe continuare per pagine e pagine. Quindi va da sé che possiamo rottamare da subito tutti questi enti. Tutti e subito. Questa è una grande opportunità che abbiamo a Costituzione e a sistema normativo vigenti: la possibilità di ottenere un enorme risparmio e una semplificazione da portare avanti insieme al federalismo fiscale.

Un secondo tema legato al riordino degli enti locali è quello delle Città metropolitane. Mi dilungo su questo tema specifico anche per non ripetere argomentazioni che stiamo già sviluppando un po' tutti. Fortunatamente - è un mio personale parere - le Città metropolitane non sono ancora partite, altrimenti ci troveremmo con un ulteriore livello locale, un ulteriore carrozzone da gestire nel sistema degli enti locali.

Il dibattito che si sta aprendo sul ruolo delle Province può essere in quest'ottica un'opportunità. Quindi, perché non far diventare semplicemente queste Città metropolitane delle super Province quali le attuali, con le stesse regole di costituzione, magari con qualche funzione in più di area vasta, ma nient'altro, evitando di inventare l'acqua calda e di creare altra confusione, visto che ce n'è già a sufficienza, al contempo pensando alle altre Province come ad istituzioni più snelle e con regole più semplici, magari - perché no? - pensando anche all'accorpamento delle Province più piccole, che hanno poco senso? È una sollecitazione che rivolgo per aprire uno spiraglio sul lavoro che ci aspetta domani.

Siamo consapevoli che fin qui, grazie ai ministri Bossi e Calderoli, si è fatto un ottimo lavoro e sul federalismo fiscale siamo a posto, ma sappiamo che c'è ancora tanto da fare. Ci aspettiamo dall'opposizione lo stesso spirito collaborativo e costruttivo che c'è stato nell'approntamento del disegno del federalismo fiscale anche sul Codice delle autonomie. Siamo fiduciosi che ciò avvenga. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Germontani. Ne ha facoltà.

GERMONTANI (PdL). Signor Presidente, il disegno di legge sul federalismo fiscale giunge oggi alla fase conclusiva e all'approvazione, in seconda lettura, da parte del Senato, che lo aveva varato in prima lettura il 22 gennaio scorso. Siamo quindi in dirittura d'arrivo ed è legittimo esprimere la soddisfazione per un traguardo raggiunto con il concorso di tutto il Parlamento. Siamo consapevoli che questo è un momento storico della nostra Repubblica e lo dimostrano anche i numerosi interventi in quest'Aula in sede di approvazione conclusiva.

Finalmente, in attuazione del dettato costituzionale, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono disporre di autonomia finanziaria per le entrate e per le spese. Ma per armonizzare questo principio fondamentale della nostra Costituzione c'è voluto un paziente lavoro di coordinamento legislativo tra la struttura amministrativa nazionale - potremmo dire "piemontese", che ha retto per 150 anni dall'Unità d'Italia - e le diffuse esigenze di decentramento decisionale che hanno visto la significativa convergenza politica delle Regioni settentrionali con quelle del Mezzogiorno.

Il federalismo in tal modo è in grado di promuovere lo sviluppo economico, ma anche la solidarietà sociale tra Nord e Sud. Il risultato più evidente è quello di una rinnovata coesione nazionale - che esalta le diversità - con l'effettivo esercizio dei diritti da parte dei cittadini italiani.

Il gettito fiscale è oggi strettamente legato al territorio, in armonia con la Costituzione. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni dispongono di risorse finanziarie autonome potendo stabilire tributi in un rapporto diretto con i contribuenti residenti nel territorio.

Ma la sperequazione tra Nord e Sud è fortunatamente scongiurata: viene, infatti, istituito un fondo perequativo a favore dei territori con minori capacità fiscali. In tale direzione vanno considerate le importanti modifiche apportate dalla Camera al testo che era già stato approvato dal Senato; esse consentono una puntuale attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

È importante la modifica introdotta all'articolo 2, che si intitola «Oggetto e finalità» della riforma federalista e che individua gli strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30, 31 della Costituzione, con particolare riguardo alla formazione della famiglia. Infatti, essa introduce un importante riconoscimento della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio (articolo 29), evidenzia il dovere ed il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio (articolo 30), e afferma che lo Stato deve agevolare con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose (articolo 31). Si tratta quindi di un riconoscimento della famiglia naturale per una politica che riconosca pieno valore alla famiglia come vero ammortizzatore sociale e principale agente del *welfare*.

La norma va, dunque, salutata con ottimismo, soprattutto perché dà il via ad una più ampia rivisitazione fiscale che pone al centro la famiglia e non il singolo individuo. In tal modo si va a correggere quella grossa sperequazione subita dalle famiglie numerose, soprattutto in termini di costi più che di benefici fiscali.

In particolare, si apre la strada al quoziente familiare e, quindi, si apre una porta ad interventi più strutturali a favore della famiglia, soprattutto in un periodo di crisi economica globale.

Un'altra importante novità - che voglio ricordare, anche se riguarda il primo passaggio al Senato - è stata la previsione di meccanismi premiali per gli enti che favoriscono l'occupazione e l'imprenditorialità femminile e la previsione del principio di pari opportunità. In particolare, ricordo l'ordine del giorno che prevede l'osservanza del principio di pari opportunità in un momento importante come sarà quello dell'emanazione dei decreti attuativi. Desidero di questo ringraziare il

ministro Calderoli e il relatore, senatore Azzollini, perché in quella sede hanno recepito gli emendamenti a mia firma insieme a colleghe della maggioranza e dell'opposizione. In tal modo, il federalismo potrà correggere uno squilibrio che da troppo tempo pesa all'interno del sistema economico nazionale, penalizzando l'occupazione femminile.

Va, inoltre, sottolineato che le enunciazioni innovative del federalismo fiscale assumono particolare rilievo anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica a livello nazionale. Per esempio, è previsto che le leggi regionali possano calibrare le accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, in rapporto ai cittadini residenti e alle imprese che abbiano sede legale e operativa nelle singole Regioni interessate.

Sono inoltre previsti, in armonia con le norme comunitarie, interventi speciali in favore degli enti locali per garantire il loro sviluppo economico e sociale e per sopperire al deficit infrastrutturale, a una loro non ottimale collocazione geografica, ai diritti della persona, ai territori montani e alle isole minori.

Sempre in tema di rapporti finanziari tra Stato e Regioni, assume rilievo la modifica introdotta dalla Camera, in base alla quale le Regioni dispongono di tributi e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali. È anche questo un intervento sicuramente apprezzabile, perché l'IVA è un tributo più omogeneo, dato che il consumo non si differenzia, se non per i volumi, a livello territoriale. Abbandonare la strada dell'IRPEF, dunque, per concentrarci con maggiore attenzione sulle compartecipazioni all'IVA è uno sforzo importante. Infatti le aziende, ora più che mai, chiedono una semplificazione e una riduzione degli adempimenti più iniqui, l'IRAP su tutti.

Se il federalismo fiscale saprà raggiungere questo obiettivo, potrà essere salutato come uno strumento veramente innovativo nel nostro sistema fiscale. L'IRAP, infatti, è il tributo che finanzia la spesa sanitaria, ma negli obiettivi del Governo vi è quello di eliminare gradualmente questo tributo che ha creato solo scompensi nel sistema. Infatti, non è pensabile che un tributo incentrato sul valore della produzione non consenta la deduzione dei due principali fattori della produzione: il costo del lavoro e gli oneri finanziari.

Il federalismo, inoltre, porterà una maggiore responsabilità per i cittadini, chiamati a dare il proprio voto alla gestione amministrativa.

Ancora, è questo un altro punto che mi preme sottolineare, grazie al federalismo si avrà anche un'accelerazione della lotta all'evasione fiscale. Come Commissione bicamerale di vigilanza sull'anagrafe tributaria stiamo svolgendo un'indagine sull'evasione fiscale, con una serie di importanti audizioni con rappresentanti dell'Anagrafe tributaria, dell'Agenzia del territorio, dell'Agenzia delle entrate, volta a stabilire quali sono le discrasie e come mettere in comunicazione le banche dati.

È infatti questo uno dei temi importanti che rappresenta uno dei punti di maggior rilevanza dell'intero provvedimento. Oggi l'ammontare dell'evasione fiscale in Italia è di circa 300 miliardi di euro di imponibile che vengono sottratti all'erario. Di questi, l'evasione di imposte dirette ammonta a 115 miliardi di euro, l'economia sommersa ammonta a 105 miliardi, la criminalità organizzata sottrae 40 miliardi e altri 25 miliardi sono attribuibili a chi ha il secondo o terzo lavoro.

Grazie al federalismo fiscale, dunque, si potrà realizzare una nuova cooperazione tra istituzioni, volta a combattere l'evasione stessa. Infatti, avvicinando il destinatario del prelievo al soggetto che produce la ricchezza, sarà possibile assicurare maggiore trasparenza nel rapporto tra cittadini e istituzioni. Inoltre, il recupero delle imposte evase potrà permettere agli enti locali di finanziare i servizi forniti a livello decentrato.

Già durante la prima lettura al Senato avevo proposto con un mio emendamento che fosse introdotto un sistema di incentivi che stimolassero le singole Regioni e gli enti locali a partecipare attivamente al recupero dell'evasione fiscale, prevedendo la possibilità per le Regioni e gli enti locali di trattenere una percentuale della quota recuperata.

È quindi, a mio giudizio, estremamente positiva la modifica introdotta con l'approvazione del provvedimento alla Camera dei deputati (articolo 2, comma 1, lettera *d*) e articolo 26, comma 1, lettera *b*)), che prevede un sistema premiale per le Regioni e per gli enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di maggior gettito derivante dall'azione di contrasto all'elusione fiscale.

In conclusione, con l'approvazione definitiva del federalismo fiscale si raggiunge un obiettivo storico per il nostro Paese: una formazione politica come la Lega, assieme ai propri alleati e ai Gruppi parlamentari che hanno dato la propria adesione, ottiene un risultato che è stato perseguito da anni e che rappresenta anche la ragione stessa iniziale della propria esistenza come formazione politica autonoma, legata al territorio.

Il federalismo è un'assoluta novità per l'Italia, apre quindi una nuova prospettiva nella coalizione di Governo ed instaura tra PdL e Lega una più stretta collaborazione. L'attuale alleanza politica può trasformarsi in qualcosa di più grande: lo diceva il ministro Bondi in una recente intervista al

«Corriere della Sera». Esiste oggi, in altri termini, un'ulteriore opportunità politica e programmatica da parte della maggioranza di Governo e allora forse è possibile avviare un processo storico capace di instaurare in Italia un concreto e reale bipartitismo. Da convinta sostenitrice del bipartitismo credo questa sia una grande opportunità istituzionale e costituzionale da cogliere senza indugi. Ed è anche l'auspicio che formulo al termine del mio intervento. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Adamo. Ne ha facoltà.

ADAMO (PD). Signor Presidente, voglio subito raccogliere positivamente l'invito del senatore Massimo Garavaglia ad apprestarci insieme a fare un buon lavoro per quanto riguarda la Carta delle autonomie, e lo dico senza alcuna polemica, pur sapendo, collega Garavaglia, che l'impegno che ci eravamo assunti tutti in Commissione, quando si è avviato il percorso che ci vede qui oggi, era quello di arrivare alla trattazione contestuale dei due temi, approfittando del passaggio del provvedimento tra le due Camere.

Lei lo sa meglio di me, collega, data la sua competenza specifica, che non riusciremo a fare un buon lavoro; anzi, se prima non ridefiniamo le competenze e le funzioni, rischiamo di fare un pasticcio che aggraverà la capacità di intervenire autonomamente ma anche virtuosamente del sistema delle autonomie locali. Infatti, le esigenze autonomiste, che io condivido pienamente, richiedono tanto autonomia di entrata e di spesa quanto chiarezza delle funzioni e non sovrapposizioni, in una situazione come l'attuale in cui la responsabilità è sempre di tutti e di nessuno, con la conseguenza che il cittadino è confuso e non c'è trasparenza.

Su questi obiettivi noi ci siamo, ma siamo anche convinti - e questo è il primo *vulnus* - di non poter esprimere un voto favorevole. Lo dico dal mio punto di vista, come ho già fatto la scorsa volta: l'aspetto che mi interessa non è perché non si vota contro, ma perché non si vota a favore.

Ieri il collega Bodega ha rivolto un appello (se vogliamo molto sentimentale), invitandoci a buttare il cuore al di là dell'ostacolo e a votare a favore, ricordando una data storica. Ebbene, devo dire che siamo un po' logorati, noi che siamo stati protagonisti della battaglia costituzionale, modificando, tra gli altri, gli articoli 114, 117, 118 e 119, mentre voi ci avete fatto perdere cinque anni di tempo. Non so come avete fatto - forse avete un Ministro occulto, dedito all'incantesimo - a far dimenticare a larghi strati del popolo italiano che avete governato ininterrottamente dal 2001 al 2006, ma io non lo dimentico: quegli anni sono stati persi e, conseguentemente, siamo già in ritardo.

Il problema non è mio, anzi noi ci siamo accostati a questa esigenza con grandissima apertura, però l'ordine degli articoli della Costituzione non è stato seguito a caso dai Costituenti. Il fatto che si sviluppi il nuovo Titolo V con gli articoli 114, 117, 118, e che solo alla fine il 119 introduca la questione dell'autonomia di entrata e di spesa, fa capire chiaramente che c'è un disegno riformatore del sistema delle autonomie che viene concluso con il cosiddetto federalismo fiscale, se vogliamo usare - come già qualcuno ha sottolineato - questo termine in modo un po' improprio e convenzionale.

Questo è un punto non indifferente.

Oggi stiamo affrontando un testo di legge delega e, quindi, dovremmo dare una delega ad un Governo di cui noi non facciamo parte; questo ostacolo, però, potrebbe essere superato in alcuni casi, se vi fosse un disegno complessivo. Per tale motivo diamo grande importanza ai risultati, che rivendichiamo anche orgogliosamente; mi riferisco, ad esempio, al fatto di avere ottenuto, in questo percorso di collaborazione istituzionale, un impegno preciso ad esaminare prima del primo decreto delegato sia la Carta delle autonomie che il quadro economico, altro aspetto delicato. Dopo la fugace apparizione di ieri il ministro Tremonti è assente anche oggi e pertanto manca un riferimento, anche se simulato, al quadro economico. Rimangono, invece, tutti i dubbi che abbiamo sentito esprimere al ministro Tremonti in quest'Aula e che ci preoccupano moltissimo.

Non voglio ripetere i punti di forza e le questioni ancora aperte, già evidenziati meglio di me dai colleghi che mi hanno preceduto. Tra questi, credo che l'introduzione di Reggio Calabria come Città metropolitana gridi vendetta al cielo.

Nell'attuale sistema le letture tra le Camere ci permettono di modificare solo le parti modificate dall'altro ramo del Parlamento e viceversa. Vorrei chiedere al ministro Calderoli il motivo per cui, in questo clima, rispetto ai tre punti molto qualificanti di cui ha parlato ieri in maniera sintetica e chiara il senatore Vitali, non si possa completare il lavoro in modo dignitoso. La Camera ci impiegherebbe solo altri 15 giorni di tempo. Do atto del fatto che abbiamo svolto un lavoro importante che ci aiuta anche a segnare un ruolo positivo del Parlamento, di cui troppo spesso si parla male, compresi i vertici istituzionali, che non dovrebbero farlo. Ma per quale motivo rischiare di fare un lavoro zoppo quando potremmo fare un bel lavoro? Non c'è nessuno qui dentro che pensa che questa sia una cosa intelligente; allora, modifichiamo il disegno di legge. Temo però che ciò

venga demandato ad atti successivi, che, tuttavia, quando le leggi contengono elementi negativi, sono difficili da mettere a punto.

In conclusione, signor Presidente, vorrei spendere un'ultima parola per sottolineare che, oltre agli emendamenti, sono stati presentati anche alcuni ordini del giorno che esprimono la nostra preoccupazione e l'impegno che vorremmo ottenere dal Governo perché sentiamo il grido di dolore proveniente dagli enti locali.

C'è una specie di schizofrenia del Governo: da un lato, insieme al ministro Calderoli, costruiamo un'ipotesi di grande autonomia del sistema degli enti locali e delle Regioni; dall'altro, ci sono tanti segnali di neocentralismo: il ministro Tremonti, ma non solo lui, perché, tanto per dire, il ministro Gelmini sta governando la scuola a colpi di circolari facendoci rimpiangere la Falcucci, che almeno le circolari sapeva farle, per non parlare delle prefetture nell'era Maroni. Ma lasciamo perdere. Il grido che viene dal sistema delle autonomie locali è: non vogliamo, tra cinque anni, quando entrerà in vigore il pacchetto completo dei decreti delegati, trovarci stremati e senza risorse.

La battaglia che abbiamo fatto (una sorta di filo conduttore) per evitare che attraverso questo strumento si creino i presupposti per uno Stato sociale minimo, almeno per tutta la parte che riguarda il *welfare* locale, è per noi una preoccupazione ancora viva, che pensiamo di poter rappresentare, magari con un po' di presunzione, anche a nome dei Comuni e delle Regioni italiane. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mura. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Signor Presidente, ministro Calderoli, onorevoli colleghi senatori, è per me una grande emozione, anche e soprattutto a livello personale, poter intervenire qui oggi, in quest'Aula, come neoparlamentare ad un anno esatto dall'inizio di questa XVI legislatura, per parlare di un tema come il federalismo fiscale, fondamentale per la Lega Nord e la sua politica. Se mi è permesso, vorrei ricordare un titolo del nostro quotidiano «La Padania», che recitava «Il coronamento di un sogno»: un titolo che annunciava l'affermazione del nostro giornale nel panorama dell'editoria quotidiana sull'intero territorio.

Oggi per me, e non solo per me, si corona un altro sogno: quello di poter ringraziare ancora una volta il ministro Umberto Bossi, ideatore di quel grande progetto iniziato 25 anni fa e che si chiama Lega Nord. Oggi raggiungiamo un traguardo importante, quello del federalismo fiscale, che rappresenta però solo una delle tappe per la realizzazione del suo progetto, del progetto di Umberto Bossi, che noi tutti condividiamo e per la cui realizzazione siamo oggi chiamati qui a contribuire.

Una realizzazione che, se pur con la firma chiara e nitida della Lega Nord, vede la condivisione di tutte le forze politiche in Parlamento, e questo forse è anche merito del grande processo culturale che è stato portato avanti in questi anni, sempre a testa alta, dalla Lega Nord. Si tratta, infatti, di uno dei temi centrali di questa legislatura: il federalismo fiscale attraversa, infatti, tutte le principali politiche pubbliche, da quelle economiche, tributarie, sociali a quelle infrastrutturali, per riassumere in sé i diversi profili, nella scuola, nella pubblica amministrazione, nell'organizzare forme di solidarietà o spazi culturali che condizionano lo stesso modo di essere e di atteggiarsi del sistema integrato Stato, autonomie ed Unione europea.

È la prima volta nella storia di questa Repubblica, come ha già sottolineato in quest'Aula del Senato in prima lettura il nostro presidente senatore Bricolo, che una riforma così importante per lo Stato non è stata motivo di contrapposizione politica. Anzi, in Commissione, il testo è stato approvato senza alcun voto contrario. Non era mai successo.

Il federalismo fiscale costituisce quindi una tappa determinante di una lunga trasformazione politica ed istituzionale, una trasformazione che la Lega Nord sta «chiamando» da tempo, ma che solo oggi, con il superamento di tanti pregiudizi o chimere da parte di chi nell'attuazione del federalismo vedeva una conseguente distinzione tra Regioni di serie A o di serie B o un eccessivo aumento della spesa e della tassazione a carico dei cittadini; con il superamento, appunto, di questi pregiudizi, siamo finalmente riusciti a portarlo nelle Aule parlamentari per renderlo realtà.

Attraverso il federalismo fiscale l'esercizio dei poteri pubblici sarà sempre più vicino ai cittadini, grazie ad un graduale passaggio da una rigida centralizzazione amministrativa alla compiuta valorizzazione e responsabilizzazione del sistema delle autonomie. Perché è proprio grazie al federalismo fiscale che l'imposta si fa più territoriale, più vicina alla gente che non si fida più di chi amministra i suoi soldi dai Palazzi o dalle stanze dei bottoni. La maggioranza dei cittadini ci chiede oggi forme di governo più concrete, più vicine al territorio in cui vivono. Grazie a questo stretto legame che unirà il cittadino alla finanza pubblica ogni cittadino, infatti, saprà come verranno spesi i soldi che paga in imposte e quali saranno le destinazioni delle imposte stesse a favore del proprio territorio.

Ecco, quindi, perché parliamo di territorialità dell'imposta che va anche e soprattutto nella direzione di una maggiore responsabilizzazione degli amministratori locali. Un discorso, questo, che posso ben comprendere e condividere come Sindaco di San Genesio ed Uniti, un piccolo Comune alle porte di Pavia, dove fino ad oggi io - come tutti gli altri Sindaci - ho sempre dovuto dipendere, per quello che riguarda per esempio la realizzazione di opere pubbliche o l'erogazione dei servizi, dai trasferimenti dello Stato centrale.

Ora, grazie al federalismo fiscale, i sindaci avranno risorse dirette cui attingere e renderanno quindi conto del proprio operato direttamente ai loro cittadini.

Il disegno di legge che ci stiamo apprestando ad approvare rappresenta quindi una tappa fondamentale di un complesso processo di transizione del nostro ordinamento verso forme più moderne ed efficienti di esercizio della sovranità popolare, ed è il frutto di un intenso lavoro istruttorio, portato avanti con determinazione e tenacia dal Governo, ed in particolare ricordiamo il grande lavoro del ministro Calderoli, in stretta collaborazione con le autonomie territoriali e perfezionato poi dal Parlamento.

Stiamo parlando di un federalismo fiscale equo, intelligente, prudente, trasparente e di orientamento europeo, ma anche solidale e cooperativo, fondato sulla sussidiarietà e la leale collaborazione tra i livelli di governo; diretto a modernizzare l'intero apparato pubblico, responsabilizzando, cosa molto importante, come ho già detto prima, i Governi e le classi dirigenti locali nella cura e nella tutela dei diritti fondamentali e degli interessi collettivi. Con il federalismo fiscale, poi, si applicherà un graduale passaggio dal sistema dei trasferimenti fondato sulla spesa storica, che altro non è se non la sommatoria delle inefficienze a dei costi effettivi, a quello dell'attribuzione di risorse basate sull'individuazione dei costi e dei fabbisogni standard necessari a garantire sull'intero territorio nazionale il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali degli enti locali.

Con il federalismo fiscale le tasse non andranno più tutte allo Stato centrale - lo sappiamo bene - ma si darà finalmente piena autonomia finanziaria ai nostri Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni. Ciò avverrà senza costi aggiuntivi per i cittadini, con la diretta conseguenza di una sostanziale diminuzione del prelievo fiscale: lo Stato chiederà meno tasse. Questo significa che si supererà, per tutti i livelli istituzionali, il criterio della spesa storica, per passare ad un'unità di misura basata appunto sui costi delle prestazioni effettivamente sostenuti a livello territoriale.

Altro grande punto di questo disegno di legge concerne i criteri dell'efficienza e dell'efficacia dove i costi reali delle gestioni migliori faranno da riferimento, al fine di costruire un sistema di finanziamento in grado di eliminare le sacche di inefficienza e di promuovere i comportamenti virtuosi, garantendo nel contempo i livelli e la qualità dei servizi resi ai cittadini. Non vorrei sembrare banale, ma vorrei esprimere qui un concetto che credo troverà il riscontro di tutti in quest'Aula: non è giusto che meno si lavora e più si ha diritto di ricevere.

Attraverso poi gli indicatori di efficienza e di adeguatezza, volti appunto a garantire obiettivi qualitativi dei servizi regionali e locali, potranno essere strutturati sistemi di riconoscimento per gli enti che assicurano una più elevata qualità dei servizi associata ad un livello di pressione fiscale inferiore alla media, mentre nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica e che non adottano le misure correttive necessarie, incluso l'utilizzo dei margini disponibili di incremento del prelievo, è prevista la definizione di un sistema sanzionatorio (perché è giusto che chi sbaglia paghi), che contempla il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali.

Non è secondario che il federalismo fiscale venga varato in una situazione finanziaria ed economica così preoccupante. Un sistema che parte dal basso, dalla periferia, è sicuramente in grado di meglio competere sul fronte dell'economia. Non solo, ma ricordo, come ha sottolineato nel suo intervento in prima lettura il collega senatore Vaccari, che se tutto il Paese applicasse gli standard e la spesa del Veneto e della Lombardia, già ora avremmo ogni anno circa 3 miliardi di euro di risparmi e di minore spesa a parità di servizi e di qualità, che sarebbero anzi tra i più eccelsi, essendo riconosciuta a livello mondiale la grande validità degli standard di queste Regioni.

Concludo con una considerazione finale che reputo essenziale: il federalismo fiscale rappresenta quella scelta politica fondamentale per il reperimento delle risorse finanziarie senza le quali Comuni, Province e Regioni non possono svolgere le funzioni di cui sono titolari. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Stefano. Ne ha facoltà.

DI STEFANO (PdL). Signor Presidente, il provvedimento che ci apprestiamo a varare quest'oggi rappresenta per il nostro Paese una svolta di portata straordinaria. La straordinarietà è data dagli effetti che da questo provvedimento possono derivare; effetti che, se gestiti adeguatamente, sono sicuramente positivi ma possono rappresentare anche dei grandi rischi.

Sono però convinto che sapremo gestirli in maniera adeguata e che sapremo dare al provvedimento quei contenuti che porteranno ad una organizzazione federalista che trasforma il sistema politico e istituzionale sulla base di un principio ben definito, quello di responsabilità. Questo perché realizza più democrazia, più controllo diretto da parte dei cittadini, riportando ai livelli di ogni singolo governo, quanto più possibile, la responsabilità della spesa e dell'entrata.

Partiamo da una riforma fiscale datata 1972-1973, in cui si determinò un accentramento delle entrate al 95 per cento allo Stato e un decentramento delle spese pari al 50 per cento circa tra Regioni ed enti locali. In quel momento si provocò uno scollamento tra il momento della responsabilità verso i cittadini della raccolta fiscale e quello della raccolta di consenso e dell'assenso presso gli stessi attraverso la distribuzione della spesa pubblica. Riportare, quindi, al livello di Comuni, Province, Regioni, quindi il più vicino possibile al territorio, il momento dell'entrata e della spesa è fondamentale perché i cittadini possano controllare quante tasse pagano e a chi le pagano, quanti servizi ricevono e da chi li ricevono.

Del resto, il provvedimento che oggi ci apprestiamo ad approvare viene da lontano: la riforma costituzionale del 2001 si era proposta di rispondere proprio a questa esigenza, ma la sua attuazione è stata incompleta soprattutto perché, per lungo tempo, non è stato applicato l'articolo 119 della Costituzione. Se uno dei principali obiettivi della riforma federalista era ed è la valorizzazione del principio di responsabilità, non era sufficiente attribuire alle Regioni maggiore autonomia legislativa e amministrativa; occorreva anche cambiare il sistema di finanza pubblica secondo i principi del federalismo fiscale. In altri termini, solo dando alle Regioni autonomia finanziaria sul versante delle entrate e delle spese, garantendo al tempo stesso il potere tributario sulle basi imponibili agli enti locali ed ancorando il tributo alla territorialità sarà possibile valorizzare il principio di responsabilità. E la responsabilità politica indotta dal federalismo fiscale potrà permettere di raggiungere alcuni obiettivi ben definiti: in primo luogo, quello dello sviluppo di politiche realmente rispondenti ai desiderata dei cittadini. Si crea così un meccanismo che potremmo definire di incentivo istituzionale, affinché i governi substatali utilizzino le risorse ottenute con il prelievo fiscale per corrispondere davvero alle aspettative e ai bisogni della cittadinanza. Si crea, inoltre, una sorta di competizione virtuosa tra le Regioni perché gli abitanti di ciascun territorio potranno giudicare comparando i diversi governi regionali, valutando i risultati della propria Regione anche sulla base dei comportamenti tenuti da altre Regioni, ed in questo modo si crea uno stimolo alla diffusione delle pratiche più virtuose.

Infine, come conseguenza di quanto detto, ci sarà anche un disincentivo nei confronti delle pratiche amministrative inefficienti e dello sperpero di risorse pubbliche.

Se, come detto in precedenza, il principio di responsabilità è elemento centrale di questo provvedimento, lo stesso, in ogni caso, dovrà confrontarsi con un altro principio ugualmente importante per il nostro assetto costituzionale: il principio di uguaglianza dei cittadini, di tutti i cittadini, quale che sia il territorio di residenza. Principio che sul piano della struttura federale si traduce nella norma costituzionale secondo la quale in tutto il Paese devono essere garantite entrate sufficienti per finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

La conseguenza sul piano delle tecniche del federalismo fiscale è la necessità di un fondo perequativo destinato ai territori con una minore capacità fiscale per abitante. Il federalismo fiscale si gioca, infatti, nell'equilibrio tra le ragioni dell'autonomia e quelle della solidarietà: solo così potrà servire e valorizzare il principio di responsabilità garantendo al tempo stesso l'unità nazionale. Ed a questo equilibrio si affida il delicato compito di dare una risposta al cruciale quesito di ogni comunità democratica: come garantire l'unità politica nonostante le differenze e, inversamente, come tutelare le differenze nonostante l'unità?

Se federalismo e federalismo fiscale, in particolare, servono a raggiungere tali obiettivi, se è nostro dovere dare risposte adeguate al problema dell'equilibrio tra unità e differenza, il disegno del federalismo fiscale deve fornire giuste risposte al malessere del Nord, ma non può dimenticare il Mezzogiorno d'Italia. Se l'Italia vuole effettivamente vincere la sfida della competitività in Europa e nel mondo, non può restare con un terzo della propria popolazione e del proprio territorio in uno stato di sviluppo inadeguato, un territorio, il Mezzogiorno, in cui il prodotto *pro capite* è risultato solo poco superiore al 50 per cento del prodotto *pro capite* del Centro-Nord mentre il tasso di disoccupazione è tre volte superiore ed il reddito medio è di gran lunga inferiore. E non voglio in questa sede fare analisi del come e perché si è creato questo squilibrio, non sono questi la sede ed

il momento giusti, anche se sono convinto che le radici di queste situazioni risalgano all'Ottocento e in quello che molti storici hanno definito il processo di mala unità.

Tornando all'argomento, credo che il federalismo fiscale, se coniugato con principi di responsabilità e solidarietà, possa essere chiave di volta anche per il Sud. Il federalismo fiscale serve anche al Sud perché responsabilizza la sua classe politica e pone un incentivo all'uso efficiente delle risorse, anche se al tempo stesso è impensabile che da solo il Sud possa farcela da solo a colmare il divario. Per questo è stato quanto mai opportuno introdurre il fondo perequativo e per questo servono gli interventi aggiuntivi previsti dall'articolo 119 della Costituzione secondo cui, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e promuovere la coesione, lo Stato stesso finanzia interventi speciali per determinati Comuni, Province, città metropolitane. Altrettanto opportuna allora è la presenza dei due fondi di perequazione in modo che gli enti locali abbiano certezza e contezza delle risorse che arrivano direttamente alle comunità locali.

Ed allora la sfida del federalismo fiscale si gioca nell'equilibrio tra le ragioni dell'autonomia e quelle della solidarietà. Occorre dunque essere pienamente consapevoli che soltanto quando sarà stato eliminato il grande divario tra Nord e Sud potremo completare il percorso virtuoso di un federalismo che, pur di valorizzare le specificità e le risorse di ogni singolo territorio, riesca al tempo stesso a garantire l'unità del Paese poiché è in grado di assicurare ad ogni Regione pari condizioni territoriali di sviluppo in termini di servizi.

Ma per cogliere questo obiettivo sono necessarie scelte che vadano verso un riequilibrio non solo in chiave economica, ma anche strutturale ed infrastrutturale e dunque non è pensabile uno sviluppo senza infrastrutture e una crescita economica senza rapidità nei collegamenti. Anche qui vi è una forbice da dover recuperare se consideriamo, ad esempio, che l'indice sintetico di dotazione di infrastrutture per la mobilità indica per il Mezzogiorno un valore pari a meno della metà di quello del Centro-Nord.

Occorre allora, accanto ad interventi perequativi, un piano infrastrutturale per il Mezzogiorno che deve poter contare sulla volontà della politica, sulla semplificazione delle procedure di erogazione delle risorse pubbliche, sull'impegno e la capacità delle Regioni meridionali ad utilizzare i cofinanziamenti comunitari in termini di maggiore tempestività e selezione qualitativa degli interventi, e quindi non più in chiave microsetoriale ma su grandi e significativi progetti.

Saper comporre un quadro organico ed equilibrato: questa è la sfida che la riforma del federalismo fiscale dovrà vincere. Se vincerà questa sfida supererà anche le difficoltà e i rischi di cui parlavo all'inizio. Se vincerà, vincerà l'intero Paese. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Poli Bortone. Ne ha facoltà.

POLI BORTONE (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo provvedimento non solo non siano state fugate le forti perplessità già espresse nel corso della prima lettura del disegno di legge in Senato, ma si siano rafforzate a seguito delle osservazioni introdotte dalla Camera e che sono state in fin dei conti ricordate anche dal relatore. La mancata presentazione contestuale della Carta delle autonomie sancisce un federalismo penalizzante, soprattutto per i territori più deboli del Sud d'Italia perché il federalismo si esaurisce soltanto nell'aspetto fiscale trascurando l'assetto istituzionale che pure invece doveva essere contestuale o addirittura doveva rappresentare il presupposto del federalismo fiscale.

Introduce interventi di privilegio - e, dunque, di disuguaglianza - con l'inserimento, veramente strano ed estraneo alla materia, di Roma Capitale, con il trasferimento a titolo gratuito dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato e, soprattutto, la sottrazione allo Stato stesso di importanti competenze. Non parliamo poi dell'introduzione di altre Città metropolitane che non capiamo quali presupposti possano avere per essere considerate tali.

Non definisce con chiarezza le funzioni per l'istruzione e, dunque, i relativi capitoli di spesa; esclude il trasporto locale dalla spesa per i livelli essenziali delle prestazioni; non prevede meccanismi adeguati ad evitare il rischio di un aumento della pressione fiscale a carico dei cittadini e delle imprese; non garantisce l'assistenza sociale e sanitaria in maniera omogenea, così come prevede la nostra Costituzione, a tutte le Regioni, in quanto risultano ancora penalizzate Regioni, come quelle del Mezzogiorno d'Italia, nelle quali il numero degli anziani è molto rilevante rispetto al numero degli ospedali, parametro che evidentemente privilegia Regioni nelle quali, invece, il numero degli ospedali è di gran lunga più rilevante.

Il Parlamento continua ad essere escluso di fatto dalla cabina di regia di attuazione della riforma ed esiste ancora molta genericità nella definizione dei costi standard da finanziare proprio con questo federalismo fiscale.

Non è recepito - e questo è un aspetto che ricordo ancora una volta, ma che probabilmente non interessa granché - il tema della territorialità dell'imposta. Credo che non sia stato affrontato nella maniera più giusta e che non venga recepito nella normativa il principio comunitario della territorialità. Mi riferisco al suo spirito vero, che non è attuato per com'è enunciato e scritto nella normativa alla nostra attenzione. L'IRPEF deve essere pagata dove viene prodotto il reddito e non dove risiede la sede legale dell'azienda. Penso - lo dico ai miei amici pugliesi - al problema dell'Ilva di Taranto, che in quella città produce reddito ma anche tantissimo inquinamento. Le tasse si dovrebbero pagare in rapporto al reddito prodotto lavorando nella città di Taranto e certamente non possiamo essere contenti di qualche posto di lavoro che si traduce più che altro in cassa integrazione piuttosto che in posti di lavoro stabili per la città di Taranto.

Non fornisce informazioni ufficiali sui costi, sicché l'applicazione della riforma si potrebbe tradurre in un'inutile moltiplicazione di centri di spesa e di potere con costi aggiuntivi di decine di miliardi di euro. Ieri, un collega della Lega ha ricordato il caso spiacevole dei 500 dirigenti in arrivo in Sicilia. È altrettanto spiacevole però, collega, che il Ministero dell'agricoltura, che è stato cancellato due volte per *referendum*, non soltanto continui ad esistere e non siano delegate le funzioni alle Regioni che hanno titolo per esercitarle, ma che addirittura da 7 dirigenti del 1994 si sia arrivati a 21 dirigenti nel 2009 e che da 2 semplici enti di ricerca si sia passati a ben 18 società miste all'interno del Ministero! Credo si debba partire dai Ministeri e poi, eventualmente, si possa chiedere anche ai cittadini di pagare le tasse di scopo.

Abbiamo ricordato spesso il tema delle responsabilità degli amministratori, cosa giustissima, ma non abbiamo toccato le responsabilità che competono allo Stato nel momento in cui impone con legge il federalismo fiscale, che presuppone una forte organizzazione in termini di uomini e strutture.

È disposto lo Stato a trasferire a Regioni ed enti locali uomini e mezzi per controllare e riscuotere i propri tributi? È disposto a formare e ad aggiornare a proprie spese il personale amministrativo preposto agli uffici del fisco? È disposto a creare una magistratura tributaria per garantire al cittadino contribuente di potersi difendere in una posizione di parità dal fisco?

Sono tutte domande ad oggi senza risposta, perché, di fronte ad una legge che detta solo principi generali, non si è in grado di fornire dei dati sugli effetti finanziari della riforma, né sul grado di maggiore responsabilizzazione della classe politica e, più in generale, della classe dirigente.

Ciò che noi temiamo nel Mezzogiorno d'Italia non è il federalismo in sé, che anzi può essere qualcosa di estremamente positivo, perché incentiva all'assunzione delle responsabilità in un rapporto molto più corretto tra il cittadino e le istituzioni. Quello che temiamo è l'attuale azione di Governo. Per dirla in soldoni, non vorremmo che fra due anni ci dovessimo trovare con i decreti attuativi del federalismo fiscale, con i fondi FAS dirottati altrove e addirittura con i fondi comunitari - che dovrebbero essere destinati alle Regioni dell'obiettivo convergenza - dirottati nelle Regioni del Nord, nel qual caso a noi rimarrebbe semplicemente il federalismo fiscale con tutte le sue tasse.

In conclusione, su questo disegno di legge c'è da dire una cosa in termini squisitamente politici. C'è veramente da togliersi il cappello di fronte agli amici della Lega e al ministro Calderoli, che è stato un ottimo Ministro in questo senso, in quanto è riuscito a portare avanti l'obiettivo politico che la Lega si è posta da 25 anni a questa parte, com'è stato correttamente ricordato. Sono stati bravissimi a portare avanti quell'obiettivo e a conseguirlo in un momento particolare della vita politica italiana. È un obiettivo che fa onore agli amici della Lega, anche se da parte mia non è condiviso nei contenuti, almeno fino ad ora. C'è soprattutto un dato politico di particolare rilievo, secondo me. Oggi la Lega riesce a dare all'Italia - ormai l'Italia delle Regioni - un assetto federale. In questo senso, oggi la Lega si pone come partito di rilievo nazionale, non più relegato soltanto nella macroregione del Nord, ma partito che legittimamente si può estendere su tutto il territorio nazionale, in quanto immagina un'Italia federale.

È su questa Italia federale, da costruire realmente nei contenuti, che in futuro si può lavorare. Oggi però questo provvedimento non è da me condiviso nei contenuti, anche se con grande attenzione guarderemo ai percorsi che la Lega seguirà nell'assetto di un'Italia federale, che rappresenta il grosso risultato politico che quel partito giustamente può portare a casa.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Luca. Ne ha facoltà.

DE LUCA (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, il federalismo è una riforma che deve realizzare l'uguaglianza vera degli italiani, dal Nord al Sud del Paese. Traguardo ambizioso, che si raggiunge, nel pieno rispetto del nuovo Titolo V della Costituzione varato nel 2001 dal centrosinistra e approvato poi dal *referendum* popolare, inquadrando il federalismo in una cornice fiscale equanime, senza disparità tra le varie aree del Paese. Il che vuol dire attuare un equilibrio

tale da scongiurare il rischio che le Regioni a più bassa capacità fiscale abbiano perdite più consistenti. In questo modo - e il PD ha più volte manifestato la propria contrarietà ad un'ipotesi del genere - l'applicazione del Titolo V della Costituzione si configurerebbe come una punizione nei confronti delle comunità residenti nei territori regionali più deboli. E invece bisogna tornare alla Costituzione e recuperare il principio di uguaglianza dei cittadini, sancito dall'articolo 3, per garantire la coesione del Paese e rafforzare l'unità nazionale.

Ancora, sempre nel quadro dell'attuazione del Titolo V della Parte II della Costituzione, occorre recuperare l'articolo 119, in base al quale «la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante».

Il federalismo va inquadrato nell'ottica di una riforma costituzionale complessiva, nella quale venga dato grande rilievo alle autonomie locali, in una logica di perequazione fiscale e tributaria. Bisogna puntare sulla presenza forte dello Stato mediante un rapporto più stretto tra istituzioni centrali e periferiche, assunto che la perequazione finanziaria tra Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni deve necessariamente essere in capo allo Stato per evitare che sul piano dei tributi risultino avvantaggiate le Regioni più forti. Decentrare e trasferire i poteri verso il basso può risultare decisivo per il futuro del Mezzogiorno, con una conseguente maggiore assunzione di responsabilità da parte delle classi dirigenti del Sud.

Il federalismo, se ispirato a principi di equità, può contribuire in misura determinante a risollevarle le sorti del Sud, evitando che affondi nelle sabbie mobili della criminalità, che ha a disposizione risorse ingenti per controllare l'economia dei territori. Anche per questo, soprattutto in materia fiscale, occorre passare dalla spesa storica alla spesa standard, ma gradualmente e sul piano dei fatti, con un triennio preventivo per recuperare il ritardo del Sud rispetto alle aree più sviluppate del Paese.

Destano più di qualche preoccupazione i dati SVIMEZ, che prevedono che con l'attuale disegno di legge del Governo vi sarà uno spostamento di risorse per un miliardo di euro dal Sud al Nord del Paese. Altro che politica per il Mezzogiorno da parte del Governo Berlusconi! Per questo non può non confortarci l'approvazione alla Camera della mozione dell'onorevole Franceschini, che prevede un allentamento del Patto di stabilità interno per consentire agli enti locali di sbloccare fondi disponibili per il pagamento di opere già realizzate, cantierate o programmate. In tal modo, si darà un po' di respiro, soprattutto agli enti locali del Sud, che devono fare i conti con tagli sempre più consistenti.

Il Governo a parole celebra le bellezze del Sud e raccoglie consensi nel Mezzogiorno, ma nei fatti sottrae al Sud sempre più risorse, decurtando il fondo FAS, quasi che il Sud, con le sue enormi potenzialità, solo parzialmente espresse, non fosse parte integrante del sistema Paese.

Con questa mentalità il federalismo non ha senso, se non quello, in verità assai poco democratico, di acuire le differenze e allargare le distanze tra aree più efficienti e aree meno efficienti del Paese. Per questo, in una logica di federalismo equo e perequazione tributaria, Regioni e Province a Statuto speciale vanno inserite in un regime ordinario.

Infine, la delega dell'attuazione che viene assegnata al Governo ci deve far riflettere, perché dovrebbe essere attribuita ad una Commissione interistituzionale (composta da senatori, deputati e rappresentanti di Regioni, Province e Comuni) e non essere una delega senza possibilità di controllo preventivo e di verifica costante. In questo modo si realizza il coinvolgimento necessario a rendere il federalismo una riforma del Paese per tutto il Paese, senza zone franche, aree favorite e aree svantaggiate. Credo sia questa la lezione della modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione. Con l'approvazione del federalismo fiscale possiamo avere un Paese equo, dando al Mezzogiorno l'opportunità di una straordinaria risorsa, che non è solo per il Mezzogiorno ed il Mediterraneo, ma per l'intero Paese. In un contesto europeo allargato, solo così possiamo affrontare le sfide globali e planetarie che oggi il nostro Paese e l'Europa intera hanno di fronte. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Franco Paolo. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo (LNP). Signor Presidente, signori del Governo, colleghi senatori, l'inizio del percorso parlamentare sul federalismo fiscale è coinciso con i momenti più virulenti della crisi economica e finanziaria che ancora lacerava il mondo intero e che, salvo flebili segnali, non intende mostrare segni di inversione di tendenza.

Proprio in quei momenti alcuni commentatori delle vicende socio-politiche del Paese levarono le loro voci accusando Governo e maggioranza parlamentare di superficialità: scompaiono i posti di lavoro, dicevano, e il Parlamento si dedica al federalismo fiscale, anziché pensare all'occupazione, alla famiglia, ai nuovi emarginati.

Una cultura, questa, che è la medesima che ha condotto il Paese sull'orlo del baratro finanziario negli anni del debito pubblico, del pensiero dell'oggi al di sopra di ogni cosa, dell'insofferenza rispetto a comportamenti virtuosi.

Uno dei pericoli più presenti nelle aziende che affrontano un lungo periodo di crisi consiste nella facile e miope soluzione che tende a contrarre le risorse per gli investimenti allo scopo di sostenere le spese correnti. Se il fenomeno si protrae nel tempo l'azienda si emargina dal mercato perdendo competitività in innovazione, tecnologia, qualità, spazi commerciali. L'Italia è un'azienda in crisi perché non ha saputo rinnovare nel tempo il proprio capitale investito, o lo ha fatto solo parzialmente. Naturalmente non si tratta della sola crisi economica di cui sto parlando, che non riguarda, comunque, che una parte del Paese: il pubblico impiego, ad esempio, non ne risente. Si tratta del sistema nel suo complesso, composto da capitale istituzionale, da legislazione corrente, da organismi pubblici, dalle relazioni economiche e fiscali, dai servizi, dall'economia, dal tessuto sociale, dal contesto ambientale.

La legge sul federalismo fiscale, alla quale dovranno seguire Carta delle autonomie e riforma costituzionale dello Stato in senso federale, rappresenta un investimento ineludibile che, al contrario di quanto sostenuto dalle immote cassandre conservatrici, rimodella i rapporti fiscali tra Stato, autonomie, cittadini secondo il principio della responsabilità. Se il federalismo fiscale fosse stato in vigore all'inizio degli anni Ottanta sicuramente non dovremmo oggi, in questo periodo di crisi, fronteggiare l'emergenza correndo con le mani legate dietro alla schiena, a causa di un debito pubblico che supera i 1.700 miliardi di euro ed una spesa pubblica che rappresenta circa il cinquanta per cento del PIL.

Come tutti gli investimenti anche il federalismo fiscale non potrà esplicare i propri effetti precisi e specifici che lo contraddistinguono, immediatamente; ma il fatto che sulla qualità del progetto e sugli obiettivi da raggiungere ci sia stata una convergenza parlamentare di amplissima portata, quasi sconosciuta nella storia repubblicana, offre al Paese un segnale importantissimo.

Colleghi, abbiamo saputo volare un po' più in alto rispetto alle questioni dei costi della *buvette*, e va dato atto e merito di ciò a tutte le forze politiche che vi hanno contribuito. Che di questo segnale sia innegabilmente promotore ed artefice un movimento politico autonomista e federalista come la Lega Nord, che rappresenta i cittadini di una parte del Paese, sta a significare che quando si fanno delle scelte politiche di grande valore e che danno attuazione alla propria profonda coscienza del bene comune, si guarda al futuro senza alcuna reticenza, senza pensare di essere o non essere masochisti; senza, come dicevo all'inizio, lo sguardo miope sull'oggi.

Da domani il Paese, grazie alla legge sul federalismo fiscale, sarà diverso, inizierà un percorso virtuoso, complesso ed articolato, che coinvolgerà la responsabilità degli amministratori locali, che aggredirà la mole della spesa pubblica, che guiderà cittadini ed imprese verso un ruolo attivo e attento nei confronti della pubblica amministrazione. È quello che ci hanno chiesto i cittadini col voto di un anno fa e che chiedono a piena voce ancor più oggi; ma ancor più è quello che chiedono i cittadini del futuro, magari non ancora nati, o i bambini o i giovanissimi, tutti quelli che saranno costretti a portare sulle proprie spalle l'inefficienza del passato se non avremo la forza e il coraggio di completare in tempi accettabili il percorso iniziato nel 2001 con la riforma del Titolo V, che continua oggi con il federalismo fiscale, che deve proseguire incidendo profondamente nell'architettura delle istituzioni. (*Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Amato*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Amato. Ne ha facoltà.

AMATO (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione ha generato un ampio e costruttivo dibattito in Parlamento e nel Paese, anche grazie al coinvolgimento dell'opposizione. Il tenore e la portata di tale provvedimento ha infatti imposto una riflessione politica e culturale, che va dalla revisione della contabilità dello Stato alle riforme del sistema degli enti locali, dalla ridefinizione del concetto di solidarietà tra i territori all'introduzione del tema di una riforma istituzionale e costituzionale.

Con questo atto il Governo ha deciso di affrontare la pericolosa inerzia del *trend* del deficit pubblico e dell'evasione fiscale, varando una riforma che, a partire dagli aspetti fiscali e amministrativi, ha l'ambizione di porre le premesse di una compiuta trasformazione in senso federale del sistema istituzionale italiano. Il federalismo fiscale si propone perciò quale primo tassello di una nuova fase costituente, che potrà svilupparsi in modo analogo a quanto avvenuto sul piano delle istituzioni comunitarie, dove, partendo da elementi economici e finanziari come l'introduzione dei parametri di Maastricht prima e l'unità monetaria poi, ci si è posti l'obiettivo di una vera e propria Costituzione capace di rispecchiare l'evoluzione avvenuta nella politica e nel costume dei popoli europei. Una nuova fase costituente del resto ineludibile, perché conferendo a Regioni ed enti locali una

rafforzata soggettività attraverso una più ampia capacità impositiva, il delicato sistema di pesi e contrappesi disegnato dalla Carta del 1948 andrà inevitabilmente erodendosi, perdendo viepiù efficacia.

L'intervento sulla Costituzione dovrà pertanto essere teso ad evitare la frammentazione diretta e indiretta dei centri decisionali, eventualità questa che comporterebbe ricadute nefaste sulla sintesi amministrativa necessaria ad un'adeguata capacità di Governo. Il federalismo fiscale presuppone, insomma, l'avvio di una nuova fase costituente, poiché semplificando il patto fiscale tra cittadini e livelli di Governo territoriale è impensabile mantenere un impianto costituzionale che contempla dalle 23 alle 29 materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni. In questo senso, lasciare inalterato il Titolo V vanificherebbe infatti i caratteri di effettività e responsabilità introdotti in maniera esplicita dalla presente legge delega. Siamo perciò di fronte ad una vera e propria rivoluzione che trasformerà un sistema centralizzato, e sostanzialmente irresponsabile nel suo fondarsi unicamente sulla spesa storica, in un sistema articolato, modellato dal criterio di costi e fabbisogni standard, i cui meccanismi premiali per Regioni ed enti locali virtuosi saranno oggetto di positiva competizione tra territori.

Bisognerà tendere ad un ottimo per garantire, non solo sulla carta, una sorta di tetto fiscale tra tributi locali e nazionali, al fine di non oltrepassare un dato limite (che potrebbe essere, ad esempio, quello del 40 per cento), oltre il quale il Paese sarebbe condannato alla crescita zero. Allo stesso modo, sarà opportuno stabilire con precisione competenze in materia di interesse locale, provinciale, regionale e nazionale e vigilare in sede di Commissione bicamerale affinché tale ripartizione sia rigorosa, onde scongiurare quella moltiplicazione di fattori di spesa pubblica che finirebbe per aggirare i parametri imposti dal concetto di costi standard. È una sfida, colleghi, difficile e pur necessaria, ma viste le innovazioni introdotte durante il passaggio parlamentare del testo in esame possiamo dirci ottimisti circa un equilibrato e sostenibile processo transitorio.

Da senatore toscano vorrei poi testimoniare la mia soddisfazione per l'inserimento di Firenze tra le aree metropolitane previste da questa legge. L'introduzione di un nuovo livello di governo, sostitutivo delle Province come appunto l'area metropolitana, se non significherà automaticamente più risorse per il territorio fiorentino si tradurrà comunque, se ben recepita, in strumenti e procedure più efficaci per affrontare quelle sfide dello sviluppo, non sempre colte dalla classe amministrativa locale. Penso in particolare al nodo delle infrastrutture di comunicazione e di servizio, che strozzano lo sviluppo urbano ed economico della mia città. Tuttavia a Firenze, ministro Calderoli, non basta un'area metropolitana: lo dico qui, in sede di approvazione di un testo di legge che configura obiettivi di perequazione e solidarietà e che formalizza la legge per Roma Capitale.

Dopo i codici speciali per Roma e Venezia, l'implementazione della città metropolitana dovrà rappresentare il punto di partenza per arrivare ad uno statuto speciale di Firenze. Se dal punto di vista perequativo, il capoluogo toscano dà oggi allo Stato più della somma dei trasferimenti ricevuti, non si può continuare ad ignorare le speciali esigenze di una città di 300.000 abitanti, che si trova a ricevere ogni anno oltre 7 milioni di turisti. Per questo motivo ritengo opportuno prevedere un apposito progetto di legge dedicato a Firenze, organico e coerente, certo, con i principi del federalismo fiscale, ma capace tuttavia di affermare la specialità di questa città italiana che tra tante difficoltà ospita e custodisce circa un terzo dei tesori d'arte del mondo.

Vorrei, infine, concludere con una citazione dello storico americano Rossiter, che, a proposito dei *Federalist Papers*, scrisse: «Non c'è felicità senza libertà, non c'è libertà senza autogoverno, non c'è autogoverno senza costituzionalismo, non c'è costituzionalismo senza senso morale». Ebbene, credo che il percorso avviato oggi con una legge di riforma tributaria e amministrativa sia in grado di rinnovare non solo il sistema dei rapporti tra Stato e territori in maniera responsabile e solidale, ma anche lo spirito civico ed il senso morale del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mascitelli. Ne ha facoltà.

MASCITELLI (*IdV*). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, con la terza lettura del disegno di legge delega c'è la necessità, a partire da oggi, di evitare alcuni luoghi comuni per i quali il federalismo, di per sé e in quanto tale, debba essere considerato un punto essenziale obbligato per il riassetto istituzionale dell'Italia o una conquista per i governi locali che vengono chiamati a nuove funzioni. È necessario partire da un punto semplice, che è anche il dato politico alla base di questo disegno di legge: tutto dipenderà da come la normativa delegata disciplinerà in dettaglio le misure applicative e insieme ad esse quelle di controllo e quelle sanzionatorie.

Siamo d'accordo che un aspetto positivo del disegno di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione consiste nell'introdurre un sistema di responsabilizzazione delle Regioni e degli enti locali; infatti, non può funzionare bene un sistema nel quale, da un lato, c'è una diversità di

soggetti interessati alla spesa e non corresponsabili delle entrate e, dall'altro, un solo soggetto, il Governo nazionale, tenuto a garantire l'equilibrio del bilancio complessivo. In questo contesto di deresponsabilizzazione che, diciamola tutta, è stato voluto e tollerato da un'intera classe politica degli ultimi decenni, ben venga allora un sistema nel quale chi propone una spesa debba indicare anche le entrate, affermando il principio della corrispondenza tra compiti da assolvere e risorse disponibili.

Sgombriamo però il campo anche da un altro luogo comune generalizzato - lo dico agli amici della Lega - che vede un Sud spendaccione che succhia risorse, e un Nord efficiente a cui esse vengono tolte.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 11)

(Segue MASCITELLI). I pochi dati disponibili mostrano una realtà diversa: la spesa *pro-capite* delle Regioni meridionali è inferiore di diversi punti rispetto a quella delle Regioni settentrionali, mentre la pressione tributaria riferita a tributi erariali e addizionali regionali risulta in diverse Regioni del Sud pari o superiore a quella del Nord. In parole semplici: al Sud si spende meno e si tassa ugualmente.

Riteniamo, signor Ministro, al di là dei toni solenni, che sarà possibile giudicare compiutamente questa riforma solo quando se ne vedranno i risultati concreti; solo quando potremo constatare se saranno evitati i rischi, paventati da molti, di trovarci con più tasse, più spesa, più debito pubblico, più conflitti dentro la pubblica amministrazione. Il parametro essenziale per noi dell'Italia dei Valori, con il quale valuteremo questo disegno di legge, sarà soltanto quello del pragmatismo, cioè la verifica costante e continua se esso semplicemente funziona. Lo abbiamo dimostrato con il nostro precedente voto di astensione al Senato e favorevole alla Camera, perché è evidente che la convergenza - e lo dico al ministro Calderoli al quale ci lega un rapporto di stima e simpatia - si ha quando si è d'accordo sul merito, senza confondere ruoli e conservando inalterate le distinzioni tra maggioranza e opposizione.

Questo, tra l'altro, vale anche per il contrario: chi dissente - e noi dell'Italia dei Valori dissentiamo spesso - non si oppone, come si vuole far credere, al sistema, bensì ad un singolo provvedimento, ad un singolo disegno di legge, ad una singola riforma.

Occorrerà da parte di tutti i colleghi pragmatismo, perché il disegno di legge sul federalismo ha un impianto estremamente complesso. Lo ha più volte ricordato lo stesso Ministro dell'economia: 12 tributi, 5 soggetti della riscossione, 2 fondi di sussidiarietà, 11 principi e criteri generali, 8 tipi di procedure attuative, varie commissioni e livelli decisionali. Pragmatismo, perché non c'è dubbio che per l'introduzione e l'attuazione del federalismo fiscale questo sia, se non il momento peggiore, certamente quello più delicato per le conseguenze ancora non prevedibili e di lungo termine della crisi economica. Ci saremmo aspettati che il Governo fosse consapevole che prima della sperimentazione di ampie convergenze sul federalismo fiscale sarebbe stato utile per tutti convergere sull'analisi della crisi e sulle risposte da dare con le decisioni che sono nelle facoltà del Governo. Proprio ora che lo stesso Governo è stato chiamato a rivedere radicalmente le previsioni che ha comunicato alla Commissione europea ai fini del Patto di stabilità, come si è visto nella Nota informativa 2009-2011 trasmessa a febbraio alle Camere, che ha rivisto in senso peggiorativo la percentuale di crescita del PIL nel 2009 e di seguito le stime del deficit e del debito pubblico.

Non c'è bisogno qui di ricordare che uno dei pochi studi in materia di costi di un sistema federale fu fatto proprio durante uno dei Governi Berlusconi, che parla di 100 miliardi di euro di allora. Restiamo però ai dati di oggi sulle spese di funzionamento della messa a regime del sistema federale: tenendo fermo da un lato il parametro dell'invarianza fiscale e dall'altro gli indicatori sulle prestazioni, le Regioni potrebbero essere chiamate, dopo il periodo di transizione, a tagli tra gli 11 e i 16 miliardi, con effetti simili anche per Province e Comuni.

Nel corso dell'*iter* legislativo noi dell'Italia dei Valori abbiamo chiesto correzioni e soprattutto chiarimenti. Non ci sono ancora del tutto chiare le conseguenze che determineranno sul piano economico e sociale due delle parole chiave della riforma, costi standard e perequazione, che al momento appaiono due tecnicismi dietro cui si possono nascondere diverse insidie.

Il finanziamento degli enti locali avverrà attraverso il costo standard che paga solo i servizi, mentre quello storico premiava spesso le inefficienze; ma ben difficilmente il costo standard potrà, per i dati necessari a costruirlo nel tempo, aiutare da solo il problema della spesa pubblica, ossia gli sprechi e le inefficienze. Allo stesso modo, la perequazione nasconde i dubbi di molti rispetto ad un'equa redistribuzione delle risorse nei diversi territori del nostro Paese, perché la perequazione, quantunque perfettibile, non può essere volta a realizzare parità di trattamento dei cittadini delle diverse realtà territoriali, in quanto l'ordinamento autonomistico è per sua natura diversificato. Con

i decreti di attuazione poi si dovrà fissare con precisione entità e qualità dei tributi da assegnare a Comuni, Province e Regioni; non ci si può limitare soltanto a compartecipazione al gettito dei tributi erariali, perché di fatto si favorirebbe il ripristino della finanza derivata e il ritorno della spesa storica.

Il nostro pragmatismo ci porta quindi a considerare che il disegno di legge all'esame è per il momento un modello teorico condivisibile, fatto di ipotesi, di principi, di combinazioni tributarie, finora senza cifre né percentuali. Allora le questioni che riteniamo essere ancora aperte sono di carattere formale e sostanziale: tra le prime la più importante è quella relativa agli spazi che il Governo darà nei fatti ai poteri della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo, prevista dall'articolo 3.

Infatti, se è vero che il concorso del Parlamento nell'emanazione di una legge delega si limita essenzialmente al varo della legge delegante e che con i decreti delegati, propri del Governo, il Parlamento non può recuperare ciò che ha concesso nella delega, deve essere altrettanto chiaro che a questa Commissione vanno di fatto riconosciute ed assegnate funzioni vere e reali di compartecipazione alle scelte e non soltanto un ruolo consultivo. Sui punti sostanziali è necessario resti fermo l'impegno che l'inizio dell'attuazione della riforma federale vada di pari passo a quella della Carta delle autonomie locali, nel cui ambito devono essere riportati gli articolati con contenuto ordinamentale, in modo che il federalismo sia una parte di un disegno più ampio di riforma delle istituzioni.

Da parte nostra, signori rappresentanti del Governo, è legittimo che restino alcune perplessità, perché vi è un problema di fondo che non va sottovalutato e che sta nella contraddizione tra i programmi federalisti del Governo e la logica centralista di molte scelte politiche fatte dalla maggioranza. Al riguardo l'elenco è lungo: l'insufficiente compensazione del minor gettito ICI ai Comuni; il blocco dell'autonomia impositiva per gli enti locali; i tagli ai trasferimenti erariali; una manovra finanziaria restrittiva, tanto che l'ANCI ha lanciato l'allarme che otto Comuni su dieci in Italia rischiano di non rispettare il Patto di stabilità interno nel 2009; i famosi contestati trattamenti di favore per alcune realtà amiche, tra cui i fondi straordinari per Catania e Roma e l'esenzione di quest'ultima dal Patto di stabilità. Sono tutte misure che rappresentano veri e propri strappi, che tolgono credibilità alla reale volontà della maggioranza di fare del federalismo fiscale qualcosa di più di un semplice manifesto elettorale per i prossimi appuntamenti.

Riteniamo necessario, considerate le esigenze del Paese, che da questa riforma nasca un quadro più coordinato e coerente della finanza locale, che migliori davvero l'efficienza e soprattutto la trasparenza della spesa sul territorio e che si rafforzi l'autonomia locale, in particolare dei Comuni, in un quadro di accresciuta responsabilità. Da questo punto di vista - e solo da questo - esprimeremo le nostre valutazioni sulle azioni future del Governo. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Spadoni Urbani. Ne ha facoltà.

SPADONI URBANI (PdL). Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, intervenendo il 20 gennaio scorso in occasione della discussione su questo stesso disegno di legge delega in materia di federalismo fiscale, ebbi a dire che esso rappresenta un atto dovuto nel lento, ma ineludibile processo di attuazione di quella parte della Costituzione che disegna la Repubblica italiana come Stato regionale.

La legge delega, che sarà di qui a poco licenziata dal Senato in terza e definitiva lettura, rappresenta un buon elaborato. Ritengo che la presente versione meriti un credito particolare in tema di tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, assistenziali e scolastiche. Ciò consente di poter affermare che in tutto il Paese resterà correttamente garantita l'eguaglianza nella fruizione di tutti i diritti esigibili in forza del novellato testo dell'articolo 117 della Costituzione.

L'*iter* parlamentare e le istanze istituzionali recepite costituiscono la prova dell'archiviazione di quelle logiche intese ad ingigantire le differenze e le diversità etnico-territoriali, in perenne e costante violazione dell'unità nazionale stabilita dai precetti costituzionali. Mi pare che, senza la pretesa di essere un costituzionalista (perché in effetti non lo sono), nella legge che oggi verrà licenziata sia stato espressamente assicurato un giusto rilievo alle conclusioni cui era pervenuta la Consulta in tema di applicazione concreta dell'articolo 119 della Costituzione.

Si è evitato, cioè, di contravvenire alle indicazioni in tema di riparto delle competenze e si è accolta la linea costituzionalista intesa a tracciare le caratteristiche di un sistema di finanziamento imperniato sul ruolo perequativo di tipo verticale, a cui viene chiamato lo Stato. Si attenuano così le differenze territoriali, mediante l'attribuzione di una maggiore disponibilità di dotazioni finanziarie ordinarie.

Il lavoro che abbiamo svolto qui in Senato, in prima lettura, ha prodotto i suoi effetti anche nelle fasi successive, sino a stimolare le consistenti modifiche emendative intervenute alla Camera dei deputati. I colleghi deputati hanno accresciuto l'autonomia impositiva delle Regioni e hanno modificato il finanziamento delle funzioni non essenziali e amministrative. Voglio sottolineare in modo speciale le norme che introducono l'opportunità di prevedere - in sede di decreti legislativi - adeguate forme premiali per quegli enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di contrasto dell'evasione fiscale. Ritengo positivo, poi, l'aver attribuito significativi poteri alla Commissione bicamerale, competente ad esaminare preventivamente i successivi decreti delegati attuativi del federalismo fiscale.

In termini di funzionamento questo federalismo poggerà anche sulla individuazione dei cosiddetti obiettivi di servizio che, in stretta simbiosi con i costi standard, costituiranno gli elementi di base sui quali calcolare l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, sociali e dell'istruzione. La perequazione esclusivamente verticale avrà come conseguenza di gravare sulla fiscalità generale. In tal modo la sussidiarietà fiscale diviene lo strumento per far emergere le caratteristiche territoriali produttive e instaurerà la cosiddetta manovrabilità fiscale, quale elemento di flessibilità del prelievo tributario correlato al programma complessivo di sviluppo economico della comunità locale interessata.

Gli ingenti deficit regionali, che allungano la propria ombra anche su questa nuova legislazione, non si potranno più impunemente produrre perché i cittadini male amministrati se ne accorgerebbero ben presto, essendo chiamati al loro livellamento. La scelta di un federalismo solidale e compatibile, tuttavia, mette il Paese al riparo dai guasti di un federalismo esasperato, perché è finalizzata a ricercare il giusto equilibrio tra efficienza e trasparenza delle prestazioni e la solidarietà.

Tuttavia cambieranno molte cose, alcune già visibili nell'immediato. Per esempio, non esisteranno più i trasferimenti di risorse statali verso le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni, fatto salvo quanto previsto dalle norme transitorie. Né esisterà più il concetto di spesa storica, sostituito da quello del costo standard. Rispetto, poi, alla critica più volte sentita sull'indeterminatezza dei costi, basterebbe richiamare l'intervento del 21 gennaio scorso del ministro Tremonti, quando descrisse il nuovo federalismo come un sistema olistico, complesso come quello del corpo umano. Tuttavia, vorrei anche osservare che l'importanza storica della svolta federalista per il nostro Paese assume le caratteristiche di una scelta profondamente politica. Il federalismo fiscale, per tutti i partiti, è un atto obbligato di rispetto della volontà popolare, nonché condizione ineludibile per rilanciare sul piano dell'efficienza amministrativa molti enti locali e Regioni, rispettandone le singole identità.

È una sfida da vincere, senza cedere alle sclerosi ideologiche, con possibilità di correzioni che potranno essere necessarie anche nel lungo periodo. Abbiamo scelto non a caso un federalismo solidale, per rendere tutta l'Italia più moderna, più unita, più europea. *(Applausi del senatore Zanoletti).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mauro. Ne ha facoltà.

MAURO (LNP). Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, oggi con l'approvazione del disegno di legge in esame si chiude un'epoca, si chiude una fase di centralismo ed assistenzialismo che ha caratterizzato parecchi decenni della vita del nostro Paese. A partire dagli anni '90 si è avviato un ampio processo di riforma istituzionale, volto alla realizzazione di uno Stato federale. Questa spinta al cambiamento era dettata soprattutto dalle esigenze della nostra gente, che domandava maggiore efficienza nei servizi pubblici e maggiore controllo sulle scelte politico-amministrative, ma, soprattutto, voleva uno Stato più moderno e vicino ai contribuenti con un fisco giusto ed equo. *(Brusio).*

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, non siamo moltissimi in Aula, ma ciò nonostante il brusio è alto.

MAURO (LNP). Si è quindi cominciato un processo che ha portato ad un significativo decentramento amministrativo e si sono assegnati importanti tributi alle amministrazioni locali; purtroppo, però, non si è affrontato adeguatamente il tema del federalismo fiscale. Sul nostro Paese ancora oggi grava il peso del notevole ritardo nell'attuazione delle riforme federali, ritardo che ha portato inevitabili ricadute sulla capacità di spesa delle Regioni e degli enti locali. La mancata attuazione del federalismo fiscale ha di fatto prodotto una situazione di stallo, dovuta soprattutto all'incertezza dell'attribuzione agli enti delle risorse ed alla presenza di un sistema regionale di redistribuzione

delle risorse fortemente sperequato, basato sostanzialmente sulla spesa storica e non sulla virtuosità amministrativa.

Ciò non ha favorito la responsabilizzazione dei governi locali e l'autonomia degli enti periferici: si è finito per premiare chi più sprecava, mentre si penalizzava chi era efficiente. Questa situazione ha creato un debito pubblico elevato e che tanto più oggi, con la crisi economica in atto, non è più sostenibile. È ora di cambiare, bisogna premiare chi fa bene e punire chi sperpera. Questo provvedimento va finalmente in quella direzione, prevedendo che si superi l'attuale sistema basato sulla finanza derivata, ispirato al criterio della spesa storica, per arrivare ad avere invece un sistema pubblico che sia efficace ed efficiente.

Importante è anche la previsione che vengano premiati quegli enti che ottengono risultati positivi in termini di lotta all'evasione e all'elusione fiscale, creando un collegamento diretto tra reperimento delle risorse pubbliche e gestione della spesa. Si rafforza sempre più sia il controllo degli enti sui contribuenti, sia il legame tra gli amministratori e i cittadini, che sono in grado di valutare meglio se l'entità delle tasse pagate giustifichi o meno la qualità dei servizi erogati. Ciò porterà sicuramente ad un significativo risparmio, perché gli amministratori pubblici, responsabilizzati, dovranno necessariamente essere più accorti nella gestione della finanza pubblica.

Purtroppo finora si è assistito solo ad una realtà in cui non si premiava chi lo meritava: le Regioni virtuose, ad esempio, si trovano costrette ancora oggi a dover rispettare vincoli rigorosi del Patto di stabilità e a finanziare ingenti flussi perequativi verso altre Regioni. Ma con questo provvedimento la situazione migliorerà. Il disegno di legge che approveremo prevede, infatti, un nuovo sistema di perequazione: un sistema alla tedesca, con riduzione delle differenze tra i territori, ma senza alterarne l'ordine nella graduatoria delle capacità fiscali fra prima e dopo la perequazione, limitandosi a ridurre i differenziali di risorse tra le diverse aree. Sono convinta che per favorire lo sviluppo di tutto il nostro Paese sia necessaria una solidarietà che superi la mera logica dell'assistenzialismo e che responsabilizzi i singoli amministratori.

A solo un anno dall'inizio della legislatura questo disegno di legge dà attuazione all'articolo 119 della Costituzione e si ispira ad un principio solidaristico, volto alla promozione della crescita e dello sviluppo delle singole realtà territoriali.

L'attuazione del federalismo fiscale è una riforma fondamentale per il Paese, condivisa al di là delle diverse posizioni politiche e chiesta a gran voce dalla nostra gente.

Personalmente sono particolarmente soddisfatta di come si è svolto il confronto ed il dialogo tra maggioranza e opposizione, a dimostrazione che quando si collabora si possono ottenere importanti risultati. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto a questo progetto e che hanno dimostrato che con il dialogo si possono fare le riforme e i cambiamenti di cui tutti abbiamo bisogno.

Signor ministro Calderoli, la nostra gente vuole le riforme. Noi le abbiamo inserite nel nostro programma elettorale e le stiamo realizzando senza divisioni. Soprattutto continueremo a farle per il bene del nostro Paese, facendo seguire alle parole anche i fatti. Dopo un lungo percorso di battaglie della Lega Nord Padania siamo finalmente giunti al traguardo: il federalismo fiscale sarà presto una realtà. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Incostante. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, il Partito Democratico ha lavorato sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, cioè del cosiddetto federalismo fiscale, al Senato, alla Camera e nelle Commissioni. Un lavoro che è partito dalla presentazione di un nostro disegno di legge e che ha visto apporti significativi, alcuni dei quali vorrei citare.

Innanzitutto, l'aver lavorato sull'obiettivo per la convergenza per quanto riguarda i servizi è una delle misure che favorisce il Mezzogiorno del Paese. In secondo luogo, vi è il coordinamento della finanza pubblica, che allinea finalmente la finanza pubblica tra enti locali, Regioni e Stato. Vi è, inoltre, il ruolo che abbiamo rivendicato della Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale, affinché il Parlamento monitori tutto il corso dei decreti legislativi attuativi. Il gettito della riserva di aliquota alla compartecipazione dei tributi erariali, con la priorità stabilita sull'imposta dell'IVA, è un'altra misura che favorisce o può favorire i territori a minore capacità fiscale. Abbiamo chiarito, inoltre, che la fiscalità di sviluppo, così come l'articolo 21 per quanto riguarda le nuove imprese, sia riservata alle aree sottoutilizzate. Abbiamo salvaguardato, infine, i fondi perequativi già destinati alla legge n. 549 del 1995.

Abbiamo approvato alla Camera un nostro emendamento, suggerito anche dal lavoro svolto dalla SVIMEZ, che prevede interventi organici, piani mirati e finalizzati di tipo pluriennale per il Mezzogiorno. Infine, ma non per ultimo, anzi per primo, nell'articolo 1 tra gli obiettivi della legge è dichiarato che uno degli obiettivi è quello del superamento del dualismo economico del Paese. Non

mi sembra una cosa di poco conto, ma di sostanza. Il Parlamento parla attraverso una legge al Paese, parla delle sue disuguaglianze, ma anche delle sue opportunità. Apre un canale di lavoro, un percorso da attivare proprio attraverso il pieno utilizzo di tutti - sottolineo di tutti - i commi dell'articolo 119.

Il Partito Democratico parla a un sistema Paese, ad una sinergia possibile tra Nord e Sud, senza la quale non sarà possibile né superare la crisi economica, né affrontare il vero sviluppo del Paese nella competizione globale, né tanto meno il tema delle riforme, se crediamo a queste come un processo sostanziale di innalzamento dei livelli civili, funzionali ed amministrativi di tutto il Paese. È una sfida di modernità che le classi dirigenti del Mezzogiorno possono raccogliere, devono raccogliere per quanto riguarda la responsabilità, la trasparenza, l'uso delle risorse, la qualità della spesa e l'efficienza dei servizi. È una sfida che tutto il Paese deve raccogliere e che questo Governo dovrebbe praticare, affinché i diritti di tutti i cittadini siano uguali dovunque essi nascano. Non quindi una legge per alimentare egoismi territoriali, non per scavare sulle disuguaglianze e nemmeno per lasciare tutto così com'è.

Ma la riforma suscita ancora molte preoccupazioni in tanti commentatori, in tante parti del Paese, in particolare nel Mezzogiorno, nelle aree a minore capacità fiscale. Eppure il Sud avrebbe potenzialmente da guadagnare in un processo di riforma che accompagni verso la responsabilità, verso livelli essenziali di prestazioni e di servizi che siano tenuti allo standard dei costi e dell'efficienza rispetto alle altre Regioni e rispetto all'Europa. E allora perché ancora queste perplessità?

Perché lavorare per questi obiettivi significa appunto investire sul sistema Paese, significa tener conto già da oggi delle disuguaglianze, delle diseconomie e lavorare per attenuarle.

Ma quali politiche strutturali sono state perseguite da questo Governo per il Mezzogiorno? Quale uso scellerato è stato fatto dell'unica risorsa disponibile, qual era quella dei fondi FAS, nell'ambito di una crisi economica che ancor più rischia di penalizzare certe Regioni? È questo che manca. Manca un'affidabilità della politica verso le aree del Mezzogiorno. Manca un'affidabilità di questo Governo verso il Mezzogiorno. È su questo punto che incalzeremo e continueremo la nostra battaglia. Manca una cornice generale nella quale rendere credibile una riforma di cui siamo convinti. Noi vigileremo e lavoreremo perché tutto ciò sia attivato anche nei percorsi che porteranno all'attuazione della legge delega.

Infine, ancora una questione. Non ci convince e non ci ha convinto il tema della Carta delle autonomie. Alcuni colleghi hanno ricordato che l'articolo 118 viene prima dell'articolo 119: non viene prima solo per una sequenza ordinamentale, ma anche per una sequenza logica, istituzionale. Se non si affronta il tema delle funzioni, della sussidiarietà, se non si eliminano sprechi, duplicazioni, centri di costo e di potere - e sottolineo al centro come in periferia - se non si tagliano e non si disboscano questi livelli, la riforma rischia di essere vacua, inutile e dannosa. È stato sottolineato anche in qualche intervento dei colleghi della maggioranza con riferimento al Mezzogiorno.

È una riforma nella quale il PD si impegnerà affinché l'articolo 118, la Carta delle autonomie, la riforma dei livelli istituzionali e una politica di rigore e strutturale verso il Mezzogiorno risultino fondamentali per completare, anche e non solo attraverso questo passaggio, un quadro di riforme istituzionali senza il quale nemmeno questa riforma sarà credibile.

È con queste perplessità, ma anche con questa sfida che continueremo ad incalzare il Governo. Pertanto il nostro voto sarà ancora una volta di astensione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nania. Ne ha facoltà.

NANIA (PdL). Signora Presidente, ora che il Governo, rinviando il tema del federalismo istituzionale e l'introduzione di una forma di Governo di tipo presidenziale, ha deciso di mettere in cantiere il federalismo fiscale con una legge delega, avverto il bisogno di dire parole chiare su una riforma che, se nell'immediato riguarda l'aspetto finanziario, costituisce in realtà l'ultimo anello di una catena, il Titolo V della Costituzione, non a caso fortemente voluto dalla sinistra.

Il federalismo di cui si tratta, infatti, costituisce secondo la mia lettura non solo una semplice novità di natura fiscale, ma l'ultimo passo di un radicale cambiamento che, se non accompagnato da altre riforme di struttura, alla fine giova fundamentalmente al sistema di governo locale della sinistra, che dinanzi alle possibili conseguenze delle grandi trasformazioni istituzionali portate dal consolidarsi di una cultura della democrazia governante, ha pensato bene di metterlo in sicurezza con opportune riforme di struttura e costituzionali.

È bene mettere subito le cose in chiaro: non ho alcuna obiezione di principio sul federalismo come attuazione del principio di sussidiarietà, un principio che peraltro risale alla dottrina sociale della

Chiesa, al riconoscimento dei corpi intermedi e all'importanza del procedere dal basso, dai singoli e dalle microcomunità. La mia obiezione riguarda la procedura e la convinzione che rappresenta un errore la decisione di non mettere mano contestualmente - dunque accanto, anche se separatamente - sia alle correzioni condivise del Titolo V, sia all'attuazione del federalismo fiscale, sia all'introduzione di riforme sulla forma di governo.

Perché la penso così? Perché sostengo che è preoccupante una riforma solitaria sul federalismo fiscale? Perché tutto il dibattito sul cosiddetto progetto di Lorenzago e sul *referendum* che ne è conseguito ha messo in evidenza che la riforma attuata del Titolo V ha di fatto scardinato l'assetto costituzionale della Costituzione del 1948.

Nello stesso progetto di Lorenzago, affrontandosi il problema del federalismo fiscale, con una norma specifica è stata rinviata la sua realizzazione a tre anni dopo l'entrata in vigore della riforma. Lo stesso Bossi dichiarò, il 23 agosto del 2003, intervistato dal «Corriere della Sera» sul punto, che un federalismo fiscale attuato subito, senza una riforma preventiva e organica della Parte II della Costituzione, poteva diventare una porta aperta verso la secessione.

Perché manifesto queste perplessità? Perché anche la sinistra, almeno a parole, per esempio con Bassanini, aveva denunciato le distorsioni del Titolo V. Nel libro «Salviamo la Costituzione italiana», di Dino Messina, così afferma Bassanini: «Bisogna ammettere che nel definire le competenze legislative concorrenti, dove il Parlamento fissa i principi fondamentali e le Regioni legiferano, agli autori della riforma del Titolo V è scappata la mano. È chiaro che materie come grandi infrastrutture, produzione, trasporti, distribuzione nazionale dell'energia e ordinamento delle comunicazioni dovrebbero essere di esclusiva competenza dello Stato». Bassanini aggiunge addirittura: «A mio avviso, alla riforma del Titolo V manca un altro elemento fondamentale comune a tutti gli Stati federali: la cosiddetta clausola di supremazia, la norma di principio per cui il Parlamento nazionale può sempre intervenire in qualunque materia di competenza delle Regioni qualora ciò sia richiesto da una serie di ragioni».

Ancora. Se così è, se il Titolo V andava aggiustato, migliorato, corretto nella disarticolazione della Carta del 1948, come mai la sinistra in questo contesto non parla più di ritoccare e rimettere a posto il Titolo V? Come mai dal dibattito sulle riforme è scomparso questo argomento? Secondo una tesi, nel 2001 il centrosinistra approvò il Titolo V per ragioni elettorali. È una tesi sostenuta peraltro anche da Giovanni Sartori, noto politologo sempre molto citato a sinistra, che appunto reputa grave la riforma del Titolo V. Infatti, intervistato su questo tema, afferma: «Si tratta di un peccato gravissimo della sinistra che, per guadagnare qualche voto presso la Lega e cercare di vincere le elezioni politiche del 2001, si lanciò in una riforma federale della quale il nostro Paese non ha alcuna esperienza e di cui non esiste alcun precedente, perché i Paesi federali funzionano in quanto nascono federali».

Ebbene, non sono d'accordo con Sartori su questa tesi: non credo che il centrosinistra abbia fatto quella riforma per togliere voti alla Lega. Non credo a questa tesi, che mi sembra anche un po' ingenua, perché - sono convinto di questo dato - la sinistra è stata sempre tarata sulla presunzione politica di una superiorità soprattutto sul tema costituzionale, tanto da pensarsi come partito egemone. La sinistra, infatti, ha lavorato - eccome! - da tempo per realizzare la riforma che poi ha introdotto nel 2001 nella nostra Costituzione.

Voglio citare tre esempi di carattere storico. Il primo mi riguarda personalmente. Sono stato eletto deputato nel 1987 e nominato membro della Commissione parlamentare per le questioni regionali presieduta all'epoca dall'onorevole Barbera.

Nel corso di un'audizione dell'allora ministro Amato (ricordo che la Lega ancora non esisteva nello scenario politico italiano, aveva il *senatur* eletto al Senato, ma non c'è traccia di proposte legislative della Lega in questo senso) si parlò in maniera esplicita esattamente delle riforme che nel 2001 sono state introdotte nel Titolo V, in particolare del famoso rovesciamento dell'articolo 117 (allora mi sorprese l'utilizzo di questa espressione).

Chi poi ha voglia, perché si interessa di queste cose, può leggersi gli atti della Commissione bicamerale De Mita-Iotti, quando ancora la Lega non aveva su questo tema delle proposte specifiche, perché le sue proposte erano ancorate a tematiche che rasentavano la secessione (come sappiamo). Ebbene, negli atti di quella Commissione si troveranno tutte le proposte che riguardano la cosiddetta *devolution*. Addirittura anche dal punto di vista terminologico, proprio nella relazione che riguarda una di quelle proposte, si fa riferimento alla necessità di "rivedere radicalmente i poteri dello Stato e di dislocare attraverso la devoluzione di competenze alle Regioni (...)".

Per non parlare delle proposte specifiche di dettaglio, che riguardano proprio l'atto finale della Commissione Iotti, laddove si parla della modifica dell'articolo 70 della Costituzione, introducendo la sovranità duale tra Stato e Regioni, e dell'articolo 117, introducendo la competenza di carattere

generale delle Regioni rispetto a quella tassativa e specifica dello Stato (il cosiddetto rovesciamento dell'articolo 117).

Ecco perché io sono convinto che la sinistra più lungimirante, consapevole di uno scenario nazionale caratterizzato - a causa di alcune trasformazioni che già si vedevano all'orizzonte - da un forte desiderio di democrazia governante che poteva di fatto incidere anche nel governo locale, alla fine si è adoperata per introdurre al momento opportuno un federalismo per cessione di poteri e fiscale, che di fatto - è questa la mia tesi - realizza due modelli socio-politico-istituzionali in grado di vivere autonomamente. Per cogliere il senso di ciò che sostengo, non bisogna mai dimenticare che la sinistra post 1948, non potendo entrare per ragioni internazionali nel Governo del Paese, ha fatto dell'amministrazione locale la ragione della propria sopravvivenza, inventandosi quel modello tosco-emiliano come termine di paragone con il Governo statale. Il Sessantotto ha fatto il resto. La sinistra infatti, sfruttandone l'onda, ha premuto per l'attuazione delle Regioni e di una serie di provvedimenti legislativi che - attraverso la costituzione di enti, sottoenti, strutture collaterali, consigli di istituto, comitati di gestione e di quartiere, agenzie, comunità, consorzi, rappresentanti sindacali - hanno determinato come effetto domino la nascita di un sottosistema politico-amministrativo in concorrenza e potenzialmente in conflitto con quello disegnato nella Costituzione.

Ecco perché, secondo me, la sinistra ha fatto saltare l'equilibrio costituzionale della Carta del 1948. E l'ha fatto saltare con dei passaggi molto semplici. Innanzitutto facendo saltare la sovranità del popolo, che si esercita - nella Costituzione del 1948 - attraverso l'articolo 70, con la potestà legislativa del Parlamento. Amici della sinistra che non seguite questi temi, sia ben chiaro che con la riforma del 2001 non è più così. Con la riforma del 2001 infatti - lo dice lo stesso Bassanini - è stata attuata una rivoluzione. Bassanini così afferma: "Il testo del 1948 era basato sull'idea che prima venisse lo Stato e poi le autonomie, mentre in quello del 2001 emerge l'idea per cui lo Stato è una istituzione della Repubblica, a pari dignità con Comuni, Province, aree metropolitane e Regioni".

E quando si parla di senso dello Stato o di Capo dello Stato, chissà a cosa ci si riferisce! E questa riforma il centrosinistra l'ha fatta da solo, modificando l'equilibrio unitario pensato dai costituenti del 1948. E c'è il franceschinismo di turno che invita Berlusconi a non fare riforme da solo, rispetto a coloro che hanno tracciato per primi questa strada!

Ma poi vi è un'altro degli aspetti più gravi della disarticolazione e della aggressione del Titolo V alla Costituzione ed è quello che riguarda l'attacco al regionalismo unitario che prevedeva una specialità di cinque Regioni, nella Costituzione del 1948, per ragioni di carattere storico, economico, sociale e geografico molto particolari. Con quella riforma, invece, le 20 Regioni sono tutte speciali e lo stesso ministro Brunetta, di recente intervistato, ha detto che con la riforma approvata dalla sinistra nel 2001 la specialità non ha senso.

Eh no, Brunetta: la specialità ha un ulteriore senso, perché quella riforma non soltanto ha abolito la specialità di carattere storico, ma ha inserito una doppia specialità di carattere economico, tant'è che nell'articolo 116 con quella riforma si è stabilito che ulteriori forme di autonomia possono chiedere le Regioni ai sensi dell'articolo 119 e cioè, colleghi, ai sensi delle risorse delle quali stiamo parlando. In altre parole: abbiamo una specialità di base ma, con quella riforma, le Regioni che hanno più risorse, ai sensi dell'articolo 119, possono chiedere di più allo Stato tra le materie di competenza esclusiva dello Stato ed anche tra le materie concorrenti.

Come dire che, certamente, questa specialità non la chiederà la Calabria, la Campania e neppure la Sicilia: la chiederà la Puglia. Siamo quindi arrivati ad una violazione esplicita dell'articolo 3 della Costituzione, tanto citato dalla sinistra, ove si afferma che la Repubblica si impegna ad evitare le condizioni di diseguaglianza economica, laddove con quella riforma la Repubblica protegge costituzionalmente le condizioni di ricchezza economica, consentendo a chi ha risorse, cioè a chi ha di più di avere ancora di più.

Ebbene, se questo è il clima nel quale è nata quella riforma ritengo che correggerla sia indispensabile rispetto a quest'ultimo anello della catena. Infatti, sostengo con forza che la sinistra di Governo, sfruttando l'impazienza leghista, ha posto in essere una *devolution* dinamico-finanziaria che aveva pensato da decenni, per mettere in cassaforte il proprio sistema di potere: il modello delle Regioni rosse ad alternanza zero, dove non è pensabile per l'opposizione di poter vincere e, come sappiamo, dove c'è alternanza zero non c'è democrazia, a meno di non ritenere che tutti gli scienziati stiano da una parte e tutti gli imbecilli dall'altra.

Ebbene, in questo contesto, di fronte ad una realtà di questo tipo, voglio dire con forza che anche se alcuni pensano che questo sistema possa giovare alla Lega non è così. Può darsi che Bossi lo pensi, che gli amici della Lega lo pensino. Ne dubito, anzi credo di no, perché il clima e lo sfondo sono diversi da quelli che nell'immediato dopoguerra consentirono la nascita delle Regioni rosse ad alternanza zero e la partita al Nord non è a senso unico come in Toscana o in Emilia-Romagna, ma è almeno a tre: PdL, Lega e PD, per non parlare dell'Italia dei Valori o dell'UDC.

In ogni caso, a parte i dubbi sulla possibile estensione dell'alternanza zero sul piano nazionale, ritengo che dobbiamo porre presto mano alla riforma del Titolo V, perché diversamente il federalismo fiscale è, come mi pare l'abbia definito una collega che mi ha preceduto, proprio l'ultimo passo: fatta una riforma dove al centro c'è il sistema di governo regionale, cosa mancava al modello toscano-emiliano? Mancavano le risorse. Con questo federalismo fiscale, apparentemente non condiviso o condiviso un po' sì e un po' no, ma sostanzialmente appoggiato, la sinistra raggiunge l'obiettivo storico, quello di esistere indipendentemente dagli equilibri nazionali e dal colore politico del Governo nazionale.

In questo contesto, trovo veramente impressionante quello che definisco il depistaggio istituzionale di coloro che ritengono che il nostro problema sia la deriva plebiscitaria. Di fronte alla tendenza della democrazia moderna e in particolare della democrazia italiana di trasferire poteri e risorse o verso l'esterno (Comunità europea e organismi internazionali) o verso l'interno, in direzione di una molteplicità di istituzioni, di enti, di luoghi e di poteri, da quello mediatico a quello economico, a quello finanziario, a quello istituzionale, alle Autorità di garanzia, a tutto ciò che rappresenta una democrazia sgranata in orizzontale, oggi, dopo sessant'anni, ancora si pensa che il problema della democrazia italiana sia questo: e se qualcuno, - il Berlusconi di turno, - si sveglia e diventa il dittatore del momento?

No! Ritengo - e lo voglio gridare con forza in questo Parlamento - che il problema non è più organizzare un assetto costituzionale contro qualcuno, come avvenuto nel 1948. Allora aveva senso perché si era in un contesto di democrazia centralista dove poteva anche capitare che qualcuno si illudesse o comunque si desse da fare per far deragliare la giovane democrazia italiana. Ma oggi il pericolo non è più che qualcuno si impossessi di qualcosa, il pericolo è che qualcosa se ne vada per conto proprio. Oggi il nuovo assetto costituzionale deve essere pensato contro qualcosa che può disgregarsi perché si perde il riferimento unitario.

Per questa ragione sostengo più *input* di sussidiarietà, di democrazia, di federalismo ma in un contesto in cui ci sia più *input* di decisione, cioè un Parlamento forte, Regioni forti attraverso il federalismo e vicino ai cittadini ed al tempo stesso un Governo forte. Solo in un contesto siffatto ritengo che si possa costruire ed avviare una nuova stagione costituente.

Per cui il mio sì alla legge delega è un sì con riserva. Se si dovesse trattare dell'ultimo anello di una catena che fa saltare l'equilibrio unitario della Costituzione del 1948 evidentemente revocherò il mio sì, per quanto modesto ed insignificante, a questa legge. Ma se sarà il primo atto di una nuova stagione costituente per costruire l'Italia di domani ovviamente sarò favorevole, come sempre, a riforme che vadano in direzione della responsabilità e del coinvolgimento dei cittadini. *(Applausi dai Gruppi PdL)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

AZZOLLINI, relatore. Signora Presidente, la mia replica sarà molto breve. Non posso che confermare quanto già ho detto nel corso della relazione introduttiva scritta che ho integrato con il mio intervento in Aula. Resta confermato l'impianto che già il Senato aveva licenziato in prima lettura. Sono accolte positivamente la gran parte delle modifiche che la Camera ha introdotto; modifiche che hanno ancora nella gran parte dei casi migliorato e specificato il testo. Il clima costruttivo che ha accompagnato questo disegno di legge è stato confermato anche dalla discussione generale in terza lettura. Una discussione che ha visto ancora alcune differenze tra l'impostazione della maggioranza e quella dell'opposizione, ma ha visto anche un riconoscimento reciproco della bontà del lavoro svolto.

Quindi ho tutta l'impressione che nel corso della votazione degli emendamenti le differenze rimarranno, ma altresì il reciproco riconoscimento del lavoro svolto sarà confermato. D'altra parte ho già detto, e lo confermo, che il testo oggi all'esame nella sua interezza è da noi considerato un ottimo punto di mediazione, di equilibrio e di riconoscimento della sostanza dei problemi emersi nel corso della discussione nelle Commissioni e in Aula. Dunque, credo che si possa accogliere anche la discussione di oggi come un ulteriore e positivo contributo. Penso che quando fra poco giungeremo alla discussione ed all'approvazione degli ordini del giorno si troveranno dei nuovi equilibri ancor più soddisfacenti, così da dare all'approvazione di questo testo un carattere di particolare positività.

Non entro nel merito delle questioni perché già sono state più volte affrontate, lo ribadisco, in tutte le sedi possibili. I senatori hanno già mostrato nei loro interventi di conoscere bene quanto si è discusso, quanto si è approvato e quanto non si è approvato, per cui non è necessario appesantire la mia replica.

Per tali ragioni, fermi restando i pareri che esprimerò sugli emendamenti e sugli ordini del giorno, credo di poter dire che il lavoro svolto ha ottenuto risultati apprezzabili. Credo che tale lavoro, pur nella differenza delle opinioni, costituisca un denominatore comune tra maggioranza e opposizione che fa ben sperare affinché la legislazione delegata sia prodotta nei tempi e con le modalità che si sono auspicati.

Vorrei fare un'ultima riflessione. Il ruolo del Parlamento in questa vicenda è stato esaltato. Il Parlamento ha lavorato bene: ha introdotto una normativa su cui si è riflettuto a lungo cercando di coinvolgere tutte le energie possibili e questo è certamente un ottimo risultato; ha inoltre introdotto (mi riferisco naturalmente alla Commissione bicamerale ed anche alle altre Commissioni), nella normativa dei controlli affinché la legislazione delegata possa ancor più tenere conto di tutto ciò oggi approveremo e introdurremo nell'ordinamento.

Per tali ragioni ritengo che il lavoro del Parlamento si sia qualificato non soltanto nella legge che approviamo oggi e nelle deleghe in essa contenute, ma anche nell'aver posto i presidi di una sua efficace azione nel corso della attuazione della legislazione delegata. Permettetemi di dirvi con soddisfazione che abbiamo raggiunto un buon punto di arrivo.

Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a tale lavoro. Vorrei anzitutto ringraziare il Governo, che ha dato un contributo approfondito, serio, scrupoloso e privo di pregiudizi. Vorrei anche ringraziare i colleghi dell'opposizione, a partire dal relatore di minoranza Walter Vitali e tutti gli altri colleghi (che non nomino perché sono tanti), che hanno contribuito in maniera molto seria alla stesura del testo. Ringrazio infine, naturalmente, i presidenti Vizzini e Baldassarri e tutti i colleghi della maggioranza, che ci hanno consentito con il loro voto di giungere a questo testo. *(Applausi dai Gruppi PdL. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Avendo il relatore di minoranza, senatore Vitali, rinunciato ad intervenire in sede di replica, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Signora Presidente, la mia non sarà una vera e propria replica perché intendo affrontare i quattro temi che sono stati posti e che sono ancora oggetto di una possibile valutazione. Alcuni di questi li abbiamo già affrontati in Commissione, ma credo sia il caso di affrontare gli appalti anche in Aula, poiché si tratta di temi che saranno a breve oggetto delle nostre valutazioni nel corso dell'esame di un altro provvedimento. Mi riferisco, in particolare, alla Carta delle autonomie.

Quest'ultima dovrebbe essere la risposta alla modifica del Titolo V del 2001 e quindi avrebbe dovuto subire un aggiornamento rispetto all'introduzione di concetti e di funzioni fondamentali trasferite, proprie, questioni che non erano mai state inserite nel nostro ordinamento e a cui è necessario dare una risposta. Credo, infatti, che rispetto a queste materie il "chi fa che cosa" sia assolutamente determinante.

Sono tre legislature che il Parlamento cerca di dare queste risposte inutilmente, attraverso uno strumento che è sempre stato quello della legge delega e che, allo stato attuale dell'arte - è una mia valutazione personale - rappresenta un tipo di proposta datata, che non corrisponde più alle esigenze e ai tempi che necessitano al Paese.

Dopo questi primi tentativi e riprendendo quelle che erano state le proposte delle passate legislature, d'intesa con il ministro Maroni, si è deciso di ritirare la proposta e di portare d'intesa anche con il ministro Fitto, una proposta non di delega, ma dispositiva. Si è deciso quindi di prendere, come si suol dire, il toro per le corna, e cercare di mettere in accordo Comuni, Province e Regioni, che fino ad oggi non hanno trovato questa intesa, visto che nel nuovo Titolo V abbiamo la definizione delle funzioni fondamentali, (lettera *p*), secondo comma, dell'articolo) (117), in capo allo Stato e alcune materie che sono contenute in quelle funzioni fondamentali oggetto, invece, di una competenza legislativa esclusiva della Regione, per cui questa sovrapposizione non ha portato a soluzioni condivise.

Ultimamente, ancorché in via informale, abbiamo provato a fare da promotori di questi incontri per riuscire ad arrivare a scrivere le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Regioni e risolvere questa contrapposizione; direi che, sotto questo aspetto, il risultato è estremamente vicino.

Tuttavia, anche se è molto importante il chi fa che cosa (chiedo su questo un attimo di attenzione), è stato oggetto di una serie di discussioni il se e quanto costa il federalismo fiscale e se non si correrà il rischio di ulteriori duplicazioni. A tal proposito, in maniera testarda e insistente, ho detto che tutto quello che doveva essere duplicato lo si è già realizzato. Quindi, non c'è questa possibilità. È tuttavia altrettanto evidente che se si sfugge dal concetto che per una funzione non può esserci che un unico soggetto, che sia ente o altro, a detenerla o svolgerla, abbiamo fallito il nostro

compito. Nel momento in cui io fotografo la situazione esistente, per ciascuna funzione ci sono - se va bene - tre o quattro soggetti che se ne occupano, in alcuni casi ancora di più. Pertanto, se vogliamo che il provvedimento sul federalismo fiscale abbia una sua razionalità e una sua coerenza dobbiamo intervenire sulle duplicazioni, sulle triplicazioni, sulle quadruplicazioni, e così via.

Tante volte ci si preoccupa di costi e quant'altro e poi, alla fine, l'interesse comune forse sfugge; l'importante è magari accelerare i tempi del voto. Invece, sono convinto che sia necessario procedere ad una soppressione di tutti quei soggetti intermedi che escono dalla nostra norma costituzionale, perché l'articolo 114 di essi non parla mentre è estremamente chiaro sui soggetti che costituiscono la Repubblica che sono Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, e l'articolo 118 attribuisce l'allocazione delle funzioni amministrative a questi livelli e a null'altri! *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL).*

Tutto il resto, che non sono questi soggetti, consorzi, BIM (bacino imbrifero montano), ATO (ambito territoriale ottimale), e quant'altro vanno soppressi perché sono fonte di spese inutili! E per far ciò sarà necessario il coraggio di tutti - lo chiedo alla maggioranza e all'opposizione - perché dietro ognuno di questi enti ci sono un Presidente, un consiglio di amministrazione, una serie di servizi, di uffici che costano, che pagano tutti e non si sa perché li paghiamo! Quindi, li si toglie! Ci sarà poi la difficoltà di individuare dove andare ad allocare tutte queste funzioni: esclusivamente agli enti citati dall'articolo 114, in forma singola o associata, tutto il resto non ha più senso di esistere.

Solo quando ad ogni ente, ad ogni livello di Governo, sarà stata riattribuita la funzione, solo allora si potrà razionalizzare quanto residua.

Sicuramente il problema dei piccoli Comuni va affrontato: siamo il Paese delle municipalità, dei campanili e ne sono orgoglioso; nessuno li vuole sopprimere, però non ha senso che esista un Comune di 35 abitanti con 12 consiglieri comunali e sei assessori. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL).* Da qui la necessità di rivedere quei numeri, di considerare e promuovere l'associazionismo, perché è altrettanto evidente che un campanile, un municipio con queste disponibilità e queste cifre non riesce neppure a realizzare e a fornire determinate funzioni. I numeri devono essere rivisti anche nei termini dei Comuni: è giusto che realtà di poche decine di migliaia di abitanti abbiano le municipalità piuttosto che altri soggetti e strutture che devono essere decise dal consiglio comunale? Si dice che il consiglio comunale ha poco peso; diamogli dei compiti, sopprimendo o riducendo tutto quanto c'è attorno. Mi chiedo se abbia senso avere il segretario comunale e il direttore generale: siamo così ricchi da poterci permettere tutte queste duplicazioni? *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL).*

Poi certamente ci sarà il problema delle Province, ma prima di operare tagli secchi voglio vedere chi fa che cosa e che cosa resta. Di alcune funzioni sono convinto, ma la mia posizione personale è che diverse Province hanno senso di esistere così come molte altre hanno invece la necessità di essere giustamente soppressi, per dimensioni e per economie di scala che sicuramente non consentono di fare altrimenti.

Un altro aspetto che mi interessa particolarmente, anche rispetto a tante denunce, alcune motivate e comprensibili, che sono state fatte circa alcune realtà che hanno disatteso la virtuosità che forse qualcuno si aspettava, è quello di un ritorno non esterno, interno ma con la responsabilità dei controlli di amministrazione. Se noi consentiamo che i buchi si creino e dopo arriva «papà Stato», che ci sia al Governo una forza politica piuttosto che un'altra, saremo chiamati solo a ripianare. La nostra necessità è intervenire ed eventualmente rimuovere chi in quel momento il buco lo stava creando. Certo, non avrebbe senso - lo dico con grande difficoltà - rispetto al federalismo fiscale, che io credo possa portare tante possibilità in più a chi amministrerà bene, chiedere anche una razionalizzazione degli enti locali e non vedere niente da parte dello Stato. Non mi starebbe bene. Lo Stato ha il dovere morale e anche economico di sopprimere tutto quello che viene trasferito alla periferia; diversamente si devono tagliare i trasferimenti a livello di quei soggetti e al centro e a livello di periferia.

Da tanto tempo avremmo dovuto realizzare i cosiddetti UTG (gli uffici territoriali del Governo) e concentrare in un unico punto tutto quello che sul territorio è rappresentato dal Governo: sono più di 96.000 dipendenti. Ha senso che questi non vengano concentrati in un unico punto a livello provinciale? A mio parere è obbligatorio farlo. Auspicherei veramente che ci fossero tanti commissari, (magari i prefetti, - così trovano anche un loro ruolo recuperato - di legalizzare questi UTG, pena la sospensione dei trasferimenti.

Non troppe volte guardo le trasmissioni televisive - e sto meglio quando non le guardo - ma casualmente domenica sera ne ho vista una, che certo non può essere considerata filogovernativa. Ebbene, quando ho sentito parlare di strutture che registrano 20 posti letto e personale che li segue più di tre volte tanto mi vergogno che esistano in giro situazioni del genere, dove per mantenere strutture di 20 posti letto e 80 medici c'è qualcuno che magari muore perché nessuno a quel livello

di territorio è in grado di fargli un trapianto o terapie specialistiche e urgenti. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL)*.

Passiamo al Patto, cioè al problema in esame ormai dal primo giorno della legislatura. È qui presente il sottosegretario Molgora che, insieme al sottosegretario Vegas (che era presente fino a poco fa), è diventato un "pattista" più che un Sottosegretario. Tutti sanno che noi ereditiamo come Patto interno quello stabilito a livello europeo. In una contabilità mista, la decisione di considerare allo stesso modo la spesa corrente e quella in conto capitale mi lascia francamente molto perplesso. Abbiamo proceduto per gradi in una serie di smussature rispetto alla rigidità di questo Patto, con la necessaria e oculata resistenza anche del ministro Tremonti, il quale in questo periodo deve fare i conti con una coperta che si è ulteriormente accorciata a causa della crisi. Poi chiederò una riformulazione dell'ordine del giorno G101 che credo vada in tale direzione; ritengo che non si possa stabilire un sistema di rigidità rispetto a Comuni che hanno dimostrato la loro virtuosità, quando le spese vengono effettuate per investimenti e che deve essere prevista una diversificazione.

Passo ora al discorso delle simulazioni, tanto caro al senatore Barbolini. È vero, infatti (come egli ha evidenziato nel corso del suo intervento), che circolano simulazioni; se io dovessi essere virtuoso, non volendo duplicare i centri di costo, aspetterei l'arrivo di quelle del collega Barbolini per poter risparmiare qualcosa. Il problema principale, però, è che in mezzo a tutte queste simulazioni purtroppo non c'è nulla che possa essere bollinato. Dalle simulazioni, però, emerge un aspetto molto interessante: quelle simulazioni che erano temute perché avrebbero potuto creare una differenziazione tra Nord e Sud del Paese, in realtà non lo fanno. C'è una differenziazione completamente anomala rispetto alle previsioni di istinto, che vede anche una distinzione tra Est e Ovest, una diversificazione a macchia di leopardo che, sulla base di una minima analisi che abbiamo svolto, probabilmente discende da quella cristallizzazione del 1978 che bloccò la spesa storica dei Comuni con le riforme volute da Visentini e Stammati. Pertanto, chi all'epoca aveva preventivamente buttato un sacco di spese dentro si è ritrovato ad essere sovrastimato, mentre gli altri sono stati sottostimati. Credo che un emendamento, accolto alla Camera dei deputati, che considera la verifica delle aree sottodotate rispetto a quelle sovradotate (per chi conosce la materia, ciò non vuol dire assolutamente Nord-Sud, ma una realtà completamente disomogenea), consentirà di porre un riequilibrio alle sovradotazioni e alle sottodotazioni. Comunque, non appena avremo qualcosa, saremo i primi a fornirlo alla Commissione.

La discussione sulle riforme complessive e costituzionali è stata ormai svolta sia qui, al Senato, che alla Camera dei deputati. Credo che, in questo momento, tutti abbiamo ben chiaro quanto dobbiamo fare. Ritengo che, dopo aver votato il provvedimento sul federalismo fiscale, avendo i tempi per predisporre i decreti legislativi, si potrebbe procedere con il voto di questi, l'esame e l'approvazione del codice delle autonomie, la riforma costituzionale e poi, a seguire (l'ordine verrebbe naturale), la riforma della legge elettorale. Infatti, se avremo una Camera in cui sono richieste maggioranze perché si sostiene il Governo e un'altra in cui vi sarà una rappresentanza dei territori, probabilmente si avvertirà l'esigenza di leggi elettorali differenziate. Questo, però, resta patrimonio e disponibilità solo del Parlamento.

Altrettanto dovrà essere fatto per i Regolamenti parlamentari. In tutte le legislature se ne parla, ma di risultati, in realtà, ne vengono pochi. Mi auguro che non sia necessario inserire in Costituzione queste prerogative di Governo, maggioranza e opposizione, e che addirittura la riforma costituzionale possa precedere quella dei Regolamenti parlamentari, perché diversamente sarebbe una grande sconfitta per il Parlamento.

Due ringraziamenti devo rivolgerli al presidente Azzollini, che è stato il grande relatore del provvedimento, e al relatore di minoranza, Vitali, che ha apportato un grande contributo, così come ha fatto la maggioranza e tutte le forze di opposizione, come il PD e l'Italia dei Valori. Tutti hanno portato il proprio contributo, quindi rivolgo a tutti un ringraziamento sincero, così come ai co-presidenti Baldassarri e Vizzini.

Voglio porre un accento sul fatto che avevo richiesto, se fosse stato possibile, che si procedesse al voto quest'oggi, 29 aprile. Vorrei ricordare i tempi di questo provvedimento: è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 15 ottobre 2008 e l'esame nelle Commissioni è cominciato all'inizio di novembre; quindi, in sei mesi - compresi Natale e Pasqua - il Parlamento approverà una riforma così importante ed è bello che accada il 29 aprile, vale a dire nello stesso giorno del suo insediamento.

Questo significa che il Parlamento, quando lavora con questo metodo, porta a casa i risultati. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL)*. Un metodo che mi sembra possa essere la sperimentazione per quando andremo a parlare di codice delle autonomie, di riforme della Costituzione. Credo che ci sia il clima per affrontare e risolvere altre questioni in questo modo, perché la crisi è un pungolo per

andare incontro a queste riforme. Quando il ministro Tremonti ha detto che «la crisi non è tempo di riforme» non si riferiva certo al federalismo fiscale che, così come altre riforme, porta la sua prima firma: l'espressione si riferiva esclusivamente alla riforma previdenziale. Condivido completamente la sua cautela e la sua saggezza.

Questo metodo di lavoro può portare a qualcosa. Come battuta noto che dopo sei mesi la senatrice Incostante è giunta in Aula con le scarpe e con la borsetta verdi: dunque un certo messaggio siamo riusciti a darlo. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL)*. Non l'ho detto per farle perdere dei voti nel suo collegio, piuttosto per un «tanto di cappello» ad una persona che si è «sbattuta» in Commissione e in Aula per sostenere il suo Sud, così come faccio io per il mio Nord: credo che alla fine ne sia uscito un risultato assolutamente equilibrato.

Quindi, ringrazio tutti. Tra poco esamineremo il contenuto degli ordini del giorno, ma resta fermo il mio appello. Quest'oggi è il 29 aprile del 2009; quindi 29, 4, 2 e 9, più 6 (i mesi che ci abbiamo messo ad approvare il provvedimento): ancora con lo stimolo della senatrice partenopea, io me li giocherei al lotto, perché sono numeri fortunati. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL e del senatore Musi. I senatori del Gruppo LNP si levano in piedi. Congratulazioni)*. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

THALER AUSSERHOFER, segretario. «La 1^a Commissione permanente, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo». *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, il brusio, anche durante l'intervento del Ministro, aveva raggiunto livelli difficilmente accettabili. Poiché siamo in fase di illustrazione degli ordini del giorno, chi ha bisogno di intrattenere colloqui di vario tipo può accomodarsi nei locali adibiti a questo. Ma il livello del brusio è inaccettabile.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

BIANCO (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'ordine del giorno G100 riveste per i senatori del Partito Democratico specifica importanza, e vorremo che il Governo, il relatore, ma anche i colleghi, guardassero ad esso con particolare attenzione.

Vogliamo innanzitutto esprimere e confermare un apprezzamento per la qualità, l'intensità, nonché per l'efficacia del lavoro parlamentare che abbiamo sin qui svolto, e intendo anch'io dar atto pubblicamente al Governo, nella persona del ministro Calderoli, in primo luogo, di aver seguito con particolare attenzione e disponibilità un lavoro parlamentare così delicato.

Naturalmente questa considerazione sulla qualità e sulla rapidità del lavoro parlamentare - tenuto conto soprattutto che si tratta di una riforma di particolare complessità - stride con le dichiarazioni clamorosamente intempestive con le quali ieri da Varsavia il presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Berlusconi, con quella cattiva abitudine di parlare di vicende italiane nel corso di missioni internazionali, ha qualificato l'opportunità di procedere a riforme costituzionali prescindendo da un rapporto corretto e serio di collaborazione con l'opposizione.

Al contrario, vorrei dire come, proprio in questa vicenda, si è visto che noi siamo pienamente disponibili ad un lavoro serio: infatti, il testo che oggi il Senato si accinge a votare è notevolmente diverso da quello presentato originariamente dal Consiglio dei ministri in ragione di significativi miglioramenti che sono stati introdotti e che - devo dirlo sinceramente - sono in larga parte frutto di un atteggiamento costruttivo, sereno e serio da parte dell'opposizione.

Ci sono però anche dei limiti in questo disegno di legge, ministro Calderoli: il limite fondamentale - non posso non sottolinearlo - è che, contrariamente a quanto l'opposizione e il Partito Democratico avevano sostenuto, il disegno di legge che giunge ad approvazione riguarda solo ed esclusivamente uno degli aspetti dell'attuazione del Titolo V della Costituzione. Si prescinde cioè da un ordine logico che avrebbe voluto - questo sì, colleghi - che fosse prima approvata dal Parlamento la Carta delle autonomie, in modo cioè da stabilire chi deve fare che cosa, quali siano le funzioni dei Comuni, quali le Città metropolitane e le relative funzioni, quali le funzioni residue da lasciare alle Province e quali quelle da affidare in questo contesto amministrativo alle Regioni.

Mi rivolgo ai colleghi della maggioranza, e in particolare al senatore Nania, ultimo degli intervenuti, che nel suo appassionato intervento ha dato prova di alcune gravi patologie, naturalmente politiche, signora Presidente. Il collega Nania ha clamorosamente perduto la memoria perché, conducendo un feroce attacco al nuovo Titolo V della Costituzione - quello che noi adesso in qualche misura andiamo ad attuare - forse non ricorderà che quel Titolo V, così come fu poi approvato a maggioranza, era stato votato, non solo dalla Commissione bicamerale, presieduta dall'onorevole D'Alema, con il voto favorevole del Gruppo parlamentare di cui egli faceva parte, ma di quello di tutta l'opposizione di allora: il giudizio che loro diedero fu assolutamente favorevole. *(Applausi dal Gruppo PD)*. I soli a votare contro o ad astenersi in quell'occasione furono i colleghi della Lega e quelli di Rifondazione Comunista.

Voglio inoltre ricordare che furono i Presidenti delle Regioni, i sindaci e i Presidenti delle Province, di ogni colore politico (da Formigoni al sindaco di Roma Rutelli), a chiedere che quello spirito costruttivo, che si era registrato nella Commissione bicamerale, si traducesse in un voto condiviso e unanime del Parlamento, per evitare che si disperdesse nella congiuntura politica così clamorosamente contrastata.

Francamente il ministro Calderoli, di cui ho apprezzato ancora una volta la serietà del lavoro fin qui svolto, parlando della Carta delle autonomie poco fa ha dato prova - l'ennesima - di una certa, stravagante, eterodossia, perché egli ha illustrato le linee fondamentali della Carta delle autonomie a cui sta lavorando quasi saltando a piè pari il fatto che, se oggi non siamo nelle condizioni di approvare insieme la Carta delle autonomie con il federalismo fiscale, questo sia responsabilità di qualcun altro. Quello sforzo di semplificazione e di riduzione dei costi è uno sforzo che i senatori del Partito Democratico hanno chiesto con vigore e volevano che si realizzasse congiuntamente al federalismo fiscale. Se si è perduto tempo, signora Presidente, questo è responsabilità esclusiva del Governo, che ha perduto tempo inutilmente su questa vicenda, e dei colleghi della maggioranza, che non hanno caldeggiato con la dovuta forza l'approvazione di una rinnovata Carta delle autonomie.

Ministro Calderoni, la questione degli enti locali è troppo seria per essere affrontata a colpi di *spot*; glielo dico con la consueta schiettezza e con la stima che nutro nei suoi confronti. Non si affronta la Carta delle competenze degli enti locali con affermazioni sostanzialmente utili solo per i comizi nelle piazze di periferia. La riduzione dei costi è possibile, ma si tratta di una questione molto delicata e complessa della quale dipende l'efficacia della funzione amministrativa dello Stato e per questo va affrontata in modo molto serio.

Per tali ragioni, signora Presidente, noi senatori del Partito Democratico chiediamo al Governo di esprimere parere favorevole sull'ordine del giorno G100 che abbiamo presentato. Il Governo, prima in Commissione affari costituzionali con il Ministro dell'interno, poi nelle Commissioni congiunte per bocca del ministro Calderoni e del Sottosegretario, più volte ha riconfermato l'imminente presentazione di disegni di legge delega in materia di codice delle autonomie. In Senato fino a questo momento è stato presentato un solo disegno di legge. La Commissione affari costituzionali, presieduta dal collega Vizzini, ha già iniziato l'esame della Carta delle autonomie e questo esame è stato sospeso in attesa che il Governo presenti i suoi disegni di legge.

Chiediamo, quindi, con forza al Governo di rispettare i tempi di cui si è parlato, in modo tale che la Commissione affari costituzionali possa cominciare l'esame parlamentare del disegno di legge governativo insieme a quelli già presentati prima della pausa estiva, affinché si giunga ad una definitiva approvazione della Carta delle autonomie entro l'anno in corso. Questo, sì, darà al federalismo fiscale la forza di una riforma vera ed essenziale del Paese.

A quel punto, signora Presidente, ci aspetteranno altre scadenze, che chiediamo al Governo e alla maggioranza di impegnarsi a portare avanti con uguale forza, a partire dalla riforma e dalla revisione del Titolo V della Costituzione. Siamo noi, signora Presidente, che chiediamo che il Titolo V possa essere rivisto. Siamo noi - l'abbiamo sostenuto nella scorsa e in questa legislatura - a ritenere che non ha più senso che questioni come il piano energetico siano affidate ad una competenza prevalentemente regionale, così come la questione delle infrastrutture. Chiediamo con forza che il Parlamento e il Governo siano disponibili ad una revisione del Titolo V della Costituzione nei termini desiderati. E, ovviamente, chiediamo che si consideri con la dovuta attenzione anche l'altra esigenza fondamentale di revisione della Costituzione, quella che mira al superamento del bicameralismo perfetto e alla trasformazione del Senato attuale in Senato delle autonomie, un Senato federale, che è poi la riforma compiuta del federalismo che noi abbiamo in mente. *(Applausi dai Gruppi PD e UDC-SVP-Aut)*.

LEGNINI (PD). Signora Presidente, l'ordine del giorno G101, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori, affronta il noto e corposo contenzioso tra Governo ed enti locali indotto dai

provvedimenti di questo Governo - in particolare dai decreti-legge n. 93 del 2008 recante l'abolizione dell'ICI e n. 112 del 2008 che fa riferimento alla manovra triennale. Questo contenzioso è stato oggetto della mozione Franceschini approvata qualche settimana fa dalla Camera dei deputati.

Ricordo all'Aula che il Governo Prodi nell'autunno del 2007 concluse un patto con gli enti locali, poi trasfuso nella finanziaria per il 2008, che nel triennio successivo stabilizzava i rapporti finanziari tra finanza centrale e locale in un quadro di correzioni e contenimento della spesa che già allora contemplava un contributo rilevante degli enti locali e delle Regioni alla manovra di finanza pubblica. Fu la prima volta che si concluse un patto vero tra due contraenti e non di un atto unilaterale. A quella politica di rigore, in gran parte condivisa all'epoca, avete aggiunto il minor gettito ICI, che l'ANCI quantifica in 436 milioni di euro per il 2008 e in 700 milioni di euro per il 2009 e che altre fonti quantificano in misura superiore e dunque in oltre 1 miliardo. Questa è la cifra che gli enti locali devono ottenere. Il Governo ha reiterato questo impegno con il cosiddetto decreto-legge ICI, con il DPEF, con il decreto-legge n. 154, con la finanziaria, approvando un ordine del giorno in quest'Aula, e poi alla Camera dei deputati con la mozione Franceschini, ma ad oggi non ha mantenuto questo impegno.

La riduzione dei trasferimenti, contenuta nella manovra triennale, che si sostanzia in 1.650 milioni per il 2009, 2.900 milioni per il 2010 e 5.140 milioni per il 2011, è tale che certamente il sistema delle autonomie locali non potrà sopportarla. Gli effetti delle norme restrittive sul patto di stabilità interno, che sono certamente indotti anche dalle regole pregresse deliberate dal precedente Governo e dalla precedente maggioranza, lo sono soprattutto dalle restrizioni che ho appena indicato, di fortissimo impatto finanziario.

Gli enti locali, com'è noto, dispongono di enormi risorse, di avanzi di amministrazione quantificabili in alcuni miliardi di euro che non possono spendere. Hanno assunto obblighi di pagamento nei confronti di fornitori di beni e servizi e di appalti pubblici, che non riescono ad onorare per effetto di queste restrizioni, esponendosi peraltro quotidianamente a contenziosi. Inoltre, se dismettono immobili a partecipazione non possono, contrariamente a ciò che avveniva in passato, utilizzare totalmente queste risorse per investimenti.

Questi ed altri problemi poneva la mozione Franceschini, che ricordo è stata approvata da tutti. La risposta del Governo ad oggi si è avuta attraverso il cosiddetto decreto-legge incentivi, approvato di recente, che solo nominalmente affronta alcuni di questi problemi confinandoli all'interno di una risorsa finanziaria di 150 milioni di euro, che definire insufficienti è un eufemismo.

Per dare corso agli impegni assunti dal Governo in quest'aula e nell'altro ramo del Parlamento e solo per alleviare i problemi oggetto di questo ordine del giorno e di quello approvato dalla Camera, occorrono alcuni miliardi di euro, non 150 milioni di euro, altrimenti sono chiacchiere.

Il ministro Tremonti, signor Presidente, ieri ha dichiarato che l'Italia starebbe affrontando meglio degli altri Paesi la crisi economica perché può contare sulle piccole e medie imprese, sui distretti e su un sistema diffuso di piccole e medie imprese e perché vi sono 8.000 Comuni in Italia, in gran parte piccoli comuni, che lavorano ed affrontano quotidianamente i problemi dei cittadini e delle imprese.

In tutti i Paesi dell'Europa la politica economica anticrisi ha significato l'attivazione di programmi infrastrutturali diffusi a valenza locale, piccoli investimenti cantierabili immediatamente, che producono effetti immediati sul sistema delle imprese e quindi sulla crescita.

Voi, la maggioranza, questo Governo, state facendo l'esatto contrario. In questo senso, uno dei punti del dispositivo della mozione, tende ad affrontare almeno il tema della sospensione delle sanzioni previste nel patto di stabilità per le spese di investimento dei Comuni virtuosi.

C'è, inoltre, sempre nel dispositivo un problema specifico, importante ed attualissimo che riguarda il patto di stabilità degli enti locali in Abruzzo a seguito del noto terremoto.

Abbiamo letto questa mattina il testo del decreto legge. Su questo punto e su altri - avremo modo di parlarne - è assolutamente insufficiente; occorre un impegno - in questo senso va uno dei punti del dispositivo dell'ordine del giorno - e bisogna emanare una norma che riguardi tutti i Comuni colpiti dal sisma e quelli che si sono attivati per ospitare gli sfollati. Ricordo che 40.000 persone ad oggi risiedono sulla costa come ospiti di molti Comuni che appunto hanno provveduto a tutto ciò cui bisognava provvedere per assistere, per far studiare i figli di quelle famiglie, per garantire i servizi e quanto altro.

Vogliamo impegni precisi in questa Aula. Non si può predicare, come si è fatto fino ad oggi, il federalismo e praticare di fatto il centralismo; non si possono assumere qui in Parlamento impegni chiari e precisi e poi sistematicamente non rispettarli. I Comuni e le Province e, con essi, i cittadini e le imprese non sono mai stati così maltrattati come in questo ultimo anno, tanto da determinare la rottura dei rapporti istituzionali tra ANCI e UPI e Governo.

Noi vi incalzeremo su questi punti. Chiediamo il rispetto di questi impegni e di ribadire gli impegni stessi che dovranno essere trasfusi in provvedimenti normativi a breve termine non nell'interesse dei sindaci o dei Presidenti delle Province, ma nell'interesse dei cittadini che non ce la fanno e del sistema delle imprese che soffre gravemente questa crisi economica. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).*

Omissis

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1117-B (ore 12,34)

LUSI (PD). Signor Presidente, illustro l'ordine del giorno G102 (testo 3) che è a disposizione dei colleghi in Aula e che riguarda la famosa questione, di cui spesso anche con lei abbiamo avuto modo di parlare a conclusione di sedute d'Aula, delle comunità montane. Sono enti locali territoriali che vivono esclusivamente di trasferimenti erariali da parte dello Stato, cioè contributi ordinari consolidati e fondo sviluppo investimenti che confluiscono nel fondo ordinario delle comunità montane.

Per l'anno 2008 l'importo di questi contributi è stato determinato secondo le disposizioni della legge n. 244 del 2007, cioè la finanziaria del 2008, prevedendo rispetto al 2007 una riduzione del fondo di 30,4 milioni di euro e per l'anno 2009 di 66,8 milioni di euro. Successivamente con il noto decreto legge n. 112 del 2008 è stata predisposta un'ulteriore riduzione dei trasferimenti erariali alle comunità montane nella misura di 30 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

A seguito di queste riduzioni, cioè del combinato disposto della finanziaria 2008-2009, si è realizzato un sostanziale azzeramento dei fondi di queste comunità. Poiché l'80 per cento del fondo è utilizzato per pagare le spese del personale, questi tagli hanno reso il fondo oggi totalmente insufficiente ad assicurare il pagamento degli stipendi e a sostenere le spese vive di funzionamento.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 12,36)

(Segue LUSI). Come lei sa, signor Presidente, le Comunità montane (ad esempio della Regione Abruzzo) dall'inizio di questo mese sono nella totale e piena impossibilità di pagare gli stipendi ai propri dipendenti a tempo indeterminato, con ciò aggravando la già nota situazione di difficoltà derivante dal recente, drammatico terremoto. Ma nella stessa situazione si trovano molte, moltissime altre Comunità montane. Fino al 2007 il sistema dei trasferimenti erariali ha dato alle Comunità montane certezza di risorse, sulla base delle quali e nel rispetto dei limiti delle leggi sono state perseguite le politiche del personale. I tagli operati al Fondo, senza un'adeguata modifica della legislazione vigente, hanno inciso soltanto sui costi; hanno tagliato gli importi per pagare il personale, ma non hanno obbligato le Regioni ad assumere il personale. Invece, con la legislazione da noi inserita nella finanziaria del 2007, si dava a queste Regioni un tempo per adoperare questa operazione di trasferimento del personale. Voi avete ulteriormente ridotto il costo, fino ad azzerarlo, ma senza dare alle Regioni l'obbligo di assumere.

Una soluzione congiunturale al problema, al fine di superare l'esercizio 2009, è quella che proponiamo nel primo capoverso del dispositivo dell'ordine del giorno G102 (testo 3): trasferire risorse dal Fondo nazionale per la montagna al Fondo ordinario delle Comunità montane, così come il Governo si era già impegnato a fare a seguito dell'approvazione, con voto unanime dell'Aula, dell'ordine del giorno n. 9/1891/71 il 3 dicembre ultimo scorso. Questa è evidentemente una misura tampone, signor Presidente, per garantire nel 2009 l'operatività delle Comunità montane e far sì che la legislazione regionale applicativa della finanziaria 2008 fosse - in attesa della nuova definizione del sistema di finanza locale derivante dal varo del federalismo fiscale - in dirittura d'arrivo rispetto all'assunzione dei dipendenti che stanno attendendo.

Con il secondo capoverso del dispositivo si chiede un intervento del Governo per definire la regionalizzazione dei dipendenti delle Comunità montane. Le Regioni infatti, pur considerando positivamente in linea di principio la regionalizzazione del Fondo, hanno dichiarato che in questa situazione è lo Stato che deve intervenire con proprie risorse finanziarie per integrare il Fondo, a partire dalla copertura delle spese del personale in servizio presso le Comunità dal 1° gennaio 2008. Con questo secondo punto il Governo si impegna ad intervenire per tutelare i dipendenti delle Comunità montane che ad oggi non hanno la certezza dell'assunzione da parte delle Regioni competenti per territorio e non possono, per loro *status*, neppure aprire un tavolo di confronto con le Regioni di appartenenza. Ora che il Governo sembra voler accogliere i contenuti di questo ordine

del giorno, si dia certezza e tranquillità a quei dipendenti e alle loro famiglie, che da questo mese non percepiranno lo stipendio che loro compete. (*Applausi dal Gruppo PD*).

ZANDA (PD). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'ordine del giorno G104, sottoscritto da me e da altri senatori del Partito Democratico, che mi appare essere molto chiaro. Questo in qualche modo mi semplifica il lavoro di illustrazione. Voglio dire in premessa che si tratta di un ordine del giorno che cerca di guardare oltre il provvedimento sul federalismo fiscale che oggi stiamo esaminando. È un ordine del giorno che cerca di compiere uno sforzo di prospettiva più ampio.

Nelle premesse l'ordine del giorno ricorda che nel nostro ordinamento le riforme costituzionali, il sistema delle autonomie, le leggi elettorali e gli stessi Regolamenti parlamentari costituiscono un tutto unitario e, quindi, esigono coerenza ed unitarietà, non ammettono vuoti. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di fare maggiore silenzio.

ZANDA (PD). Nel nostro ordinamento tutto deve tenersi insieme. Coerenza significa per esempio, signor Presidente, che consistenti livelli di autonomia, con forme molto spinte di federalismo fiscale (come quelle contenute nel provvedimento che stiamo esaminando), si reggono soltanto se corrispondono ad un Parlamento forte ed autorevole.

Approvare il federalismo fiscale ci impone di riaprire subito il discorso sulla legge elettorale, qualunque sia il risultato del *referendum* che andremo a celebrare il 21 giugno. Voglio dire di più: riaprire il discorso sulla legge elettorale è preliminare a qualsiasi altra riforma anche di livello costituzionale.

Nel dispositivo poi, l'ordine del giorno che sto illustrando impegna il Governo su tre questioni. Esso chiede che il Governo faccia la sua parte affinché le riforme istituzionali e quindi la nuova legge elettorale, la revisione costituzionale, i Regolamenti parlamentari siano approvati da una maggioranza quanto più vasta possibile. Il senatore Bianco ha ricordato in quale modo arrivammo alla modifica del Titolo V; non voglio ricordare in quale modo, molto diverso, arrivammo due legislature fa alla riforma costituzionale poi respinta dal *referendum*; tuttavia, credo sia giunto il momento in cui maggioranza e Governo prendano l'impegno pubblico a che le riforme istituzionali vengano approvate su loro impegno - e l'ordine del giorno questo prevede - da una maggioranza quanto più larga possibile. Sappiamo che le riforme le effettua il Parlamento, ma sappiamo anche che l'influenza politica del Governo è determinante per quel che riguarda l'orientamento della maggioranza.

La seconda questione cui l'ordine del giorno impegna il Governo è a favorire un sostanziosa riduzione del numero dei parlamentari. Signor Presidente, sono un sincero sostenitore del Parlamento e non mi accodo alla moda di chi denigra il Parlamento e svilisce la funzione dei parlamentari. Dico anche, sapendo di suscitare un certo «scandalo», di ritenere che un parlamentare che faccia bene e con coscienza il suo lavoro debba essere retribuito in modo dignitoso. Non credo che affrontando in modo demagogico il problema della retribuzione dei parlamentari si possa affrontare in modo serio il problema dei costi della politica, né si può pensare che costituisca o possa costituire elemento di valutazione e selezione dei parlamentari il loro censo. Penso però che 1.000 parlamentari, tra deputati e senatori, siano veramente troppi e che dobbiamo e possiamo procedere a ridurre sensibilmente il numero, assieme ad una corrispondente riduzione di tutti gli apparati materiali e personali oggi al servizio di Camere tanto numerose. Risparmieremo risorse pubbliche e il Parlamento ne acquisterebbe certamente in efficienza e produttività.

Il terzo ed ultimo punto su cui l'ordine del giorno che sto illustrando impegna il Governo è quello a trasformare il Senato in una Camera rappresentativa delle autonomie, ma anche e contemporaneamente - ed è un aspetto molto rilevante - a confermare il carattere unitario e indivisibile della Repubblica. Stiamo approvando una legge sul federalismo fiscale, non stiamo trasformando l'Italia da una Repubblica unitaria in una Repubblica federale e questo l'ordine del giorno chiede che venga ribadito e formalmente condiviso anche dal Governo.

Chiede contemporaneamente che sia confermata la forma parlamentare e rappresentativa del nostro ordinamento costituzionale.

Se dovessi giudicare dall'esperienza, dovrei concludere che l'Italia non possa rinunciare al bicameralismo perfetto. Signori senatori, se andate ad esaminare - io ho cercato di farlo - il risultato del lavoro dei due rami del Parlamento nelle ultime legislature, probabilmente concludereste con me che al termine della prima lettura praticamente quasi mai le due Camere hanno approvato norme prive di gravi imperfezioni, imperfezioni che sono state sempre corrette

nelle successive letture. Il bicameralismo ha finora consentito correzioni anche molto sostanziose ai testi legislativi.

Ma oggi dobbiamo mostrare uno spirito positivo e coerenza. Se andiamo ad approvare un provvedimento sul federalismo fiscale, dobbiamo dirci che a quest'approvazione dovrà conseguentemente ed obbligatoriamente succedere una riforma anche ordinamentale e la fine del bicameralismo perfetto per giungere ad una forma diversa di organizzazione del nostro Parlamento, nel quale una delle due Camere venga ad assumere il profilo di Camera rappresentativa delle tante autonomie che caratterizzano il nostro Paese. Questo con l'augurio naturalmente che la Camera, alla quale rimarrebbe la funzione legislativa venga ispirata ad un lavoro responsabile che possa arrivare anche ad un livello di capacità, di efficienza politica ed istituzionale per cui la produzione legislativa sia anche di una corrispondente qualità. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono stato ben onorato e ben lieto di aver ceduto il posto nell'ordine degli interventi all'illustre senatore Zanda e me ne compiaccio perché ho potuto ascoltare l'illustrazione dell'ordine del giorno G104 e metterlo a raffronto ed in giustapposizione con il mio ordine del giorno G103 che mi accingo ad illustrare.

Si tratta di ordini del giorno, colleghi, e non di testi di legge. Ma non vi sfugga l'importanza di questi orientamenti perché con questi ordini del giorno tendiamo, sì, ad impegnare il Governo ma vi accorgete bene, scorrendo il testo, che stiamo impegnando noi stessi. E alcuni autorevoli colleghi mi fanno testimonianza che quel poco che mi appresto a dirvi non lo dico adesso che ho l'onore di essere senatore, ma l'ho detto negli stessi esatti termini nella passata legislatura quando ho avuto l'onore di essere membro della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati. Riporto in tal senso autorevoli testimonianze: dal senatore Boschetto alla senatrice Incostante; dal senatore D'Alia al senatore Belisario; dal senatore Ciccanti a non so chi altro citare. Non vorrei mancare di rispetto a qualcuno.

Molti ordini del giorno provengono dai banchi dell'opposizione. L'ordine del giorno G103 proviene dai banchi della maggioranza: parlo al plurale perché nello stampato vi è la mia sola firma, data l'urgenza e la scadenza dei termini, ma circa 50-60 senatori del Popolo della Libertà mi hanno fatto l'onore di aggiungere la loro firma condividendone l'obiettivo. Il mio ordine del giorno G.103, a ben leggere, è aperto alla firma del possibile consenso di qualunque senatore, membro di questa Assemblea.

Vedete, l'ordine del giorno G104, che è stato ora illustrato dal collega Zanda, in definitiva, sia pure con un linguaggio ovattato e criptico, fa riferimento null'altro che alla famosa bozza della precedente legislatura (che cita in maniera numerica, pudicamente, «Atto Camera n. 553») e forse si richiama alla mozione Franceschini 1-00123 del 17 marzo scorso, approvata in analoga occasione alla Camera dei deputati (e mi fa scarsa meraviglia, abituati come siamo a pensare ognuno per sé, che la Camera la possa aver approvata). Sarei però sbalordito se il Senato della Repubblica approvasse tale ordine del giorno; chi approvasse, onorevoli colleghi, l'ordine del giorno G104, presentato dal collega Zanda e da altri senatori, farebbe meglio a dare subito le dimissioni, in quanto esso certifica, non solo l'inutilità del Senato, ma addirittura proclama che esso è un inutile e dannoso impaccio al procedimento legislativo.

Che questo lo faccia la Camera dei deputati non trova certo spazio di elogio, tuttavia, lo si può pur comprendere; se però lo facesse il Senato sarebbe un momento di interlocuzione al ribasso che francamente mi lascerebbe sconcertato. Ci saranno momenti di interlocuzione nell'*iter*, più o meno lungo, delle riforme istituzionali, ma che il Senato della Repubblica parta in questo processo di interlocuzione con l'affermazione della propria inutilità e dell'opportunità della propria cancellazione come Camera parlamentare è cosa che sbalordirebbe noi stessi e l'opinione pubblica. *(Applausi dal Gruppo PdL)*. Ve lo dice chi è stato onorato dalla partecipazione a quattro legislature della Camera e che - parlano i verbali, oltre agli autorevoli testimoni che ho citato prima - ha detto le stesse cose un anno fa a Montecitorio, quando neppure pensava di avere l'onore di venire in Senato.

Il mio ordine del giorno configura una riforma troppo dettagliata? Può darsi, ma quello del collega Zanda fa altrettanto, perché quando si richiama a quella bozza e la nomina per numero ne richiama i contenuti ed è dunque dettagliatissimo. Chi dei senatori non sa che quella bozza prevede il superamento del bicameralismo perfetto? In un modo molto semplice: la Camera resta tal quale, organo deliberante politico e sovrano eletto dal popolo; il Senato si riduce.

Non capisco poi perché lo chiamino ancora con il pomposo nome di Senato federale della Repubblica, quando la *senectus* non c'è più (perché i suoi membri possono avere diciotto anni), quando ha poteri deliberativi eventuali e subordinati (con 30 firme ha facoltà di richiamare un testo per dare suggerimenti alla Camera, la quale poi però delibera definitivamente, tenendone o non tenendone conto, per quasi tutte le leggi, eccetto quelle di rilievo costituzionale, dove è previsto il

voto congiunto). Quanto poi alle modalità di composizione e di elezione non sarebbe altro che un'"assembleina" di 180-200 delegati, consiglieri regionali, provinciali e comunali, che restano tali in carica e che a, mezzo servizio, fanno i cosiddetti senatori. Non capisco l'orpello di questo nome così sontuoso venendo i suoi membri delegati dalle rispettive assemblee locali elettive con un'elezione di secondo grado. Per chiamare questa Camera "Alta", onorevoli colleghi, ci vuole un bel senso dell'umorismo e del paradosso. *(Applausi dal Gruppo Pdl)*.

Ora, se qualcuno mi rispondesse - spero non in quest'Aula ma fuori - che sto facendo il sindacalista del Senato perché sono senatore, questa sarebbe una risposta così volgare, stupida, insignificante e di scarso spirito che non potrei che liquidarlo dicendo: «Forse tu dici il contrario perché stai vegetando alla Camera». Non mi abbasso a questo, ma dico che con il mio ordine del giorno, trattabile e confrontabile, nel mentre respingo risolutamente ed invito l'Aula tutta, compresa l'opposizione, a non votare l'ordine del giorno G104, che significherebbe un'autoliquidazione assolutamente indecorosa, oltre che immotivata, segnalo dei punti molto sintetici e chiari. Mi riferisco, come dicevo, al rafforzamento dei poteri del *Premier*, alla previsione della cosiddetta regola della sfiducia costruttiva ed alla ragionevole - collega Zanda - diminuzione dei parlamentari di entrambi i rami. Una diminuzione ragionevole, non demagogica, perché adesso, sull'onda della demagogia, la gente dice, andando al ribasso, che 100 parlamentari bastano ed avanzano. Quando poi però ci si accorgerà che i territori non hanno più la possibilità di essere rappresentati a livello legislativo allora cominceranno le grida e le proteste.

E poi rovescio i termini del problema, prefiguro - non certo disciplino - un Senato della Repubblica come Camera Alta, luogo della rappresentanza del pluralismo politico democratico, che ha il voto di fiducia nei confronti dell'esecutivo e che dà l'ultima deliberazione, mantenendo il bicameralismo pieno a questo riguardo sulle leggi all'esame del Parlamento. *(Applausi del senatore Izzo)*. Concepisco, prefiguro e ipotizzo una Camera dei deputati o dei rappresentanti, Camera Bassa, con la «b» maiuscola, come luogo della rappresentanza del pluralismo territoriale e sociale, che non si esaurisce cioè nel mero pluralismo politico che concorre anch'esso al varo, all'esame, al voto delle leggi, seppure avendo il Senato della Repubblica o Camera Alta - se preferite - il voto definitivo.

Quindi, l'ordine del giorno G103 non cancella l'ipotesi del bicameralismo, ma supera il bicameralismo perfetto, concependo due Camere ugualmente investite di potere sovrano democratico, elette direttamente dal popolo, ma con un ruolo parzialmente diverso. A mio personalissimo modo di vedere, onorevoli senatori, ove si dovesse concepire una differenziazione diversa, dovrei solo poter concepire in questo momento un Senato, Camera Alta, sempre, che si occupi degli aspetti di rilievo costituzionale, una sorta di prima Commissione affari costituzionali, eretta a Camera parlamentare.

Potrei concepire questo; in qualche Paese esiste, in qualche altro Paese esiste qualche cosa che è la caricatura di quella che sarebbe la bozza di cui ci stiamo occupando e le delegazioni estere, che ci hanno fatto visita, ci hanno spiegato le gravi incongruenze a cui stanno andando incontro.

Questa è l'illustrazione a braccio, ma credo abbastanza chiara, dell'ordine del giorno a mia firma, che non è dunque una mera rivendicazione di esistenza perché tutto questo avvilirebbe addirittura il profilo culturale del nostro dibattito. Esso rilancia invece ai nostri colleghi parlamentari l'opportunità e la necessità che, mentre licenziamo un atto così importante come è il federalismo fiscale, e tutti riconosciamo essere necessario che ad esso seguano e siano complementari riforme istituzionali di grande rilievo, si proceda, quanto più possibile con un consenso ampio tra maggioranza e opposizione e tra sintonia del Governo con l'opposizione, non meno che con la sua maggioranza (che finalmente dovrà essere anch'essa consultata, fino a prova contraria), e si possa arrivare a questo tipo di riforme.

Si tratta pertanto di una proposta costruttiva; anche sui documenti, io e gli altri 50 o 60 onorevoli senatori che mi hanno onorato della loro firma, siamo pronti naturalmente a soprassedere dal voto, a confrontarci, a vedere se si può arrivare ad un testo unitario, che conservi però il principio che il bicameralismo perfetto si può superare solo con la preservazione di una dignità e una pienezza di poteri parlamentari fondata e giustificata sull'investitura diretta del popolo e sulla differenziazione della conformazione e delle risorse operative e deliberative delle due Camere. Questo con tutta franchezza mi sembra, senza retro pensieri, senza tatticismi di alcun genere - che mi sono assolutamente odiosi oltre che molesti - il nostro pensiero (non dico solo il mio, ma il pensiero di numerosi membri della maggioranza parlamentare), sul quale mi auguro si possa fare senza fretta - perché su argomenti di questo genere la fretta sarebbe colpevole e cattiva consigliera - un confronto costruttivo per ogni possibilità di incontro sulle rispettive tesi. *(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame.

AZZOLLINI, relatore. Presidente, dal momento che per gli ordini del giorno dobbiamo arrivare a puntuali riformulazioni - alcune già concordate, altre da perfezionare - chiederei cinque o dieci minuti di sospensione della seduta.

PRESIDENTE. Senatore, la seduta termina alle ore 13,30; quindi, le posso dare non più di cinque minuti perché intendo votare entro le ore 13.30.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 13,01 è ripresa alle ore 13,13).

Collegli, riprendiamo i nostri lavori. La seduta era stata sospesa soltanto per cinque minuti, ma ne sono passati molto di più!

Invito nuovamente il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame. *(Brusio)*.

Collegli, scusate, stiamo esaminando ordini del giorno che contengono elementi di particolare delicatezza, riguardano il tema delle riforme! Vi pregherei quindi di prestare maggiore attenzione.

Prego, senatore Azzollini, pendiamo tutti dalle sue labbra!

AZZOLLINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G100, purché nel dispositivo si sostituiscano le parole «entro quarantacinque 45 giorni» con le parole «entro sessanta giorni».

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Bianco se intende accettare la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

BIANCO (PD). Signor Presidente, accetto la riformulazione dell'ordine del giorno perché, come ho avuto modo di dire nel mio intervento, non è questione di quindici giorni: quello che a noi interessa è l'impegno politico a fare in modo che la Commissione affari costituzionali possa esaminare un provvedimento così importante già prima della pausa estiva.

Se questo impegno viene mantenuto in questi termini, e vi è un impegno anche per il successivo *iter* parlamentare, accetto sicuramente la riformulazione proposta.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno G100, come riformulato.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G.100 (testo 2) non verrà posto in votazione.

AZZOLLINI, relatore. Signore Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G101, purché il dispositivo venga riformulato con riferimento al secondo ed al terzo impegno al Governo.

Più specificamente, in corrispondenza del secondo impegno del Governo, propongo di modificare l'attuale formulazione con la seguente: «a prevedere una verifica, da espletare entro il 30 giugno, degli effetti che le norme in vigore hanno prodotto sull'andamento complessivo dei saldi di finanza pubblica, ai fini di un aggiornamento delle norme sul Patto di stabilità interno per le spese di investimento dei Comuni virtuosi».

Per quanto attiene al terzo impegno, propongo di sostituire le parole da: «effettuate dagli enti locali colpiti» sino alla fine del periodo, con le seguenti: «effettuate da tutti gli enti locali colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo».

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se intendono accettare la riformulazione proposta dal senatore Azzollini.

LEGNINI (PD). Accetto la riformulazione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G.101 (testo 2) non verrà posto in votazione.

AZZOLLINI, relatore. Sono inoltre favorevole all'ordine del giorno G102 (testo 3), di cui è primo firmatario il senatore Lusi.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G102 (testo 3) non verrà posto in votazione.

AZZOLLINI, relatore. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G 103 sono favorevole a condizione che venga riformulato come segue: fermo restando il primo impegno al Governo, chiedo di sopprimere le lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)*, confermando invece le lettere *a)* e *f)*, quest'ultima fino alle parole: « dai cittadini».

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Benedetti Valentini se è d'accordo con questa proposta di riformulazione.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, con i numerosi colleghi firmatari ci accomoderemmo a mutilare l'ordine del giorno salvandone, in definitiva, due soli punti purché, per intervento del Governo e del relatore, anche i presentatori dell'ordine del giorno G104, che riguarda lo stesso argomento trattato in modo diverso, fossero d'accordo nell'eliminare, tra gli impegni al Governo, ogni riferimento numerico preciso ad atti trattati dall'altro ramo del Parlamento. In sostanza, il dispositivo dell'ordine del giorno dovrebbe così recitare: «specie in vista di future modifiche della Carta costituzionale che tengano conto degli atti trattati nella precedente legislatura e nella presente dalle due Camere parlamentari».

Il riferimento infatti dovrebbe essere ad entrambi i rami del Parlamento perché ci sono fior di proposte anche nella presente camera già presentate ed altre che ci siamo astenuti dal presentare (ad esempio, del senatore Ceccanti, del senatore Pastore ed un'altra del senatore Peterlini). Inoltre, propongo di sopprimere nel secondo periodo del dispositivo la parola "già" e l'ultimo capoverso che recita: «promuovere la trasformazione del Senato...», perché ovviamente contraddirebbe il senso.

Quindi, in sostanza, signor Presidente, ci sarebbe una combinata proposta, se mi è consentito usare questa espressione, nel senso che il nostro ordine del giorno terminerebbe così: «modificazione di parti della Costituzione repubblicana, ispirate a». La lettera *b)* diventerebbe lettera *a)* e la lettera *f)* diventerebbe lettera *b)*. Le altre lettere che contenevano una dettagliata previsione di riforme verrebbero rinunciate in questa fase.

Invece nell'ordine del giorno G104, qualora i presentatori fossero liberamente d'accordo, verrebbe soppresso il riferimento puntuale ad un atto. *(Commenti del senatore Azzollini)*.

PRESIDENTE. Il discorso del senatore Benedetti Valentini è chiarissimo. Accoglie le proposte di modifica a condizione che altro ordine del giorno non vada a svilire il senso della sua proposta.

Questi ordini del giorno, in sostanza, si devono legare. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

Senatore Benedetti Valentini, le significo che la lettera *f)* terminerebbe con le parole «dai cittadini».

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Condivido.

PRESIDENTE. Nella logica del tentativo di composizione, siccome l'accoglimento delle proposte di modifiche del relatore è subordinato al parere del senatore Benedetti Valentini, vorrei ascoltare il Senatore Zanda per conoscere la sua posizione sulle idee del senatore Benedetti Valentini.

ZANDA (PD). Signor Presidente, il Partito Democratico ha seguito i lavori su questo provvedimento con un spirito costruttivo evidente; non si è trattato soltanto della più totale assenza di qualsiasi intervento di carattere ostruzionistico, ma siamo intervenuti nella prima e seconda lettura contribuendo, a mio parere, in modo decisivo a un consistente miglioramento del provvedimento.

Abbiamo adottato questo stesso metodo di lavoro anche per quanto riguarda la discussione sugli ordini del giorno.

In particolare, questa mattina ci siamo riuniti con il Governo e con il relatore per discutere insieme quali possibilità vi fossero per arrivare a degli ordini del giorno condivisi da Governo, relatore e presentatori.

Sull'ordine del giorno G104, di cui sono primo firmatario, abbiamo raggiunto un'intesa. Il Governo e il relatore hanno proposto una modifica e il Governo mi ha fatto pervenire questa modifica in Aula poco prima che avessi l'opportunità di intervenire per illustrare il nostro ordine del giorno. Dopodiché lei ha interrotto la seduta per cinque minuti. Voglio rilevare - lo dico senza nessuno spirito polemico - che c'è stato un tempo nel quale si potevano rimettere a posto gli orologi sulla scansione del tempo dei lavori del Senato. La seduta è rimasta sospesa, come lei stesso ha giustamente rilevato, per 15 minuti ed è ripresa soltanto perché lei è intervenuto in modo consistente.

Adesso mi viene proposta in Aula un'ulteriore modifica che considero assolutamente immotivata e che contrasta con l'accordo raggiunto questa stessa mattina con il Governo e con il relatore. Non posso accettare questa modifica. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Signor Presidente, credo che sia un po' curioso e discutibile esaminare a colpi di ordini del giorno un problema importante, che credo avrebbe dovuto e dovrà essere discusso a livello di Assemblee parlamentari esaminando il merito e non certo impegnando con degli ordini del giorno il Governo rispetto a posizioni che saranno squisitamente parlamentari e d'Aula rispetto alla struttura stessa del Parlamento.

Non credo che questo sia il momento di decidere se l'elezione del Senato debba avvenire con metodo diretto o indiretto; non credo che debba esserci oggi una competizione tra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica nell'attribuirsi la qualifica di Camera alta piuttosto che bassa e che si debba fare quasi uno scontro bicamerale e non un concorso. Mi sembra che quello che sta emergendo - e non vorrei mai che fossi così perché allora forse le riforme non le faremmo mai - è un timore che il Senato diventi una Camera di serie B rispetto alla Camera dei deputati. Cambierà la sua natura e farà qualcosa di diverso, ma ritengo che quel qualcosa di diverso sarà tale per cui il rilievo istituzionale del Senato potrà mettere addirittura in difficoltà la Camera che esprime la fiducia perché, comunque, i passaggi di cui si occuperà il Senato rispetto agli *iter* legislativi saranno tali da poter condizionare, rappresentando il territorio, completamente l'azione di Governo e della stessa Camera dei deputati. Credo che questa è la logica che si deve adottare. Non avverrà che chi esprime la fiducia al Governo sarà un parlamentare di serie A, mentre chi non l'esprime sarà di serie B.

Provate a chiedere ai senatori dei *Länder* il rilievo e il peso che hanno all'interno del sistema federale tedesco! Se partiamo da questo principio, forse riusciremo a non provocare uno scontro fra Camere e generazionale. Diversamente, io credo che il bicameralismo perfetto continuerà ad andare avanti.

Signor Presidente, visto che sono le ore 13,27, credo che il Senato debba uscire e non vorrei esprimere un parere rimettendomi solo all'Assemblea, come sarebbe giusto. Credo che, se lei ce lo concedesse, alla ripresa dei lavori potremo vedere se l'intervallo da ora fino alla ripresa ci avrà consentito di giungere ad una condivisione rispetto ad una posizione che non può essere di sindacato dei senatori rispetto ai sindacati dei deputati. C'è il Senato, con la sua dignità.

PRESIDENTE. Accetto la sua proposta, ministro Calderoli, senza sottrarmi ad una mia personale riflessione di carattere istituzionale. Personalmente non ritengo - è una mia impressione personale - che debba o possa essere l'ordine del giorno in quanto tale, come strumento, a definire quello che dovrà essere il futuro assetto costituzionale. *(Applausi dal Gruppo PdL)*. Per cui ritengo estremamente inopportuno il tema dell'ordine del giorno. Sarà il Parlamento, quando esaminerà i testi di riforma, a svolgere le proprie riflessioni. Mi sembra che, anticipando con un ordine del giorno quello che dovrà essere il futuro assetto bicamerale, si stia facendo ricorso ad uno strumento non idoneo. Questa è la mia impressione. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Omissis

La seduta è tolta (ore 13,35).

**197ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO**

MERCOLEDÌ 29 APRILE 2009
(Pomeridiana)

Presidenza del presidente SCHIFANI,
indi della vice presidente MAURO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,39).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1117-B) Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 16,42)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1117-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo altresì che nella seduta antimeridiana si è conclusa la discussione generale, hanno avuto luogo le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo e si è passati all'esame degli ordini del giorno.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno G103 e G104 (*Brusio*).

Scusate, colleghi, stiamo trattando un tema delicatissimo, quindi vi prego di fare silenzio. Vorrei conoscere il parere del Governo su tali ordini del giorno che affrontano problematiche su cui questa mattina ci siamo fermati e che, dunque, non abbiamo ancora risolto.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Signor Presidente, a proposito dell'ordine del giorno G103, premetto che concordo nella maniera più assoluta con la posizione da lei espressa questa mattina, e cioè che non sia questa la sede in cui si debbano assumere decisioni che possono risultare definitive rispetto alla riforma della Costituzione che nel futuro si dovrà affrontare.

Il principio che ha guidato il Governo nella scelta e nel suggerimento di alcune riformulazioni è che in questa sede non debba essere definitivamente stabilito né che il sistema di elezione del Senato debba essere diretto né che debba essere indiretto, convinto, come sono, che sarà la discussione parlamentare sulle riforme costituzionali, che auspico si avvii in questo ramo del Parlamento, a sciogliere tale nodo. Personalmente, se dovessi indicare una soluzione, ne ipotizzerei una che andrebbe al di là del definire in questa sede il voto diretto o indiretto, per rinviarla in altra sede, però, non è oggi il momento per risolvere tali questioni.

Quindi, propongo al senatore Benedetti Valentini, presentatore dell'ordine del giorno G103, di eliminare dal dispositivo le lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)*, mantenendo la lettera *b)* e riformulando la lettera *f)*, sostituendo le parole da «ed elette» fino alla fine con le seguenti: «e quindi elette anche a voto diretto dai cittadini», proprio per tener aperta anche questa possibilità.

Sul medesimo argomento, l'ordine del giorno G104 verrebbe accolto nel testo dei proponenti, a condizione che il terzo capoverso del dispositivo sia così riformulato: «a promuovere la riforma della Costituzione, contestualmente confermando il carattere unitario e indivisibile della Repubblica e la forma parlamentare e rappresentativa dell'ordinamento definito dalla Costituzione», che mi sembra possa raccogliere anche il consenso dei presentatori.

PRESIDENTE. Riassumendo, quanto all'ordine del giorno G103, lei propone di sopprimere la lettera *a)*, di mantenere la lettera *b)*, di eliminare le lettere, *c)*, *d)* ed *e)*, e di riformulare la lettera *f)*.

Per quanto riguarda invece l'ordine del giorno G104, si chiede di riformulare il terzo ed ultimo capoverso del dispositivo nel modo seguente: «a promuovere la riforma della Costituzione, contestualmente confermando il carattere unitario e indivisibile della Repubblica e la forma parlamentare e rappresentativa dell'ordinamento definito dalla Costituzione».

Chiedo pertanto ai presentatori dell'ordine del giorno G103 se intendono accettare la proposta di riformulazione avanzata dal Governo.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, il nostro ordine del giorno G103 - dico nostro a buon titolo, in quanto reca non solo la mia insignificante firma, ma quella di 40 parlamentari del Popolo della Libertà - in sede di confronto, al quale ci eravamo detti del tutto disponibili, è stato sostanzialmente svuotato come un'arancia a cui si lascino soltanto gli "acinuzzi", signor Presidente.

Restano, quindi, la buccia e gli acinuzzi. Precisamente, abbiamo accettato di togliere il punto *a)*, il punto *c)*, il punto *d)* ed il punto *e)*. Inoltre, non bastando, abbiamo accettato altresì di rimaneggiare largamente il punto *f)*, con una dizione che mi permetto di rileggere integralmente - perché a questo punto anche la parola si va piluccando - e che dovrebbe essere, giusta le intese e non secondo i *desiderata*: «conferma della natura parlamentare e decidente di entrambe le Camere, titolari di piena sovranità legislativa democratica e quindi elette anche a voto diretto dai cittadini».

Abbiamo dunque mollato pressoché su tutta la linea, nonostante che molti colleghi della maggioranza e delle opposizioni - lo ripeto, e delle opposizioni - ci abbiano incoraggiati, pregati, sospinti a mantenere la sostanza dell'ordine del giorno medesimo. Ciò nondimeno, siccome noi altri - e men che meno io, perché nessuno mi ha nominato sindacalista del Senato - non possiamo mettere in crisi un *iter* approvativo di un'importante riforma quale quella che si deve licenziare stasera, nè tampoco minare la stabilità di Parlamenti e Governi, ci siamo adattati ad accettare questa formulazione della buccia e degli acinuzzi.

A fronte di ciò, i nostri contraddittori non intendono, non dico fare la stessa operazione, ma neanche rinunciare a citare l'Atto Camera 553 e quindi, per rimando, a richiamare il contenuto di quell'Atto nella sua specifica elencazione dei punti.

A fronte di tutto ciò, cosa vi debbo dire? Eravamo al punto di non menare scandalo se di fronte a questa entrata a gamba tesa sulle riforme istituzionali la Presidenza, valutando l'esito del dibattito, avesse perfino inteso, nella sua libera determinazione, di dichiarare entrambi gli ordini del giorni improcedibili in questa sede, giusta quanto aveva avuto la bontà di dire alla fine della seduta antimeridiana. Non avremmo menato scandalo ma non va bene neanche questo.

Abbiamo anche proposto, tutte le volte che la presidente Finocchiaro e gli altri colleghi insistono nel richiamo all'Atto Camera 553, di riferirsi almeno all'Atto Camera 553 e agli altri atti presentati nella precedente e nella presente legislatura sullo stesso argomento. Neanche questo va bene!

E allora, signori - io non posso provocare, perché non sono l'ultimo arrivato, né i miei 40 colleghi intendono destabilizzare nulla - se credete, vogliate approvare la buccia e gli acinuzzi del nostro povero ordine del giorno per riaffermare almeno la dignità del Senato in questo processo di interlocuzione di riforme che si va a mettere in moto. Dopo, poi, fate quel che volete dell'ordine del giorno G104, che credo seguirò dall'esterno dell'Aula, ma vi dico: resti la piena sovranità morale del Senato e di ciascuno dei suoi membri, perché si tratta di meri auspici. Quando affronteremo la materia, ognuno sarà libero di sostenere quel che vuole; per quanto mi riguarda, con il limite che il Parlamento è fatto di Camere sovrane, elette dal popolo e nella pienezza dei loro poteri legislativi, e su questo spero di non restare solo. *(Applausi dai Gruppi PdL e PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Benedetti Valentini, non me ne voglia: prima di dare la parola al senatore Zanda, le chiederei formalmente, ai fini della prosecuzione dei lavori, se accetta le proposte di

modifica al suo ordine del giorno formulate dal Governo, perché, se le accetta, l'ordine del giorno si dà per accolto.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Sì, signor Presidente, accetto la riformulazione proposta dal Governo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G103 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Senatore Zanda, accetta la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G104, avanzata dal Governo?

ZANDA (PD). Signor Presidente, accetto la formulazione proposta dal Governo. Faccio rilevare al senatore Benedetti Valentini che tutti, nell'esame di questo provvedimento, abbiamo accettato anche delle soluzioni che non coincidevano totalmente con il nostro pensiero e con la nostra posizione politica. Tuttavia, io accetto la proposta del Governo per rispetto del lavoro del ministro Calderoli e del lavoro compiuto dal Senato per quasi un anno intero e penso che, nella sostanza, l'ordine del giorno mantenga i contenuti per i quali era stato presentato.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G104 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

D'UBALDO (PD). Signor Presidente, vorrei far presente che nella città di Roma si fa tanto parlare dell'innovazione storica contenuta nella legge sul federalismo fiscale, ma che neanche il relatore ha avuto modo di illustrare quei piccoli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati e che ci permettono di ritornare sull'argomento.

In proposito vi è un aspetto curioso, perché la modifica introdotta dalla Camera, sulla quale ho presentato a mia volta un emendamento qui in Senato, ha permesso ai colleghi della Camera, in sede di principi generali, quindi nell'articolo 1, di affermare che le norme generali del disegno di legge sul federalismo fiscale hanno diversi obiettivi, alcuni dei quali sono ovvii ed altri sono specificati meglio.

Si è inoltre aggiunto che il disegno di legge «detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale». In un disegno di legge generale sulla fiscalità e il riordino dei tributi, quindi una normativa di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, improvvisamente, nei principi generali, si dichiara che vi sono anche norme generali sull'ordinamento della capitale, anche di tipo finanziario. Non c'è quindi la previsione sull'ordinamento finanziario, come sarebbe logico e coerente, ma c'è un discorso sull'ordinamento e - si aggiunge - anche di tipo finanziario. L'emendamento 1.2 dichiara invece che il disegno di legge detta norme sull'ordinamento finanziario della capitale.

Signor Presidente, colleghi della maggioranza, signor Ministro, colgo l'occasione, incidentalmente, per riferire un episodio che credo l'Aula abbia il diritto di conoscere, perché stiamo parlando della capitale, della città che ospita le sedi istituzionali dello Stato, in primo luogo quelle del Parlamento.

Ebbene, ieri sera in una trasmissione televisiva il capogruppo della maggioranza capitolina Dario Rossin, collega del senatore Cutrufo qui presente in Aula, ha dichiarato che con il disegno di legge che stiamo per approvare a Roma viene riconosciuto il rango di Stato nello Stato. A mio avviso, quest'affermazione illustra ampiamente la situazione di confusione che viene alimentata: mi rivolgo al senatore Benedetti Valentini e prima ancora al senatore Nania che con tanta passione ci hanno fatto una lezione sul senso dello Stato.

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 16,58)

(Segue D'UBALDO). Credo che quando nel Paese si raccontano cose bizzarre sul disegno di legge al nostro esame e si sostiene che Roma capitale assumerà il rango di Stato nello Stato si fanno affermazioni politicamente gravi; ritengo quindi opportuno che il Governo, la maggioranza e indirettamente anche il sindaco di Roma provvedano a smentirle categoricamente.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

AZZOLLINI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, con una premessa che varrà per tutti gli altri. Anche in questo caso non entro nel merito di ciascuna proposta, perché sono state tutte abbondantemente discusse davanti alle Commissioni riunite, anche durante la terza lettura. Pertanto, i miei pareri sono dati in maniera sintetica, perché li abbiamo motivati a lungo. Il segno generale è quello che ho illustrato nella replica; intendo cioè che questo testo oggi costituisce il miglior equilibrio raggiungibile, e per tali ragioni il mio parere è contrario su tutti gli emendamenti.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore, nel merito e nelle ragioni della scelta operata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

LEGNINI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore D'Ubaldo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1117-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Omissis

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1117-B (ore 17,03)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

STRADIOTTO (*PD*). Signora Presidente, con l'emendamento 2.11 proponiamo di aggiungere alla fine del comma 6 l'indicazione che il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, tenga conto della necessità di considerare le disposizioni costituzionali in materia di funzioni fondamentali degli enti locali. In pratica, non facciamo altro che riprendere il ragionamento svolto stamattina dal collega Bianco relativamente al fatto che nel provvedimento in esame manca la Carta delle autonomie locali.

Il comma 6 stabilisce che almeno uno dei decreti legislativi emanati deve contenere i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e che un secondo decreto legislativo deve contenere la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard. Emanare questi due decreti legislativi senza avere chiare le competenze, cioè chi deve fare cosa, diventa un problema ed in questo senso riteniamo corretto che alla fine del comma 6 venga inserito un coordinamento e siano

previste le materie fondamentali degli enti locali, facendo esplicito riferimento alla Carta delle autonomie.

BALDASSARRI (PdL). Signora Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, nello scorso mese di dicembre, in fase di prima lettura del provvedimento in oggetto, ho presentato alle Commissioni riunite 1^a, 5^a e 6^a un emendamento che riproponeva, in sostanza, il contenuto dell'ordine del giorno G2.100. Quell'emendamento presentato in Commissione ottenne il parere favorevole del Governo e del relatore, ma i colleghi dell'opposizione, ad esso contrari, a voce del collega Legnini, minacciarono l'ostruzionismo sull'intero provvedimento. Per questa ragione l'emendamento fu trasformato in ordine del giorno, approvato da quest'Aula in sede di prima lettura.

Ovviamente, in questa terza lettura ho ripresentato l'emendamento in Commissione e questa volta, stranamente, al rovescio, per motivi riconducibili palesemente ad interesse di parte, l'opposizione in Commissione ha votato a favore, mentre la maggioranza lo ha respinto, evidentemente per il motivo per il quale abbiamo discusso, anche adesso, i vari ordini del giorno, cioè la necessità di non tornare ad una quarta lettura alla Camera.

L'atteggiamento dell'opposizione è quindi fortemente contraddittorio su questo specifico punto, che fissa in modo chiaro e netto gli effetti che dovranno determinarsi attraverso l'applicazione del federalismo fiscale sull'andamento della pressione fiscale in Italia nei prossimi anni e sulla conseguente necessità che l'obiettivo finale del federalismo fiscale sia quello di dare ai cittadini più servizi, migliori servizi e più controllo, secondo le responsabilità dei vari livelli di governo, e, alla fine dei conti, con meno costi per i contribuenti.

In questo senso, quindi, l'ordine del giorno G2.100 è identico a quello già approvato dall'Aula del Senato in prima lettura, con una sola modifica: il precedente ordine del giorno impegnava il Governo ad indicare il profilo di riduzione della spesa pubblica corrente e della pressione fiscale nei Documenti di programmazione economico-finanziaria, mentre l'attuale ordine del giorno impegna il Governo a fare questo con chiarezza e trasparenza nel prossimo Documento di programmazione economico-finanziaria che dovrà essere presentato entro la fine di giugno.

A questo punto vorrei che l'opposizione, in particolare il Partito Democratico, chiarisse la sua posizione e spiegasse a quest'Aula perché ciò che a dicembre è stato oggetto di minaccia di ostruzionismo sull'intero provvedimento ad aprile diventa invece strumento capzioso per rinviare ulteriormente alla Camera dei deputati il disegno di legge. Vorrei, perciò, capire se c'è un consenso sulla sostanza, cioè sulla necessità che si dica con chiarezza ai cittadini italiani che il federalismo fiscale è lo strumento che consente di avere uno Stato e i vari livelli di governo di migliore qualità e ad un costo finale per il contribuente che negli anni deve ridursi secondo un percorso certo e credibile. *(Applausi del senatore Valentino).*

CARLINO (IdV). Signora Presidente, sono certa che l'ordine del giorno G2.101 troverà il consenso di tutti i colleghi, in quanto con esso chiediamo al Governo che in sede di attuazione di questa legge si tenga fede al dettato legislativo e che il federalismo fiscale si realizzi davvero senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quindi, impegniamo l'Esecutivo a precisare «i fabbisogni complessivi in riferimento al quadro di finanziamento degli enti territoriali, della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, con l'indicazione puntuale delle possibili distribuzioni delle risorse». *(Applausi del senatore Pedica).*

BARBOLINI (PD). Signora Presidente, come Partito Democratico noi - lo riconosceva anche il Ministro, questa mattina, nella sua replica - insieme ad altri aspetti abbiamo posto una particolare sottolineatura, in tutta la discussione sul federalismo, sull'esigenza di dare più trasparenza e più concretezza ai fattori di costo, di finanziamento e alle modulazioni con cui si passerà, opportunamente, dalla spesa storica alla spesa parametrata per standard e fabbisogni, in modo da garantire il finanziamento del livello delle prestazioni essenziali e delle funzioni essenziali dei Comuni, ed anche di quelle definite non fondamentali.

Riconosco che la discussione che c'è stata in prima lettura al Senato e poi l'ulteriore affinamento introdotto dalla Camera dei deputati hanno prodotto dei risultati e oggi, nel testo che verrà posto in votazione, ci sono precisi vincoli che impegnano a corredare i primi e poi i successivi decreti attuativi con i doverosi profili delle implicazioni contabili, anche relativi alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard definiti sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni. Questo è un risultato che riteniamo possa essere ascritto ad uno dei significativi contributi che abbiamo portato nella discussione, che hanno determinato il miglioramento del testo inizialmente presentato alle Camere.

Tuttavia, si doveva e si poteva fare di più. Questo non è un appunto rivolto al ministro Calderoli, neanche ai presidenti di Commissione, al relatore o alla maggioranza, che hanno lavorato con uno spirito e un atteggiamento di concretezza e di attenzione al dialogo con l'opposizione che noi riconosciamo: credo che i risultati siano lì a dimostrare che questo è un modo giusto di far funzionare le Aule parlamentari. Tuttavia, se c'è qualcuno che andrebbe messo in castigo dietro alla lavagna è il Ministro dell'economia che, sì, qualche fugace passaggio l'ha fatto, ma non si è speso, non si è proposto, anche con le sue tecnostrutture, per dialogare ed interagire con le esigenze che avevamo insistentemente rappresentato e che erano state sottolineate anche nelle audizioni.

Noi non chiedevamo i conti, che si potranno fare solo dopo e a conclusione del processo; noi chiedevamo simulazioni su come si costruiscono i nuovi flussi finanziari a copertura dei trasferimenti che vengono soppressi in base alle opzioni indicate nel testo del provvedimento, per poterne valutare le implicazioni e le conseguenze, anche allo scopo di poter fare scelte più consapevoli e meditate circa anche il *mix*, la composizione di quel *cocktail* di entrate che dovranno essere poi dettagliate per conseguire il risultato di garantire la copertura della spesa e innescare il processo dell'autonomia finanziaria.

Questa cosa si poteva fare, e certamente si sarebbe dovuta fare, dopo l'approvazione da parte del Senato del testo in prima lettura. Ricordo che il senatore Massimo Garavaglia, in un intervento fatto nelle Commissioni riunite in prima lettura, aveva riconosciuto la fondatezza di questa richiesta e di quella sollecitazione, e ragionava, credo, anche con l'esperienza di amministratore locale.

Questo non è stato fatto e io credo che non sia stato un caso. Forse - quest'ipotesi è un po' inquietante e dovrebbe esserlo anche per il Governo - ciò è avvenuto perché il Ministro dell'economia ha voluto tenersi le mani libere, dato che egli pensa che le riforme non si fanno in tempo di crisi. Al contrario, io ritengo che qualche riforma sia utile farla in tempo di crisi anche per uscire meglio da questa. È indubbio, però, che rimane in tutti noi un punto d'incertezza che non è stato sciolto: se le riforme sono serie possono facilmente avere un costo di incrementazione, anche quando producono benefici a regime. Su questa questione ci sarebbe piaciuto confrontarci.

Signora Presidente, c'è però probabilmente anche un altro motivo per cui non si è dato corso alle simulazioni. Queste avrebbero probabilmente fatto emergere che il processo di composizione e di scomposizione delle entrate, da porre a garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali e di quelle da garantire come non fondamentali, determina effetti e conseguenze a macchia di leopardo: lo ammetteva questa mattina il ministro Calderoli ed uso infatti la sua espressione. Questo si verifica non solo nelle relazioni tra Nord e Sud, ma internamente alle diverse Regioni e alle diverse Province. È qui presente oggi il sottosegretario Molgora e io credo che, se noi avessimo pubblicizzato questi elementi, andando in campagna elettorale nella Provincia di Brescia egli avrebbe avuto qualche imbarazzo a giustificare cosa succede in un Comune o in un altro. Certamente; egli avrà meno imbarazzo a nascondere e occultare il tutto.

Con ciò voglio dire che qui vi è stata la scelta, sostanzialmente di opportunismo politico, di evitare di evidenziare in modo plastico che i paradisi finanziari millantati e le idee che «vi è salsiccia per tutti» e che si potranno anche «legare al guinzaglio i cani» non sono esattamente le situazioni che si verificheranno. Indubbiamente, vi sarà un risultato virtuoso di quest'operazione, che consisterà in più efficienza, più responsabilità, più trasparenza, e questo è un fatto positivo nell'interesse della modernizzazione del sistema Paese e della spesa pubblica; ma il Paese di Bengodi ce lo dovremo sudare e ciò avverrà nella fase di attuazione, quella più delicata e critica, nella fase di transizione, del passaggio da un modello ad un altro.

Queste sono le ragioni alla base della richiesta di questo ordine del giorno, perché quanto non è avvenuto prima non si può più eludere oggi.

L'Università Bocconi, anche su nostra sollecitazione, ha già predisposto delle simulazioni; sono già previsti, per le settimane prossime, seminari di approfondimento sull'argomento e anche altre università si eserciteranno in materia. Noi vorremmo che anche il Governo facesse doverosamente queste simulazioni con i suoi apparati tecnici, che sono di alta qualità. Se la Ragioneria generale dello Stato non vuole fare direttamente queste simulazioni, che il Governo si metta d'accordo con i Servizi del bilancio di Camera e Senato che, secondo me, hanno più competenze per poter sviluppare questa elaborazione.

Disporre di queste simulazioni è fondamentale nella fase preliminare alla definizione del primo dei decreti di attuazione: in primo luogo, perché vi sono margini di come sarà articolato il meccanismo di composizione del finanziamento del sistema che possono essere oggetto di confronto sulle soluzioni migliori da assumere; in secondo luogo, e soprattutto, perché emergerà il vero problema, che costituisce per me una preoccupazione e un cruccio (e dovrebbe esserlo anche per tanti altri che hanno fatto l'esperienza di amministratori locali), consistente nella modalità del governo della

fase transitoria del passaggio dalla spesa storica alla spesa per standard e fabbisogni, con particolare riferimento alle realtà comunali e a quelle funzioni non fondamentali, che certo non saranno decisive per la vita delle persone, ma sono molto importanti per migliorarne la qualità della vita e per creare coesione sociale nelle nostre comunità.

Per esempio, il fatto che non si sia ancora sciolto il dubbio se, nel meccanismo di compensazione e di copertura, entreranno o meno le spese di investimento per le funzioni non fondamentali, secondo me non è un dettaglio così poco rilevante.

Questo ordine del giorno va in tale direzione, chiedendo che queste valutazioni vengano rese disponibili per le Camere prima dell'approvazione del primo decreto. Noi indichiamo anche il termine di quattro mesi, che ci sembra più che sufficiente, anche se siamo disponibili a ragionare su questo aspetto.

Quest'ordine del giorno potrebbe determinare un'utile assunzione di responsabilità da parte del Governo e speriamo che in questo modo si possa continuare, al di là del fatto che noi manteniamo un atteggiamento che punta meno sulla propaganda e più sulla serietà e sul rigore, un dialogo e un'interlocuzione che in questo periodo hanno prodotto risultati positivi nell'interesse generale del Paese. *(Applausi del Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

AZZOLLINI, *relatore*. Signora Presidente, il mio parere, per le ragioni già esposte, è contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2, come ho già spiegato per gli emendamenti presentati all'articolo 1.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G2.100 e G2.101 mentre, per quanto concerne l'ordine del giorno G2.102, il parere è favorevole a condizione che il primo firmatario, il senatore Barbolini, accetti di riformularlo, sostituendo, nel dispositivo, le parole: «alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «alle Camere, non appena disponibili e comunque prima della presentazione del primo decreto legislativo».

Se il senatore Barbolini è d'accordo con questa modifica, il mio parere è favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Barbolini, accoglie la modifica suggerita dal relatore?

BARBOLINI *(PD)*. Sì, signora Presidente.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Esprimo parere conforme a quello del relatore e sono disponibile ad accogliere gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.7.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.7, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1117-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.9.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.9, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1117-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dal senatore Stradiotto e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che il Governo si è dichiarato disponibile ad accogliere gli ordini del giorno.

BALDASSARRI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI *(PdL)*. Signora Presidente, chiedo comunque la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.100.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Baldassarri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.100, presentato dal senatore Baldassarri.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	237
Senatori votanti	236
Maggioranza	119
Favorevoli	140
Astenuti	96

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1117-B

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2.101 e G2.102 (testo 2) non verranno posti in votazione.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

AZZOLLINI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dalla senatrice Bastico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

D'UBALDO *(PD)*. Signora Presidente, l'emendamento 6.1, al quale si è fatto seguire l'ordine del giorno G6.100, nel caso la maggioranza non dovesse approvarlo, riguarda il perfezionamento dei poteri della Commissione bicamerale di vigilanza sull'anagrafe tributaria. Con questo emendamento, in particolare, si prevede di consentire alla Commissione di avvalersi della

collaborazione di una già istituita commissione, operante presso il Ministro dell'economia, che ha la responsabilità di vigilare sull'attività dei concessionari della riscossione.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Signora Presidente, vorrei invitare il collega D'Ubaldo a ritirare l'emendamento perché, nel caso in cui dovesse essere mantenuto, il Governo esprimerebbe un parere contrario e, se lo stesso dovesse poi essere bocciato, non potrebbe più essere votato l'ordine del giorno G6.100, che il Governo è invece disponibile ad accogliere.

PRESIDENTE. Senatore D'Ubaldo, accetta l'invito del relatore?

D'UBALDO (*PD*). Signora Presidente, accetto l'invito del Governo e ritiro l'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Invito a questo punto il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

AZZOLLINI, *relatore*. Signora Presidente, il mio parere è favorevole.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Signora Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.100 non verrà posto ai voti. Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

AZZOLLINI, *relatore*. Signora Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1 (testo corretto).

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.1 (testo corretto), presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1117-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.2 (testo corretto), presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.3.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.3, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1117-B

PRESIDENTE. L'emendamento 7.4 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

BASTICO (PD). Signora Presidente, a nostro avviso l'articolo 8 ha subito delle modifiche alla Camera dei deputati che sono peggiorative del testo approvato al Senato. L'articolo riguarda le competenze legislative delle Regioni, le conseguenti competenze amministrative e le relative modalità di finanziamento.

Con l'emendamento 8.5 noi proponiamo di ripristinare il testo originario che avevamo approvato al Senato. Proponiamo inoltre un'integrazione, che peraltro è stata ampiamente discussa in questa sede: collocare l'intero trasporto pubblico come competenza regionale finanziata sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni. Nel testo emendativo che qui proponiamo torniamo ad inserire le funzioni e le competenze inerenti il diritto allo studio e, per quanto riguarda la materia dell'istruzione, torniamo ad inserire un riferimento all'intesa Stato-Regioni sull'istruzione, che può determinare un ampliamento delle competenze regionali in materia di istruzione proprio sulla base di questa intesa di carattere generale.

Illustro anche l'emendamento 8.10, che reca una soluzione subordinata rispetto al più ampio emendamento 8.5 (che ho testé illustrato), di cui recupera soltanto la parte relativa al diritto allo studio.

Qualora non venissero approvati questi emendamenti che proponiamo (ho ascoltato infatti le motivazioni addotte dal relatore e dal Governo sull'impossibilità di accogliere emendamenti), illustro anche brevemente il contenuto dell'ordine del giorno G8.100, con il quale proponiamo un'interpretazione (che peraltro è abbastanza coerente con l'impianto legislativo vigente) del termine e della competenza relativa all'istruzione, in modo tale da includere in questa competenza anche tutte le funzioni relative al diritto allo studio. Mi riferisco alla possibilità di accesso all'istruzione per tutti i ragazzi e alla possibilità di un adeguato successo scolastico e formativo per tutto il percorso dell'obbligo. *(Applausi del senatore Stradiotto).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

AZZOLLINI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Circa l'ordine del giorno G8.100, sarebbe utile, per consentirne l'accoglimento, che la senatrice Bastico ritirasse l'emendamento 8.10; in questo caso, il parere sarebbe favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G8.100.

PRESIDENTE. È d'accordo, senatrice Bastico?

BASTICO (*PD*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.10 è pertanto ritirato.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Esprimo parere conforme al relatore sugli emendamenti ed accolgo l'ordine del giorno G8.100.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Lusi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dalla senatrice Bastico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.5.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.5, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1117-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.6 (testo corretto).

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.6 (testo corretto), presentato dal senatore Stradiotto e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1117-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.7, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.8, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.9, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 8.10 è stato ritirato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.100 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, desidero riprendere le considerazioni svolte dalla collega senatrice Bastico sulle questioni relative al diritto allo studio, che hanno peggiorato questo articolo, nonché sui temi del trasporto locale, espressi nell'emendamento su cui in precedenza abbiamo chiesto il voto elettronico.

Riteniamo dunque che l'articolo sia stato peggiorato rispetto alla versione precedente e pertanto voteremo contro, chiedendone la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 8.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1117-B

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9, su cui è stato presentato un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

ASTORE (IdV). Signora Presidente, illustrerò l'ordine del giorno G9.100 per dovere di cortesia nei riguardi del Ministro e del mio Gruppo, pur non essendo d'accordo, in sostanza, sull'utilizzo dello strumento dell'ordine del giorno che, come si suol dire, non si nega a nessuno. Avremmo preferito, come più volte abbiamo detto al Ministro, l'approvazione di un emendamento, che abbiamo chiesto sia in fase di prima che di seconda lettura.

Signor Ministro, non sono un ipocrita; lo dico in maniera molto chiara: per il federalismo mi sono speso, ho lottato nella mia vita per uno Stato delle autonomie, non sono mai stato un amministratore che ha pesato sulla disamministrazione. Pertanto credo fermamente che questa sia una rivoluzione che dobbiamo assolutamente portare avanti. Signor Ministro, stia attento agli ipocriti che le stanno vicino. Noi porteremo sempre avanti la battaglia per far sì che il federalismo, come mezzo, sia strumento di un'amministrazione chiara ed efficiente e porti soprattutto alla responsabilizzazione dei pubblici amministratori, specialmente di quelli del Sud. Lo diciamo da tanto tempo: siamo convinti che questo sia uno strumento valido.

Per fare questo, però, signor Ministro, ci vogliono regole certe: uno Stato moderno si costruisce non sulle furbizie, ma su regole che chiediamo ai pubblici amministratori e ai cittadini di rispettare. Mi sa dire allora, signor Ministro (glielo abbiamo chiesto più volte), come mai solo nell'articolo 13, quando viene descritto il fondo perequativo che le Regioni devono distribuire ai Comuni, sono state inserite alcune varianti, come il territorio o la composizione della popolazione? Si sa, signor Ministro, che vi sono alcuni elementi che - non per disamministrazione, ma oggettivamente - aumentano i costi. Noi avevamo chiesto di introdurre tali parametri anche nel fondo perequativo gestito dallo Stato, all'articolo 9; avevamo chiesto, cioè, che gli stessi strumenti, le stesse correzioni, dovessero valere nella distribuzione del fondo perequativo per i livelli essenziali di assistenza.

Mi sarei anzi affidato, per la sua correttezza, che riconosco signor Ministro, e per la difesa dei deboli, ad istituti specializzati di ordine internazionale, come fa l'Organizzazione mondiale della sanità. Le chiedo come mai l'Organizzazione mondiale della sanità oggi dice che ogni anziano va considerato per un valore che poniamo essere uguale a 100 e ogni bambino per un valore pari a 10: ritengo infatti che si debbano considerare queste oggettività nella distribuzione del finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, altrimenti è una baraonda.

Vi sono servizi, signor Ministro, che in alcune Regioni costano di più e altri che costano di meno e ciò dipende da tante circostanze diverse. Più volte ho portato l'esempio delle Prealpi, dove la sanità costa di più della sanità che viene erogata in altre zone del Paese in cui diversa è la densità abitativa.

Per quale motivo, allora, non si doveva prevedere questo paletto? Immagino che lei vorrà accogliere questo ordine del giorno, ma permettetemi di dire che in qualità di forza dell'opposizione non posso delegare la predisposizione della legge delega a chi conduce le trattative altrove.

Pertanto, la ringrazierò, nel caso intendesse accogliere l'ordine del giorno G9.100, ma annuncio fin d'ora - affinché non si creino problemi nel prosieguo dei lavori - che il mio voto sarà sempre di astensione, intendendo per astensione sia un richiamo a prestare maggiore attenzione, sia un riconoscimento dei meriti per ciò che è stato fatto, sia la condivisione di alcuni emendamenti presentati. Vuol essere anche, comunque, un richiamo a prestare attenzione ai decreti che in seguito saranno emanati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

AZZOLLINI, *relatore*. Signora Presidente, il parere è favorevole.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Signora Presidente, mi vien da dire che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire.

Ho cercato più volte di spiegare che il fondo perequativo interviene per colmare il *gap* che esiste tra le risorse dell'autonomia impositiva dell'ente locale, della Regione, rispetto al fabbisogno standard. Tutti gli elementi cui ha fatto riferimento il senatore Astore intervengono, invece, quando si calcola il passaggio tra il costo unitario standard e il fabbisogno. Dunque, non si può prevedere un intervento sul fondo perequativo perché si tratta di una differenza. Trovo, invece, assolutamente condivisibile che i citati elementi che diversificano il territorio vengano utilizzati come parametri per il calcolo del fabbisogno standard.

In conclusione, comunque, dichiaro di accogliere l'ordine del giorno G9.100, così come è formulato.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.100, non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, su cui è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

BIANCO (PD). Signora Presidente, a partire dall'entrata in vigore dell'attuale Testo unico sulle autonomie locali si è realizzata nel nostro Paese una interessante sperimentazione.

Molti Comuni di piccole dimensioni si sono consorziati in unione di Comuni e hanno gestito in modo unitario alcuni servizi pubblici per i quali è riconosciuto un principio di adeguatezza per cui è preferibile che vengano gestiti da una comunità più numerosa di quella composta da alcuni singoli Comuni. Sono alcune centinaia le unioni di Comuni che hanno sperimentato con efficacia questa forma di gestione e noi riteniamo non sia opportuno procedere soltanto con un approccio di tipo draconiano, ma che sia prevista la possibilità di incentivare adeguatamente i Comuni a gestire tali funzioni in modo associato. È questa la ragione per la quale abbiamo presentato l'emendamento 11.1 che in sostanza rappresenta un auspicio.

Al di là del voto che sarà espresso su di esso (mi rivolgo, in particolare, al Governo, e comprendiamo le ragioni per le quali si andrà probabilmente ad una bocciatura), sarà opportuno che il Governo adotti, anche nell'esercizio della delega, strumenti di incentivazione che consiglino ai Comuni di continuare con questa prassi che valutiamo positivamente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

AZZOLLINI, relatore. Esprimo parere contrario, signora Presidente.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.1, presentato dal senatore Mercatali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1117-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

D'UBALDO (PD). Signor Presidente, illustrerò i tre emendamenti riferiti all'articolo 13 che hanno una funzione correlata. Si tratta di affinare - questa è la proposta che noi avanziamo - le modalità con le quali si finanziano i servizi e le funzioni non fondamentali.

Il disegno di legge sotto questo profilo non è garantista per i Comuni che possono non avere, per scarsa capacità fiscale, la forza per finanziare le funzioni e le attività non fondamentali. Questi tre emendamenti correggono tale impostazione che a noi non pare sufficiente del disegno di legge.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

AZZOLLINI, relatore. Esprimo parere contrario.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.3, presentato dal senatore D'Ubaldo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, introdotto dalla Camera dei deputati.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, corrispondente all'articolo 14 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

AZZOLLINI, relatore. Esprimo parere contrario.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.1.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 15.1, presentato dal senatore Lusi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1117-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, corrispondente all'articolo 15 del testo approvato dal Senato, su cui è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

AZZOLLINI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, corrispondente all'articolo 16 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, corrispondente all'articolo 17 del testo approvato dal Senato, su cui è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

AZZOLLINI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.1.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 18.1, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1117-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, corrispondente all'articolo 18 del testo approvato dal Senato, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

AZZOLLINI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.5, presentato dai senatori D'Alia e Peterlini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.3, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.4, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.2, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, corrispondente all'articolo 19 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21, corrispondente all'articolo 20 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

AZZOLLINI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.1.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 21.1, presentato dal senatore Mercatali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1117-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 21.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22, corrispondente all'articolo 21 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

AZZOLLINI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 22.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23, corrispondente all'articolo 22 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

BIANCO (PD). Signora Presidente, vorrei chiedere un attimo di attenzione ai colleghi. L'emendamento 23.1, che proponiamo all'attenzione dell'Assemblea, riguarda una norma che valutiamo con un giudizio molto critico rispetto a questo disegno di legge.

Il Senato, già in prima lettura - e la questione è stata poi ulteriormente aggravata dalla Camera dei deputati - ha deciso inopinatamente di inserire nel disegno di legge delega sul federalismo fiscale la questione relativa alla disciplina, sia pur transitoria, delle Città metropolitane, ed ha fatto analoga scelta per quanto riguarda Roma capitale. Si è trattato di un compromesso politico, perché alcune forze politiche hanno voluto assolutamente che fosse così fatto.

Naturalmente, la sede propria per normare in materia di Città metropolitane era quella del Codice delle autonomie. Il fatto grave, ed ecco il senso dell'emendamento, è però che la Camera dei deputati ha inserito nell'elenco delle Città metropolitane una città, certamente bellissima e di grande rilievo e importanza nella storia del nostro Paese, ma che non è mai stata considerata da alcun atto normativo come una Città metropolitana. Con un colpo di mano politico, Reggio Calabria è stata inserita nell'elenco delle Città metropolitane, sulla base di una valutazione di carattere, lo ripeto, esclusivamente politico.

Noi consideriamo con la dovuta attenzione la città di Reggio Calabria, per ragioni che sono evidenti. Quando si è trattato, ad esempio, in una situazione molto delicata, di spostare nella prefettura di Reggio Calabria il coordinamento, ai fini del contrasto della criminalità organizzata, delle prefetture della Calabria, il Partito Democratico è stato in prima linea nel sostenere e nell'adottare quel provvedimento, che poi portò alla nomina del prefetto De Sena quale coordinatore dei prefetti della Calabria. Siamo sempre disponibili a considerare la specificità e la delicatezza dei problemi di Reggio Calabria, ma, francamente, troviamo che risponda ad esclusive valutazioni di carattere politico l'inserimento di questa città in tale elenco.

Non sarà difficile prevedere, a questo punto, che molte altre città (ne cito solo alcune: Padova, Verona o altre ancora) avranno titolo per chiedere altrettanto. Apriremo in tal modo la fiera dell'allargamento dell'elenco delle città metropolitane a Città che francamente non ne hanno i requisiti.

Per questa ragione, abbiamo presentato l'emendamento 23.1 che riporta la situazione a quella che è la legislazione vigente. Chiediamo pertanto che venga nuovamente adottato il testo che era stato approvato dal Senato. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).*

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

AZZOLLINI, relatore. Esprimo parere contrario.

BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.1.

BRUNO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (PD). Signora Presidente, annuncio che voterò in dissenso dal mio Gruppo, anche perché penso che la città dello Stretto possa essere una risorsa per l'Italia.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 23.1, presentato dal senatore D'Ubaldo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1117-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 23.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24, corrispondente all'articolo 23 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

DE LILLO (PdL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'ordine del giorno G24.101 cerca di porre l'attenzione su un aspetto della città di Roma capitale e precisamente sull'emergenza sanitaria, anche tenendo conto dei lavori della Commissione sanità e dell'indagine conoscitiva sull'emergenza sanitaria che tale Commissione sta svolgendo.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede, tra i principi e i criteri direttivi, la «definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), della Costituzione».

In tal senso, riteniamo che vada posta un'attenzione particolare al tema della sanità a Roma e specificamente dell'emergenza sanitaria. È infatti di palese evidenza che Roma ha delle specificità, che le vengono riconosciute, nel settore dell'urbanistica, dei lavori pubblici, dei beni culturali e quant'altro. Riteniamo che sia opportuno impegnare almeno il Governo ad aprire un dibattito e un'analisi sulla specificità che Roma ha anche nel campo della sanità, che è di competenza chiaramente regionale, ma su cui per Roma si pone tale esigenza.

Vorremmo evidenziare un aspetto palese, che meglio di me potrebbe sottolineare il senatore Cutrufo, vice sindaco della capitale: Roma ha circa 20 milioni di presenze straordinarie ogni anno. Pensiamo ai turisti, ai pellegrini, agli eventi di carattere religioso straordinario (domenica scorsa, ad esempio, c'è stata una serie di beatificazioni), alle manifestazioni politiche dei vari partiti e dei sindacati, alle manifestazioni sportive.

Ebbene, la presenza straordinaria di circa 20 milioni di persone può comportare la necessità di un intervento straordinario, di emergenza sanitaria, in maniera non concordata. Ad esempio, su «Il Messaggero» di ieri, in un articolo a sei colonne, il sindaco Alemanno ha dichiarato che Roma è più esposta rispetto ad altre città a causa dell'elevato numero di turisti e pellegrini.

Questo elemento, che mi sembra quasi pleonastico, va riconosciuto; per lo meno il Governo deve porre una certa attenzione su tale specificità della città di Roma per l'eccezionalità degli eventi e per la presenza di questa grande mole di turisti. In caso di interventi di carattere sanitario di emergenza, alla Regione Lazio non viene riconosciuto alcunché per la sua specificità.

L'ordine del giorno G24.101, in maniera molto blanda, impegna semplicemente a valutare l'opportunità di finalizzare specifiche risorse per la gestione dell'emergenza sanitaria per Roma capitale. Attualmente, infatti, ciò non viene riconosciuto nella quotidianità, costituita dalla presenza annua di 20 milioni di pellegrini e turisti, e neanche nell'eccezionalità rappresentata da eventi di maggiore portata che vengono assistiti senza alcun riconoscimento dal sistema sanitario di emergenza della città di Roma e della Regione Lazio. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Il restante ordine del giorno si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

AZZOLLINI, *relatore*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G24.100 chiedo al proponente di sostituire nel dispositivo le parole: «entro tre mesi» con le altre: «nel minor tempo possibile». Se questa modifica viene accettata, il mio parere è favorevole.

Invito i senatori proponenti a ritirare l'ordine del giorno G24.101, altrimenti il mio parere è contrario, perché le competenze in materia sanitaria attualmente sono molto ben delineate nell'ordinamento.

CALDEROLI, *ministro per la semplificazione normativa*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore. Costituzionalmente, le competenze specifiche della città e del Comune di Roma sono molto limitate e la materia è trattata quasi esclusivamente dalla Regione. Peraltro, è in corso un commissariamento dell'assessorato alla sanità della Regione Lazio che prevede un piano di rientro. Credo, quindi, che tali considerazioni debbano essere riferite in quella sede.

PRESIDENTE. Senatore Cutrufo, accoglie la modifica proposta dal relatore?

CUTRUFO (*PdL*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G24.100 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G24.101 se accettano l'invito a ritirarlo.

COSENTINO (*PD*). Signora Presidente, vorrei rispondere al Ministro.

Nell'ordine del giorno G24.101 non si chiede di dare risorse al Comune di Roma, non si stabilisce la relativa procedura né si definisce cosa si deve fare; tale atto segnala a quest'Assemblea e al Governo che, per le funzioni specifiche di capitale, Roma sostiene costi che non sono quelli previsti dalla quota capitaria per svolgere attività e servizi di emergenza nelle grandi manifestazioni del nostro Paese, del sindacato, della politica o connesse alla presenza del Vaticano. Infatti, quando una persona che viene da Tradate ha bisogno di un intervento di emergenza, l'assistenza parte dalla locale centrale del 118, non da Tradate.

Con l'ordine del giorno G24.101 chiediamo al Governo che in un quadro di federalismo vi sia un riconoscimento non generico dei costi, che possono essere valutati come tali: non stiamo chiedendo risorse aggiuntive. Pertanto, l'indirizzo che proponiamo al Governo non va nella direzione di stanziare nuove risorse, né di decidere quale ente deve averle (si deciderà in seguito se il Comune o la Regione), ma contiene un riconoscimento di principio: dove vi sono dei costi misurati, quelli sono diversi dalla normale quota capitaria. Siamo disponibili a una diversa formulazione, ma credo che sia giusto che il Governo e l'Assemblea accolgano questo intendimento.

PRESIDENTE. Quindi, l'invito al ritiro non viene accolto.

DE LILLO (*PdL*). Signora Presidente, manteniamo l'ordine del giorno e ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G24.101, presentato dal senatore De Lillo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 24.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 25, corrispondente all'articolo 24 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 26, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27, corrispondente all'articolo 25 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

AZZOLLINI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.1, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.2, presentato dal senatore D'Ubaldo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.3, presentato dal senatore Stradiotto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 27.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28, corrispondente all'articolo 26 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

AZZOLLINI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CALDEROLI, ministro per la semplificazione normativa. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.1, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.2.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.2, presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1117-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 28.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 29 è identico all'articolo 27 del testo approvato dal Senato.

Collegli, si è così concluso l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati agli articoli del disegno di legge. *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP).*

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, le dichiarazioni di voto si svolgeranno in diretta televisiva a partire dalle ore 19.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,04, è ripresa alle ore 19).

Passiamo alla votazione finale.

PISTORIO (Misto-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO (*Misto-MPA*). Signora Presidente, colleghi del Senato, il Movimento per l'Autonomia ha avuto, sin dall'inizio del percorso politico, oltre che legislativo, di questo provvedimento, un atteggiamento di grande apertura rispetto a questa riforma del sistema della finanza pubblica, perché la considera il giusto preludio a un più importante provvedimento di riorganizzazione costituzionale dello Stato in senso federale. Questo perché noi abbiamo posto a fondamento della nostra azione politica il valore dell'autonomia, non solo territoriale ma anche culturale e politica, che è un valore costituzionale. Inoltre, il nostro primo e più forte insediamento territoriale nasce in una Regione, la Sicilia, dotata di uno statuto costituzionale che sancisce il suo rango di Regione a Statuto speciale e, quindi, anticipatrice di un modello federalista, in quanto il rapporto tra Stato e Regione è un rapporto pattizio.

Dobbiamo dolerci delle tante occasioni in cui questo rapporto è stato violato, sia per l'invasività del potere centralista dello Stato, sia per l'insipienza e l'ignavia dei rappresentanti politici regionali, che non hanno mai posto a fondamento della loro azione il valore dell'autonomia e sono stati soccombenti rispetto a questa invasività del potere statale.

Il tema che è stato poi evocato in contrasto a questo processo di riforma federalista spesso è stato quello della minaccia all'unità nazionale, come se questo processo disgregasse una unità nazionale della quale noi non rinveniamo traccia se non in una falsa retorica. Questo è il Paese europeo che annovera al suo interno le regioni più ricche del continente e le più povere, con un divario drammatico sia nella dotazione infrastrutturale, caro signor Ministro per le infrastrutture, che nella qualità dei servizi, nel reddito pro capite e nell'incidenza delle imprese che agiscono sul territorio. È una differenza drammatica, alla quale 150 anni di falsa retorica dell'unità nazionale non hanno posto alcun rimedio, certamente anche per colpa di una cultura centralista che ha impregnato lo Stato, le istituzioni e le forze politiche. Nessuno ha posto rimedio in modo convincente a questa condizione.

Questo Governo ha assunto su di sé l'impegno, nel quinto punto del programma di coalizione, di avviare una serie di interventi strutturali per il recupero di tale divario. Registriamo, con rammarico, che quest'azione deve ancora dispiegarsi. Comprendiamo l'emergenza di una drammatica crisi economica internazionale, ma il fatto che la si sia fronteggiata traendo la gran parte delle risorse da quelle destinate al Mezzogiorno, sia attraverso i fondi FAS che attraverso i fondi strutturali, per finanziare gli ammortizzatori sociali, costituisce una doppia ingiustizia per questo Paese: verso il Sud, che è stato privato delle risorse destinate per legge al suo sviluppo, e verso l'intero Paese, che se non recupera questo divario e non realizza una sintonia tra le sue diverse aree è destinato ad avvitarci mortalmente anche nella crisi economica.

Operiamo lealmente con il Governo ricordando questo impegno, richiamando la sua responsabilità e richiamando questa lealtà ai patti di coalizione. La nostra lealtà non è mai mancata in quest'Aula e mai mancherà, a prescindere da qualche invito giornalistico a riflettere sulla sostanza della lealtà politica. Aspettiamo dunque che il Governo rispetti i suoi impegni, a fronte della nostra responsabilità politica che discende da un patto elettorale che intendiamo confermare e da un'alleanza sancita con il Capo del Governo nei tempi più duri della sua esperienza politica: all'indomani delle elezioni regionali del 2005, quando gli insuccessi del Governo allora in carica ne minacciavano la stessa stabilità, e confermata prima delle politiche del 2006, quando si prefigurava un successo ampio del centrosinistra (e non una riscata vittoria), con l'approssimarsi di cinque anni di dura opposizione.

Questa è la linea, questa è la coerenza del Movimento per l'Autonomia nei rapporti politici, ma anche nella fedeltà al suo patto con il territorio.

Consideriamo il federalismo equo e solidale una risposta vera per costruire un'autentica unità nazionale; un federalismo che promuova una concorrenza virtuosa tra i territori e che si fondi sull'eguaglianza dei punti di partenza. Amici, occorre sgombrare il campo anche dalla banalità e dai luoghi comuni. È pur vero che vi è una differenza profonda nel prelievo fiscale tra le aree del Paese, ma ciò discende dalla profonda differenza del reddito che si produce in quelle aree. Sfido chiunque a contestare il dato che in nessuna area meridionale la quota di spesa pubblica trasferita dallo Stato a quel territorio sia superiore alla quota trasferita in una Regione del Nord: non vi è nessuna Regione meridionale che gode di trasferimenti sulla spesa pubblica superiori alle Regioni del Nord. Questo elemento deve informare l'azione del Governo anche quando velocemente emanerà i decreti concretamente attuativi del federalismo.

Amici della Lega, sono convinto che la partita non si è chiusa oggi e che la sfida che il centralismo porterà all'iniziativa federalista cominci a delineare i suoi contorni più inquietanti. E il contorno più inquietante è il compagno di strada politico di questo processo di riforma costituzionale, vale a dire la riorganizzazione, sempre più forzata, del sistema politico attorno ad un bipartitismo che pretende di racchiudere in sé tutte le rappresentanze politiche, culturali e territoriali.

Noi, come Movimento per l'Autonomia, abbiamo reagito a questa pretesa e confidiamo nella volontà degli elettori di dotarci della forza necessaria a difendere il valore dell'autonomia, della rappresentanza politica e culturale. Consideriamo l'autonomia la nuova frontiera, la nuova sfida politica nel Paese, perché autonomia si coniuga con partecipazione democratica.

Se libertà vuol dire partecipazione - come cantava una straordinaria composizione di un artista unico, la cui compagna abbiamo l'onore di avere tra i colleghi di quest'Aula - la sfida del Movimento per l'Autonomia è una sfida di libertà, perché vuole assicurare la partecipazione democratica e la rappresentanza autentica dei territori. E questa legge elettorale per le europee, se da un canto soffoca la rappresentanza con un iniquo sbarramento, assurdo ed ingiustificato, dall'altro, attraverso il voto di preferenza, consente di ricostituire l'autenticità del rapporto tra eletto ed elettore, negata delle prassi insopportabili delle liste bloccate che in questi giorni si tenta di realizzare capziosamente, anche con alcuni meccanismi surrettizi.

Anche questa volta noi assicuriamo al Governo il nostro voto favorevole al provvedimento, pur con le modifiche apportate alla Camera dei deputati. Ma la nostra fiducia, il nostro apprezzamento e il nostro sostegno sono scanditi da un di più di vigilanza attiva affinché il processo federalista avanzi, affinché il sistema centralista arretri, affinché si ricostituisca un nuovo rapporto tra rappresentanza e autonomie e affinché questo Paese, attraverso questo virtuoso percorso di innovazione, possa davvero innescare un processo di sviluppo che tenda a riassorbire il divario tra le diverse aree e a determinare, non già la retorica dell'unità nazionale, ma un nuovo patto civile e politico della comunità, che dia vita alla vera comunità nazionale. *(Applausi dal Gruppo Misto-MPA).*

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'Unione di Centro conferma il proprio voto contrario a questo federalismo fiscale. Il nostro no è ancora più forte e convinto di prima, perché il vostro provvedimento è stato peggiorato alla Camera e torna qui in Senato carico di contraddizioni e di problemi irrisolti. Non basta, infatti, promettere che si ridurrà la pressione fiscale e si diminuirà la spesa pubblica: bisogna anche dimostrare che ciò corrisponde al vero. La verità è invece che questo provvedimento non serve né a contenere, né a razionalizzare la spesa pubblica.

Come può essere credibile, infatti, un federalismo nel quale non si sa chi fa che cosa e nel quale non sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni che lo Stato deve garantire a tutti i cittadini italiani? Come può essere credibile un federalismo in cui le funzioni fondamentali degli enti locali sono definite forfettariamente? No, quindi, ad un federalismo «tanto al chilo», buono per tutte le stagioni, che costerà caro agli italiani, a quelli che stanno al Nord come a quelli che stanno al Sud; un federalismo senza numeri, del quale non si conosce nulla, e ciò che si conosce induce ad essere preoccupati; un federalismo così evanescente da essere affidato ad un numero elevatissimo di variabili: 12 tributi, 5 soggetti istituzionali che decidono, 11 criteri direttivi, 2 fondi statali, 8 procedure attuative.

Ma come si fa a teorizzare l'anarchia fiscale e spacciarla per una grande riforma? Secondo voi i conti devono essere fatti dopo e non prima di affidare a Regioni ed enti locali così ampi poteri di spendere e di tassare: secondo noi è pura follia.

Voi volete, per mero calcolo elettorale, una delega in bianco: ma quale credibilità avete per chiederla? Parlano per voi i numerosi provvedimenti federalisti che avete messo in campo in quest'anno di Governo: 140 milioni di euro per coprire i buchi del bilancio del Comune di Catania; 500 milioni di euro per coprire i buchi del bilancio del Comune di Roma; per non parlare del buco di 200 milioni di euro del bilancio del Comune di Palermo. Avete tagliato circa un miliardo di euro di entrate a tutti i Comuni italiani per darli a pochi e certamente non virtuosi Comuni. Avete fatto meglio e di più della «Banda del buco» e di Robin Hood messi insieme: non solo avete tolto ai Comuni buoni per dare ai Comuni spendaccioni, ma lo avete fatto rubando i soldi al Mezzogiorno, cioè saccheggiando a piene mani i fondi FAS.

Per non parlare della mancata soppressione delle Province, chiesta da tutti a gran voce prima delle elezioni, e che oggi invece fate diventare importanti centri di tassazione e di spesa.

Avete violato l'articolo 119 della Costituzione che vi obbliga a garantire il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche delle Regioni e degli enti locali. Senza tale copertura, infatti, non vi è federalismo fiscale, perché non vi è certezza di entrata e di spesa.

E che dire dell'impatto del vostro finto federalismo sul debito pubblico? Il vostro federalismo fiscale non ne parla e non dice chi deve farsene carico. Dal nostro punto di vista, è chiaro che lo Stato

dovrà onorare il pagamento degli interessi sul debito e quindi non potrà ridurre la pressione fiscale. Pressione fiscale ed equilibrio dei conti pubblici fortemente compromessi dalla grave crisi economica, a tal punto che lo Stato sarà costretto a spogliarsi di quante più funzioni possibili, trasferendole a Regioni ed autonomie locali. Queste, a loro volta, saranno costrette a aumentare le tasse per coprire vecchie e nuove funzioni.

Avete però parlato del patrimonio pubblico e della sua distribuzione territoriale. Ma il patrimonio dello Stato non è posto a garanzia del debito pubblico? Come si fa a trasferirlo più o meno massicciamente a Regioni ed enti locali senza sottrarlo a tale importante garanzia e senza trasferire quote proporzionali del debito al sistema delle autonomie? Il vostro federalismo fiscale, secondo recenti stime, potrebbe costare alle casse dello Stato fino a 100 miliardi di euro per la sola fase transitoria (che dura fino al 2016). È quindi legittima la nostra denuncia, secondo cui questo falso federalismo scassa i conti pubblici e rischia di aggravare la già difficile crisi economica del Paese. È come mettere altra benzina sul fuoco, perché un Paese in cui le famiglie non riescono ad arrivare alla terza settimana è un Paese che rischia di spaccarsi sulla ripartizione delle risorse, così come la volete fare voi.

Avete la memoria corta, e questo è molto grave. Avete già dimenticato i guasti che la riforma costituzionale del 2001 ha prodotto nel rapporto tra Stato e Regioni. Avete dimenticato che quella riforma sbagliata ha avuto il solo effetto di far crescere tutti i livelli territoriali della pubblica amministrazione, alimentando le caste nazionali, regionali, provinciali e comunali di politici e burocrati. Noi abbiamo un'idea diversa del federalismo fiscale: competenze e funzioni chiare e nette dello Stato, delle Regioni e delle autonomie; un ruolo insostituibile dello Stato nella perequazione e nelle politiche di sviluppo economico e di coesione sociale.

Il superamento della spesa storica come elemento che regola i rapporti finanziari dello Stato con gli enti territoriali è condivisibile, ma il costo standard deve essere depurato solo delle inefficienze della pubblica amministrazione e non anche delle differenze territoriali, economiche ed infrastrutturali che ancora oggi dividono il Paese. Voi caricate la differenza economica tra costo standard e costo reale sui cittadini inermi, che non hanno alcuna responsabilità per le inefficienze pubbliche. Cittadini che mettete nelle mani di cinque livelli di governo diversi, pronti a tassarli indiscriminatamente.

Con questo provvedimento scompare la unità giuridica ed economica del Paese, perché gli strumenti che garantiscono il riequilibrio economico e sociale tra Nord e Sud sono a copertura incerta, sfuggono alla decisione e al controllo dello Stato e del Parlamento e sono affidati agli interessi contingenti delle Regioni più forti. Con il vostro federalismo vengono meno tutti i sistemi di programmazione economica e si affida al potere discrezionale di quattro Ministri la decisione sulle infrastrutture di ogni genere e tipo. Delle Regioni a statuto speciale abbiamo ampiamente detto: con questo provvedimento se ne determina la cancellazione senza modificare la Costituzione.

Un federalismo fiscale, quindi, che non serve a nessuno: non serve agli italiani, che oggi chiedono al Governo solo di uscire dalla grave crisi economica e occupazionale in cui si trovano; non serve al Sud, perché non gli garantisce pari condizioni per poter competere con il Nord; non serve al Nord, perché non gli darà minore pressione fiscale e maggiore stabilità finanziaria; non serve alla Lega, se non per questa campagna elettorale, visto che la genericità delle norme e la entrata in vigore ultradifferita (forse al 2016, ma è più probabile al 2020) le regaleranno una piccola e modesta vittoria di Pirro; non serve a sinistra, perché non è lisciando il pelo agli elettori leghisti che si riprenderà dalla sua profonda crisi di identità e di credibilità. Serve forse al Presidente del Consiglio, che ha già annunciato qual è il suo vero obiettivo, sostenendo il *referendum* elettorale: eliminare ogni forma di dissenso politico interno alla sua maggioranza e ogni forma alternativa di competizione politica.

Cari amici della Lega, l'onorevole Berlusconi ha trasformato questo pseudofederalismo fiscale in una clava contro di voi. Da un lato, fa finta di accontentarvi con questo provvedimento; dall'altro, lavora ad una intesa a sinistra sul *referendum* per cancellarvi. E voi dovete stare zitti, perché il patto elettorale è stato formalmente rispettato e non avete di che lamentarvi.

Cari amici del Partito Democratico, il vostro voto acquiescente sul federalismo fiscale (che noi rispettiamo anche se non lo condividiamo) non vi farà guadagnare punti. La vostra propensione all'accordo sul *referendum* elettorale rischia di indurvi in errore, consolidando quel finto bipartitismo che serve a rendere automatica e ripetitiva la vittoria del Popolo della Libertà. La delega in bianco chiesta da questo Governo serve solo a questo fine: ad un piccolo quanto significativo capolavoro politico in danno dei cittadini italiani.

Noi dell'UDC abbiamo deciso di cantare fuori dal coro, facendo una vera opposizione a questo federalismo falso, pericoloso ed iniquo. Abbiamo detto no e continuiamo a dirlo a gran voce, perché non vogliamo avere un peso così grande sulla nostra coscienza. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut*).

BELISARIO (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (*IdV*). Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il progetto politico-istituzionale del federalismo fiscale ha come obiettivo l'attuazione della Costituzione e ne dà una chiave di lettura più conforme all'evoluzione sociale, economica, culturale e legislativa. Ridefinendo entrate e spese si tracciano infatti i veri confini e i reali livelli di governo e di responsabilità, dal centro dello Stato al più piccolo dei Comuni. È questa infatti una riforma che introduce cambiamenti radicali nel rapporto tra i cittadini e le istituzioni, prefiggendosi di diminuirne la distanza: parliamo infatti del godimento pieno dei diritti proclamati solennemente dalla Costituzione, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali e, per quanto oggi rileva, senza distinzione di luoghi di residenza.

Dunque, la ripartizione di risorse tra Stato, Regioni, Comuni e Province è una grande questione, forse la più spinosa e probabilmente una delle più rilevanti. Il metodo impostato dal ministro Calderoli, che ringrazio a nome del Gruppo dell'Italia dei Valori, si è concretizzato in una collaborazione leale e costruttiva in Parlamento, cioè nel luogo primario e per noi unico della rappresentanza politica e democratica del Paese. Il voto di astensione che il nostro Gruppo aveva espresso al Senato in occasione della prima lettura voleva rappresentare un chiaro e propositivo stimolo di proposta, volto al miglioramento del testo. Uno stimolo che ha portato all'incremento delle garanzie di uguaglianza tra i cittadini, di equità, di giustizia sociale, di rispetto dei vincoli di bilancio, di rafforzamento dei principi di responsabilizzazione di tutti i livelli di governo della Repubblica.

Abbiamo il dovere di essere fiduciosi, perché è giusto esserlo in una legge che si attendeva da circa otto anni, indispensabile per applicare concretamente la responsabilità fiscale, in senso federalista, nel nostro Paese. È vero, si tratta di un'aspettativa tutta da verificare sul piano della concretezza, attraverso il contenuto dei numerosi decreti delegati applicativi a cui viene fatto espresso rinvio. Certo, anche l'Italia dei Valori avrebbe voluto ulteriori ed importanti miglioramenti, ma le riforme - rispettato il principio sacrosanto di unità del Paese e di democrazia orizzontale e verticale dei diversi sistemi di governo - impongono concessioni reciproche, perché il sistema chiede riforme condivise, non da adottare brutalmente a colpi di maggioranza e sempre senza stravolgimento della Costituzione.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 19,22)

(*Segue BELISARIO*). Tra i punti che più caratterizzano il testo, anche sotto il profilo delle novità sostanziali, sono da sottolineare: il principio della sussidiarietà fiscale, l'introduzione dei costi standard, la titolarità dei tributi, la perequazione, la previsione di un sistema di contabilità pubblica e unitaria e del suo sistema di controllo. Per il nostro Gruppo è stato poi importante l'ulteriore e ultimo accoglimento di due ordini del giorno: l'uno volto al monitoraggio costante e puntuale dei possibili costi che potrebbero derivare dall'attuazione della presente legge delega e l'altro volto ad integrare i contenuti sociali dei fondi perequativi in capo alle Regioni ordinarie.

La scelta di un federalismo solidale e compatibile lo rende dunque diverso da come veniva tradizionalmente inteso fino a qualche tempo fa perché finalizzato a ricercare il giusto equilibrio tra efficienza e trasparenza delle prestazioni e la solidarietà che da sempre ha caratterizzato noi italiani.

Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, la efficace ed equa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione potrebbe essere metaforicamente associata ad una raffigurazione pittorica: il Parlamento, attraverso il provvedimento che stiamo approvando, ha fornito al Governo, che avrà il delicatissimo compito di redigere i decreti delegati, la cornice, la prospettiva, i pennelli, i colori, la tela su cui lavorare. Se il Governo avrà la cura di dipingere questo quadro con lo spirito realista di fine Ottocento, mirando cioè alla completa aderenza tra la rappresentazione artistica (i decreti legislativi) e la realtà (il disegno di legge che stiamo approvando), l'opera d'arte diverrà effettivamente straordinaria, innovativa e positiva per il Paese.

I parametri concreti per determinare i costi standard sono ancora tutti da costruire, e quando ciò avverrà si dovrà tener conto di tutte le variabili, ministro Calderoli, della dimensione dei territori, degli enti destinatari, delle loro condizioni fisiche e socio-economiche e delle caratteristiche delle popolazioni che si renderanno destinatarie e beneficiarie dell'eventuale perequazione conservativa, garante dell'esigibilità dei diritti di cittadinanza per tutti e su tutto il territorio nazionale.

Noi dell'Italia dei Valori scegliamo di sostenere questa innovazione e da oggi controlleremo con determinazione ferma per impedire al Governo di inserire nella cornice che il Parlamento oggi fornisce, dotata di paletti e di sanzioni, qualsiasi elemento di mortificazione degli elementi di legalità, trasparenza, responsabilità e solidarietà, valori che sono per noi imprescindibili in quanto possono rendere diversa e migliore la qualità delle amministrazioni e la qualità della vita dei nostri cittadini, di tutti i cittadini, di tutte e di ognuna delle singole parti del nostro Paese.

La positività dei decreti sarà direttamente proporzionale al loro grado di fedeltà e coerenza con la legge delega approvata.

Questo provvedimento e soprattutto il suo *iter* hanno dimostrato in modo evidente due elementi che voglio rimarcare in maniera puntuale: la responsabilità e la forza costruttiva dei Gruppi parlamentari dell'Italia dei Valori della Camera e del Senato, oltre che la conferma del valore assoluto che noi diamo alle decisioni parlamentari, e soprattutto la forza del dialogo costruttivo di cui sono capaci le opposizioni quando la maggioranza non cerca di prevaricare.

Qui ed ora voglio ringraziare i colleghi del mio Gruppo per l'infaticabile e prezioso lavoro svolto su questo provvedimento di cui sono orgoglioso ed a loro riconoscente. È per questo che siamo impegnati ad approvare questa norma.

Il senso del federalismo per noi dell'Italia dei Valori è il richiamo ai principi di responsabilità dei governi territoriali, lo dicevo in premessa. Abbiamo proposto, e la norma ora diventerà legge, che tale responsabilità fosse codificata tra i principi, oltre ad essere esplicitata, prevedendo sanzioni pesanti per gli amministratori spreconi, clientelari e bancarottieri, fino alla loro ineleggibilità alle cariche pubbliche. Non potrà e non dovrà essere più possibile che dopo sprechi e dissesti i responsabili restino impuniti e che i contribuenti di tutta Italia debbano pagare per quegli sprechi e per quei dissesti.

Questa legge deve rappresentare una grande sfida per l'innovazione istituzionale del Paese, una sfida nel tempo, cioè nel vivo di una crisi economica globale, e nello spazio, vale a dire al Nord, come nel Mezzogiorno del Paese. Il federalismo fiscale, infatti, serve al Nord per meglio contribuire alla crescita omogenea del Paese ed al Sud perché venga demolito il luogo comune di un territorio, vittima dei suoi stessi sprechi e bisognoso di un assistenzialismo ormai intollerante.

L'Italia dei Valori vuole mantenere viva e solida l'unità giuridica, economica e socioculturale della nostra Nazione e continuerà a lavorare perché tutti i cittadini, indipendentemente dal loro luogo di residenza, possano godere di pari e di effettivi diritti e di pari dignità sociale, premesse ed essenza della nostra stessa democrazia. Per questo voteremo a favore di tale legge; per questo, e non per favorire una parte politica, che pure tanto ha fatto per portarla all'attenzione, né per fare un favore al Governo, ma perché riteniamo che il nostro Paese meriti l'innovazione.

L'Italia dei Valori accetta questa sfida e su questa sfida nei mesi e negli anni a venire vuole confrontarsi. *(Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni)*.

BRICOLO (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICOLO (LNP). Signor Presidente, Ministri, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, oggi stiamo per approvare un provvedimento che entrerà nella storia di questo Paese. Con il federalismo fiscale si innescherà un meccanismo che trasformerà la struttura di questo Stato. Gli effetti saranno visibili a tutti, cambieranno tante cose ed in meglio. Cambierà il sistema del prelievo fiscale, il modo di amministrare la cosa pubblica; soprattutto, la cosa più importante, si andrà finalmente una volta per tutte a smantellare l'impostazione centralista e assistenzialista di questo Paese. *(Applausi dal Gruppo LNP)*. Un modo di amministrare che, ricordo a tutti, ha prodotto nel tempo il più alto debito pubblico d'Europa, uno dei più alti del mondo, una zavorra che ha frenato e frena ancora oggi l'intero nostro sistema produttivo.

Daremo finalmente autonomia finanziaria ai Comuni, alle Province, alle Regioni: la giusta risposta ai tanti cittadini che non si fidano più di chi amministra i loro soldi da lontano, nei Palazzi, nel segreto, ma chiedono invece forme di governo più trasparente e più vicine a dove vivono. Tanto per essere chiari: i soldi che i cittadini pagano in tasse rimarranno sul territorio; non andranno più tutti a Roma e non ci sarà più qualcuno che da Roma deciderà come spenderli. Saremo finalmente padroni a casa nostra! *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

Taglieremo così sprechi e burocrazia ed andremo a responsabilizzare anche gli amministratori pubblici: sindaci, presidenti di Provincia o di Regione che sprechino denaro pubblico saranno commissariati e non potranno più essere eletti. La finiremo così, onorevoli colleghi, una volta per

tutte, con opere pubbliche iniziate e mai finite, con le assunzioni per voto di scambio, con ospedali e strutture sanitarie costruiti e mai utilizzati. Tutto questo secondo il sacrosanto principio mai applicato nel nostro Paese che chi sbaglia paga. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

Stiamo parlando, onorevoli colleghi, di una vera e propria svolta, che va a coronare un percorso iniziato ancora nell'Ottocento da Carlo Cattaneo, per cui il federalismo non è solo il modo più efficace per amministrare lo Stato ma acquista il valore di una vera teoria della libertà, sulla base del principio che fuori dal diritto federale saremo sempre discordi ed infelici. Tesi riproposte negli ultimi decenni - è giusto ricordarlo - da Bruno Salvadori e da Gianfranco Miglio e che sono state sempre portate avanti con forza e determinazione dalla Lega Nord e da Umberto Bossi. Sono questi gli ideali su cui si è fondato il primo programma politico nella storia della Lega, pubblicato su «Lombardia Autonomista» nel 1982, che proprio al primo punto riconosceva la necessità di superare lo Stato centralizzato con uno Stato federale, capace di garantire, tutelare e rispettare tutti i popoli che ne fanno parte.

Questa battaglia noi della Lega Nord l'abbiamo iniziata da soli, con la stampa le televisioni e tutti i partiti della cosiddetta prima Repubblica contro, ce lo ricordiamo bene. Questa battaglia l'abbiamo fatta direttamente sul territorio, stando il meno possibile nei palazzi e il più possibile fra la gente. È così partita dal basso, dal popolo, una reazione sempre più forte, sempre più decisa, che ha di fatto cambiato radicalmente le cose. I partiti della prima Repubblica hanno perso, sono stati cancellati dal voto popolare, e quelli che sono nati hanno per forza di cose dovuto adeguare i loro programmi a questo nuovo sentimento popolare. Per questo voglio oggi ringraziare, a nome anche di tutti i senatori del mio Gruppo, i tanti militanti della Lega Nord *(Applausi dal Gruppo LNP)*, che da anni, animati solo dalla loro passione, stanno combattendo per cambiare questo Paese. Scritte, volantini, manifesti, gazebo, incontri pubblici e feste sono serviti a far comprendere a tutti la bontà delle nostre proposte. Grazie a questo sforzo, queste idee sono uscite dai confini delle regioni del Nord per dilagare anche nel resto del Paese.

Oggi anche al Sud vogliono cambiare. In tanti si sono stancati di un assistenzialismo fine a se stesso, sterile, improduttivo, che in molti anni non ha cambiato le cose. I tempi sono dunque maturi per una riforma che non andrà a dividere ma che farà ripartire l'intero Paese. Raggiungeremo così finalmente gli altri Paesi europei, che da tempo si sono strutturati in un sistema federale. Nel nuovo millennio, infatti, nessuno Stato è in grado di garantire, attraverso un'amministrazione centralista, l'efficienza dei servizi alla popolazione. Per questo motivo la Spagna, la Gran Bretagna, la Germania, il Belgio - ne cito solo alcuni - hanno avviato o consolidato un processo devolutivo come risposta all'esigenza di miglioramento delle *performance* del sistema pubblico. Un esempio è sicuramente la Catalogna, una regione europea dove a fronte di un elevato livello di decentramento fiscale si registra un'importante crescita economica, collegata ad un forte sostegno alle fasce più deboli della popolazione. Perché, colleghi, federalismo vuol dire risparmio di risorse, meno tasse, servizi migliori ai cittadini, anche e soprattutto a quelli più bisognosi *(Applausi dal Gruppo LNP)*. E diventa così ancora più importante approvarlo oggi, vista la crisi economica che stiamo vivendo.

Per queste ragioni il federalismo fiscale lo possiamo considerare, senza ombra di dubbio, il provvedimento parlamentare più importante di questa legislatura. Un progetto che in molti non credevano possibile e che invece oggi diventa realtà. Lo voteremo, è giusto ricordarlo, dopo solo un anno di vita di questa legislatura. Il Senato si è insediato il 29 aprile del 2008, oggi è il 29 aprile del 2009: sono trascorsi solo 365 giorni, esattamente un anno, un record per una riforma così importante. Abbiamo dimostrato a tutti che questo Senato sa lavorare bene e in fretta. Questi dodici mesi sono stati però molto intensi: riunioni preparatorie, audizioni nelle Commissioni, dibattiti, discussioni, confronti, passaggi parlamentari; tutto si è svolto, cosa mai vista in Parlamento, in un clima di lavoro sereno e costruttivo, senza scontri e senza contrapposizioni muro contro muro tra le forze politiche.

Per questo voglio ringraziare i Presidenti di Camera e Senato per come hanno sostenuto questa riforma, il ministro Calderoli *(Applausi dal Gruppo LNP)* per il grande lavoro di coordinamento che ha svolto, i Presidenti delle Commissioni interessate, tutti i Capigruppo ed i parlamentari per il contenuto personale che hanno dato.

Un ringraziamento particolare al nostro segretario federale Umberto Bossi *(Vivi applausi dai senatori del Gruppo LNP, che si levano in piedi. Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo)*, che come Ministro delle riforme è stato la mente e il regista di tutta questa operazione.

Oggi è sicuramente un punto di arrivo, ma, allo stesso tempo, possiamo considerarlo un punto di partenza per la trasformazione definitiva di questo Stato. Ora bisogna continuare con l'approvazione dei decreti attuativi, con il codice delle autonomie e con le riforme costituzionali. Tutto ciò lo possiamo fare usando lo stesso metodo di lavoro che abbiamo adottato per questa

riforma e che ha sicuramente funzionato: il metodo del dialogo e del confronto con tutte le forze politiche presenti, sia di maggioranza che di opposizione.

Aboliremo così, tutti insieme, il bicameralismo perfetto, faremo nascere una Camera delle autonomie, un Senato federale, e andremo finalmente a ridurre il numero dei parlamentari: è quello che la gente ci chiede ed è ciò che faremo. Grazie alla Lega, questa sarà la legislatura del cambiamento e delle riforme. *(Applausi dal Gruppo LNP, del senatore Pastore e dai banchi del Governo. Molte congratulazioni).*

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ministro Calderoli, signori rappresentanti del Governo, parto da una considerazione o, meglio, da una constatazione che pure è già stata fatta in quest'Aula (l'ha fatta proprio lei, ministro Calderoli, questa mattina), quella secondo la quale in sei mesi il Parlamento della Repubblica, ad un anno dall'inizio della legislatura, di cui oggi festeggiamo l'anniversario, è riuscito ad approvare una riforma come quella del federalismo fiscale e a smentire, forse soprattutto in ragione della complessità, della stessa difficoltà tecnica e della portata di questa riforma, il verbo presidenziale (del Presidente del Consiglio, non del presidente Schifani) secondo cui l'unica possibilità di governare è per decreti-legge e l'unica possibilità di riformare è a colpi di maggioranza.

Il fatto è che - credo che questa considerazione sfugga in particolare ad una parte del Popolo della Libertà - sul federalismo fiscale è intervenuta una cooperazione politica, un convergere politico sempre esplicito e rigoroso, che ha fatto sì che il testo in esame sia di fatto molto distante dal testo e dall'impianto originario, abbia accolto molte delle nostre proposte e sia, in definitiva, un testo utile non solo per le Regioni ricche del Paese, ma anche per quelle che mostrano difficoltà.

Sul merito non torno: il nostro relatore di minoranza lo ha già fatto ieri molto bene in Aula e più volte ne abbiamo discusso. È il punto politico del voto di oggi che io vorrei affrontare.

Come è potuto accadere che, partendo da quel testo, si arrivi oggi, in sei mesi, all'approvazione definitiva in un clima di non compiuta condivisione (noi ci asterremo, come è noto), ma certo di una intelligenza vera su questo testo? Forse per l'accanimento o, meglio, per la determinazione che ha mostrato la Lega, per questa sorta di *laissez faire* che il Presidente del Consiglio ha concesso all'alleato leghista, intravedendo o vedendo con chiarezza la valenza identitaria che al federalismo fiscale veniva attribuita dalla Lega? Certo, ma queste non sono le ragioni, bensì le occasioni. Le ragioni sono altre e direi che sono tutte, ma proprio tutte, indicative del fatto che in questo luogo politico, che è stata la discussione durata sei mesi sul federalismo fiscale, si mostrino alcune contraddizioni molto vistose che sono maturate e si sono mostrate oggi con molta evidenza all'interno della maggioranza.

Cominciamo da una contraddizione, che è di pieno rilievo istituzionale e di grande valore politico, che riguarda il ruolo e le funzioni degli enti locali nel Governo del Paese; non solo, anche nel suo modello di sviluppo. Le questioni che abbiamo più volte affrontato in quest'Aula, quella relative all'ICI, quindi alla sottrazione ai Comuni di risorse importantissime per l'esercizio delle proprie funzioni e l'altra, che abbiamo condensato anche in un ordine del giorno a mia firma, che riguarda la variazione del Patto di stabilità, per consentire che i Comuni possano mobilitare risorse e quindi essere essi stessi fattori dello sviluppo, rappresentano una delle prime contraddizioni. A fronte delle politiche governative di abolizione dell'ICI e di penalizzazione dello slancio, delle possibilità degli enti locali, del loro ruolo nello sviluppo del Paese e nella codecisione rispetto alle scelte di governo, mi pare che questa prima contraddizione si mostri con ogni evidenza.

Tuttavia, potremmo anche affrontare le incoerenze che si manifestano sul terreno delle riforme istituzionali. Oggi il Popolo della Libertà, ed in particolare il suo Gruppo parlamentare qui in Senato, ha mostrato il volto del conservatorismo delle classi dirigenti - per dirla con Gramsci - da cui deriva l'ostilità al Senato federale, contro tutto e tutti, anche contro molti voti già assunti dalle Assemblee di Camera e Senato anche in legislature precedenti, e quindi l'ostilità per il riconoscimento del ruolo delle Regioni e degli enti locali nella determinazione delle politiche di governo. Dall'altra parte, coerentemente, le proposte che di volta in volta vengono annunciate alla stampa e ai *media* dal Presidente del Consiglio mostrano un carattere fortemente neoautoritario e un impianto prettamente centralistico.

Capisco che lo stesso ministro Tremonti sia gravato da una straordinaria responsabilità, quindi comprendo anche l'*animus* con cui si è posto nel momento in cui ha dichiarato che durante la crisi non si fanno riforme. Mi sembra invece che sia circolata fra di noi, con forza, in quest'Aula, dalle

dichiarazioni del ministro Calderoli e dei rappresentanti del nostro Gruppo, l'idea che la crisi si vince in avanti, quindi con la sfida, l'innovazione, la riforma, con l'efficienza e la modernizzazione del sistema.

Ricordo inoltre l'argomento purtroppo ormai classico circa il ruolo del Parlamento, l'uso dei decreti-legge, le riforme costituzionali approvate a maggioranza *contra* l'esempio offerto da questo percorso politico condiviso.

E la vicenda che si è svolta oggi sugli ordini del giorno è proprio emblematica di queste contraddizioni. Se volessimo dare un nome ai protagonisti della vicenda che si è svolta qui (faccio questa notazione perché so quanto il senatore Benedetti Valentini sia un appassionato cultore del teatro), potremmo dire che il ministro Calderoli è il personaggio che presta fede agli impegni presi: il buono, l'affidabile; il senatore Benedetti Valentini è il luminoso interprete del conservatorismo delle classi dirigenti; il presidente Gasparri (nella difficoltà che gli riconosco in maniera proprio *sympathica*) tenta la strada della sottovalutazione.

Nessuna sottovalutazione! Non è possibile; non è questo il luogo, perché quegli ordini del giorno non sono raffrontabili con quelli che ordinariamente vengono approvati. Il Governo e chi li ha presentati hanno la consapevolezza che purtroppo non avranno un grande seguito, perché essi segnalano le questioni irrisolte per le quali ci asteniamo, sollecitano il Governo a provvedere e potrebbero segnare un altro pezzo di cammino condiviso, se quegli impegni che oggi sono stati accettati dal ministro Calderoli venissero poi condivisi e soddisfatti fino in fondo. Si potrebbe quindi dire che non finisce qui.

Checché ne abbia pensato il Presidente del Consiglio, il federalismo fiscale non è una testa mozzata che si concede alla Lega perché la infigga su una picca; è un pezzo dell'attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione che noi volemmo e quindi in qualche modo è la condivisione di un'idea, di un assetto moderno dell'Italia, di una nuova destinazione dei centri di governo e di decisione, pertanto consacra quella riforma che noi volemmo e quell'impianto per il quale bocchiammo al *referendum* la controriforma voluta dal centrodestra.

Vorrei dire al collega Bricolo, che ha orgogliosamente rivendicato l'idea del federalismo contenuta sin dal primo programma della Lega, che anche noi abbiamo qualche antenato molto illustre: mi riferisco ad Altiero Spinelli; la nostra idea del federalismo parte da Ventotene. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Il presidente Gasparri tenterà nel suo intervento di prenderci in castagna sul Senato federale, dicendo che bocchiammo quella riforma del centrodestra che lo prevedeva. Non ci sono scorciatoie, però, presidente Gasparri: noi votammo contro quel modello di Senato federale, ma non illustro la storia precedente, il vostro voto in Bicamerale sul Senato federale e sulla riduzione del numero dei parlamentari, la fine ingloriosa della stessa Bicamerale. Avrei molti argomenti.

Voglio sottolineare una sola questione, che mi ha particolarmente preoccupato. Il presidente Gasparri naturalmente rivendicherà il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà. Colgo, peraltro, l'occasione per ringraziare ora - cosa che dimenticai di fare allora - il relatore Azzollini che ha condotto con grande scrupolo e grande intelligenza questa vicenda parlamentare. (*Generali applausi*). E io consento, naturalmente: il PdL voterà a favore; magari è contrario al Senato federale, però voterà a favore. Ma io vedo in questo un sintomo di quella indifferenza che spesso mostra il presidente Berlusconi, il *leader* della coalizione, rispetto a tutta una serie di questioni. È la stessa indifferenza per la quale oggi dice che voterà sì al *referendum*, cioè voterà a favore dell'abrogazione di quella legge elettorale, scritta dal ministro Calderoli, che, sacrificando ogni ragione dell'opposizione, volle a tutti i costi. Questa indifferenza io credo che non paghi. Non paga nei confronti dell'alleato (ma qualcuno potrebbe obiettare: «Non sono affari tuoi»), come se il prezzo che oggi si paga con il federalismo fiscale assolvesse da qualunque altra condivisione di fondo. Io, però, credo che non paghi perché, alla fine, questa indifferenza, attenta solo a ciò che onestamente si dichiara conveniente, essere propria convenienza, rivela un'altra cosa: questa fortissima tentazione (più che una tentazione, direi) verso un modello autocratico, tutto orientato alla mera convenienza, tutto orientato al rafforzamento del potere di uno. Esattamente il contrario della filosofia del federalismo fiscale e di quell'idea di governo dell'Italia.

Ci preoccupa questa indifferenza, ma ci preoccupa soprattutto perché crediamo che non convenga al Paese. (*Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut. Congratulazioni*).

GASPARRI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (PdL). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, voglio partire anch'io, come altri colleghi, dal rivolgere il mio ringraziamento al relatore, ai presidenti di Commissione Baldassarri, Azzollini, Vizzini, che in questi mesi molto hanno lavorato per il raggiungimento di questo traguardo, a tutti i colleghi delle Commissioni, ai rappresentanti del Governo, numerosi, e, tra i tanti, ai ministri Calderoli e Fitto che fin dall'inizio hanno dato un contributo di passione e di competenza.

Il disegno di legge che ci accingiamo a votare, molto importante, che sta arrivando in terza lettura all'approvazione definitiva, contiene principi di grande rilevanza, quale una responsabilizzazione della spesa, in un impianto però solidale, a livello dello Stato unitario. Non ci sono parti del territorio che resteranno abbandonate. Non avremo però più amministrazioni in cui si spende a piè di lista, ma avremo amministratori che dovranno procurarsi le entrate e valutare con maggiore attenzione il livello delle spese.

Vogliamo uno Stato più moderno e questa legge è il primo grande banco di prova di questa legislatura, approvata - come è stato ricordato - dopo un anno dall'insediamento del presidente Schifani e dall'avvio del nostro impegno di legislatori.

Questa legge ci consentirà di razionalizzare la spesa, di combattere gli sprechi, di garantire meccanismi di solidarietà all'interno dello Stato. È una sfida che anche il Sud accetta ed affronta con determinazione. Questo provvedimento contiene norme che riguardano il Sud, dalla città di Reggio Calabria alle Regioni a statuto speciale, a tanti territori del Mezzogiorno che trovano risposte importanti.

Vogliamo più velocità nelle istituzioni. E il Popolo della Libertà, con la Lega, ha sottoscritto un patto politico che oggi raccoglie ancora più di ieri il consenso della maggioranza degli italiani. *(Applausi dal Gruppo PdL)*. Ed è in ragione di tale patto che oggi giungiamo a questo traguardo. Con la maggioranza degli italiani andremo avanti in queste scelte fondamentali.

Voglio ricordare che questa non è una legge di alcuni contro altri, non è il federalismo del Nord contro il Sud. Voglio ricordare le norme per Roma capitale che sono state inserite in questa legge e che riconoscono per la prima volta il ruolo istituzionale della città capitale dello Stato. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

Ci siamo confrontati, abbiamo discusso e questi atti smentiscono le letture un po' prevenute e superficiali di alcuni nostri avversari. Prendiamo atto però, nel contempo, del ruolo propositivo dell'opposizione, che anche oggi è emerso in tanti aspetti e in tanti interventi, e non lo sottovalutiamo. Ci auguriamo di poter lavorare insieme con lo stesso spirito nella Commissione bicamerale che sarà chiamata ad approvare i decreti di attuazione. Abbiamo voluto insieme una Commissione bicamerale proprio perché questa legge nasce in Parlamento, appartiene al Parlamento e il Parlamento dovrà attuarla, farla vivere e renderla una grande risorsa per tutta la Nazione.

Dovremo andare avanti per valorizzare il ruolo delle Regioni e degli enti locali, lo sviluppo delle aree a minore crescita e semplificare il sistema tributario; meglio sarebbe stato, colleghi dell'opposizione, se oggi aveste approvato quell'ordine del giorno del presidente Baldassarri che impegna ad affrontare con maggior vigore, fin dal prossimo DPEF, i temi della riforma fiscale. Completeremo questo lavoro con il codice delle autonomie locali, che sarà una tappa importante che affronteremo già dalle prossime settimane.

Vogliamo ricordare in questa legge il fondo perequativo per le Regioni con maggiore capacità fiscale; perché questo è un federalismo che si collega ad un principio di sussidiarietà, al riconoscimento dei corpi intermedi e al rispetto delle comunità locali.

Vogliamo insomma mettere un po' di ordine in quella riforma disordinata del Titolo V della Costituzione che la sinistra fece in fretta e con maggioranze risicate. Cominciamo a fare una riforma vera dello Stato, non le riforme con tre voti di maggioranza. *(Applausi dal Gruppo PdL)*. Anche l'esito della votazione di oggi dimostrerà la nostra maggiore saggezza.

È giusto fare riforme insieme, ma deve essere un atto di volontà politica. La ricerca di convergenze non può nascere da ostruzionismi o da impedimenti ad un processo riformatore che il Paese da troppo tempo attende e del quale ha bisogno. Nei giorni scorsi Panebianco ha scritto sul «Corriere della Sera» che «la Costituzione del '48 (...) aveva concesso solo deboli prerogative al capo del Governo. Non ci si faccia ingannare» - prosegue Panebianco - «dalla forza che concentra in sé oggi il premier Berlusconi: si tratta di una forza che ha ragioni politiche, non istituzionali». La Costituzione è quella dei governicchi, era quella delle crisi ogni sei mesi: è la forza del Governo e della maggioranza che dà stabilità al Paese, ma servono riforme per rendere permanente tutto ciò. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

Vogliamo quindi dire di sì al concorso delle volontà, ma diremo di no a un diritto di veto che condannerebbe all'immobilismo. La Costituzione si può cambiare: non è un totem ed è il capitolo

ulteriore dopo questa sfida importante sul federalismo fiscale. Fermi i principi fondamentali, si possono introdurre innovazioni. Pietro Calamandrei disse: «La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione» - continua Calamandrei - «è un pezzo di carta, lo lascio cadere e non si muove: perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile». Noi vogliamo mettere, quindi, il combustibile del federalismo, il combustibile del presidenzialismo, il combustibile di una nuova Costituzione per la Repubblica italiana.

Quando arrivarono al termine i lavori dell'Assemblea costituente, Meuccio Ruini, Benedetto Croce e lo stesso Calamandrei dissero che si sarebbe presto giunti ad un tempo in cui la Carta Costituzionale sarebbe stata necessariamente riformata. Ecco perché, approvando questa legge ordinaria, guardiamo già al traguardo di una riforma costituzionale che è anticipata, appunto, da questa legge.

Il 7 gennaio 1981, intervenendo al comitato centrale del Partito comunista italiano, di cui era allora uno degli esponenti più autorevoli, Giorgio Napolitano affermava: si deve giungere ad una svolta effettiva nei metodi di governo, nel modo di concepire ed esercitare il potere, nei rapporti tra partiti, Stato e società, riaffermando pienamente i principi e le linee della Costituzione e ponendo mano a riforme e misure capaci di garantire il corretto ed efficace funzionamento delle istituzioni. Ventotto anni fa, l'attuale Presidente della Repubblica, che nel Partito comunista italiano era una delle menti più aperte alle riforme, riconosceva inequivocabilmente la necessità di adeguamenti e ammodernamenti della nostra Costituzione.

Gli storici discorsi di Croce e Calamandrei, che prima ricordavo, andrebbero riletti oggi con attenzione, di fronte al tentativo di affermare il principio antistorico e antiggiuridico del dogma della immutabilità della Costituzione, secondo il quale chi vuole aggiornare alcune parti del nostro testo fondamentale sarebbe una sorta di sovvertitore della democrazia. Cari colleghi (e rispondo anche alla presidente Finocchiaro, al di là delle schermaglie su Senati federali o meno), la difesa e il rispetto dei principi fondamentali della Costituzione non implica l'immobilismo per quanto riguarda la seconda parte della Carta. I nemici della democrazia sono coloro che negano le riforme, perché uno Stato obsoleto, non in sintonia con le esigenze dei cittadini, finisce per delegittimarsi. Una democrazia, se opportunamente riformata, invece si rafforza.

Il rafforzamento dei poteri dell'Esecutivo ed altri capitoli andranno affrontati con coraggio e con spirito innovativo: ed è quanto vogliamo fare. Noi siamo lieti che su questo testo si sia realizzata una convergenza più ampia e siamo pronti ad accettare, sul terreno delle ulteriori e più importanti riforme, l'esigenza del confronto. Ribadisco, però, che non siamo disposti a subire i veti dell'immobilismo. Noi faremo le riforme in questa legislatura (*Applausi dal Gruppo PdL*), anche perché questo non lo hanno detto solo i Padri costituenti che mi sono permesso di ricordare né lo diceva, circa trent'anni fa, solo Giorgio Napolitano, ma lo dice la realtà della Costituzione materiale, quella che gli italiani vivono ogni giorno con una democrazia diretta che si è affermata fortemente, con una democrazia dei territori che è cresciuta con l'elezione diretta dei sindaci e dei Presidenti delle Regioni.

Quindi, con questa legge sul federalismo fiscale, noi facciamo partire la stagione delle riforme e speriamo, cari colleghi, di essere in tanti al traguardo. Il Popolo della Libertà ci sarà con la maggioranza degli italiani. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni*).

FOSSON (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FOSSON (*UDC-SVP-Aut*). Signor Presidente, signori Ministri, responsabili del Governo, egregi senatori, voglio esprimere con questo intervento un voto di dissenso dal mio Gruppo e a nome **dell'Union Valdôtaine** e della maggioranza regionalista valdostana dichiarare un voto favorevole al disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo PdL.*) Prima di tutto per un giudizio positivo verso un percorso federalista, che oggi inizia anche per lo Stato italiano e che noi abbiamo già sperimentato, come utile e fondamentale per lo sviluppo, in più di 60 anni di esperienza autonomista.

Votiamo nuovamente sì, come nel precedente passaggio al Senato, ma confermati in questo giudizio dalle modifiche apportate al testo nella discussione svoltasi alla Camera dei deputati e che tengono conto delle osservazioni fatte dalle autonomie speciali (e di questo ringraziamo il ministro Calderoli). L'articolo 27, infatti, non prevede più, nella nuova formulazione, il patto di convergenza per le Regioni autonome, norma che avrebbe comportato contrasti con quanto prevede il nostro Statuto. Allo stesso modo, accogliamo positivamente che in quattro articoli del testo siano richiamati i territori montani come sede di attenzione specifica. Questo passaggio sarà

fondamentale per determinare i nostri costi standard; anche se, signor Ministro, bisognerà definire cosa si intende per montagna.

Con il voto positivo esprimo, comunque, il disappunto per la recente dichiarazione di un Ministro di questo Governo contro le autonomie speciali, ritenendo oggi che queste dichiarazioni siano state espresse solo a titolo personale. Anche per questo vigileremo sulla realizzazione della riforma che oggi verrà approvata, chiedendo al Governo nei passaggi successivi rapporti chiari e precisi. *(Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Pinzger e Pistorio. Congratulazioni).*

FOLLINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FOLLINI (PD). Signor Presidente, da qualche tempo la religione politica in auge nel nostro Paese ha sancito una sorta di undicesimo comandamento, quello che prescrive all'Italia di diventare tutto ad un tratto un Paese federale.

Vorrei sommessamente segnalare ai cultori di questo credo, di cui non faccio parte, che la rigorosa osservanza di questo comandamento richiederebbe semmai di partire dalle regole e non dalle risorse, dal federalismo istituzionale e non da quello fiscale e soprattutto richiederebbe, almeno di questi tempi, di non moltiplicare i centri di spesa.

Con il voto di oggi si vorrebbe inoltre aggiungere un dodicesimo comandamento, quello che impone all'opposizione di partecipare gioiosamente a questo voto, senza conoscere né il costo economico, né le conseguenze istituzionali del consenso che con la nostra astensione siamo chiamati ad esprimere.

Non voglio turbare il clima di dialogo che da qualche giorno spira nella politica italiana, temo però che questo dialogo nasconda un equivoco: infatti, se questa legge verrà attuata, salterà la spesa; se questa legge non verrà attuata, salterà l'alleanza di governo. Per superare questa contraddizione temo che si stia facendo saltare il senso comune.

Per queste ragioni il mio voto sarà contrario. *(Applausi dei senatori Cintola e D'Alia).*

MOLINARI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MOLINARI (PD). Signor Presidente, le chiedo di poter depositare agli atti la mia dichiarazione di voto contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

BRUNO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BRUNO (PD). Signor Presidente, non mi pare che rispetto alla prima lettura di questo atto vi siano state modifiche sostanziali, tali da farmi cambiare il voto già espresso.

Mi associo pertanto alle dichiarazioni fatte dal senatore Follini e dichiaro il mio voto contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	248
-------------------	-----

Senatori votanti	247
Maggioranza	124
Favorevoli	154
Contrari	6
Astenuti	87

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PdL e LNP. I senatori del Gruppo LNP sventolano fazzoletti verdi).

Omissis

La seduta è tolta (ore 20,08).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (1117-B)

ORDINI DEL GIORNO

G103

BENEDETTI VALENTINI, BEVILACQUA, DE ECCHER, DI STEFANO, DI GIROLAMO NICOLA, AMATO, MUGNAI, LONGO, GIORDANO, GRAMAZIO, SCIASCIA, GIULIANO, SACCOMANNO, CURSI, PARAVIA, PONTONE, CENTARO, DELOGU, CASTRO, ASCIUTTI, BORNACIN, ALLEGRINI, COMPAGNA, FASANO, BALDASSARRI, SCARPA BONAZZA BUORA, FLUTTERO, SALTAMARTINI, VALENTINO, CORONELLA, BARELLI, IZZO, MORRA, CASOLI, BALBONI, POLI BORTONE, DIGILIO, PALMIZIO, GERMONTANI

V. testo 2

Il Senato,

nel momento in cui vota, in sede di terza lettura, l'A.S. 1117-B;

tenuta presente l'esigenza - sottolineata da molteplici esperienze delle precedenti legislature e dalla odierna ripresa di un vivace dibattito - di un'incisiva, organica e coerente riforma istituzionale coinvolgente, insieme ai livelli di governo delle Regioni e degli Enti locali, la forma di governo nazionale, le stesse Camere parlamentari, i procedimenti legislativi, nonché eventualmente altri organi di rilievo costituzionale;

considerato che alcune importanti riforme, soprattutto finalizzate ad ottimizzare l'efficienza delle Istituzioni, possono essere attuate a Costituzione invariata, mentre le ipotizzate riforme riguardanti forma di governo, composizione e funzioni e poteri delle Camere parlamentari, natura e funzioni degli altri organi ed enti previsti dalla Costituzione, comportano i più complessi procedimenti di modifica di parti della Carta fondamentale, cosicché le prime possono essere certamente favorite da un costruttivo dialogo tra i contrapposti settori del Parlamento, le seconde trovano in tale clima di dialogo addirittura l'auspicato contesto ideale perché le scelte riformatrici incontrino anche il più vasto e motivato consenso popolare,

impegna il Governo:

a sollecitare e propiziare un approfondito e argomentato confronto tra tutti settori del Parlamento, della maggioranza e delle opposizioni, senza remore di rigidità pregiudiziali o vincoli di posizioni già assunte, volto a concretizzare un quadro coerente di ammodernamento istituzionale sia mediante leggi ordinarie e innovazioni regolamentari, sia attraverso significative modificazioni di parti della Costituzione repubblicana, orientato verso:

a) rafforzamento dei poteri del Primo Ministro, con particolare riferimento alla nomina e revoca dei membri del Governo e alla facoltà di chiedere lo scioglimento delle Camere;

b) revisione del bi-cameralismo mediante superamento del bi-cameralismo perfetto e contestuale, ragionevole riduzione del numero dei Senatori e dei Deputati, perché si contemperino lo snellimento delle compagini parlamentari con la adeguata rappresentanza delle realtà popolari;

c) ridefinizione della «Camera Alta» o Senato della Repubblica come precipuo luogo rappresentativo del pluralismo politico, conferitore di fiducia all'Esecutivo;

d) previsione di regola della così detta «sfiducia costruttiva» per la sostituzione dei Governi in corso di legislatura, con garanzie di perdurante rispetto del voto espresso dalla sovranità popolare;

e) ridefinizione della «Camera Bassa» o Camera dei Deputati come assemblea del pluralismo territoriale e sociale, titolare di proprio ruolo rappresentativo non collegato all'Esecutivo da rapporto di fiducia politica;

f) conferma della natura parlamentare e decidente di entrambe le Camere, titolari di sovranità legislativa democratica ed elette a voto diretto dai cittadini, con riserva di deliberazione definitiva in capo alla «Camera Alta» quale organo di sintesi politica.

G103 (testo 2)

BENEDETTI VALENTINI, BEVILACQUA, DE ECCHER, DI STEFANO, DI GIROLAMO NICOLA, AMATO, MUGNAI, LONGO, GIORDANO, GRAMAZIO, SCIASCIA, GIULIANO, SACCOMANNO, CURSI, PARAVIA, PONTONE, CENTARO, DELOGU, CASTRO, ASCIUTTI, BORNACIN, ALLEGRINI, COMPAGNA, FASANO, BALDASSARRI, SCARPA BONAZZA BUORA, FLUTTERO, SALTAMARTINI, VALENTINO, CORONELLA, BARELLI, IZZO, MORRA, CASOLI, BALBONI, POLI BORTONE, DIGILIO, PALMIZIO, GERMONTANI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

nel momento in cui vota, in sede di terza lettura, l'A.S. 1117-B;

tenuta presente l'esigenza - sottolineata da molteplici esperienze delle precedenti legislature e dalla odierna ripresa di un vivace dibattito - di un'incisiva, organica e coerente riforma istituzionale coinvolgente, insieme ai livelli di governo delle Regioni e degli Enti locali, la forma di governo nazionale, le stesse Camere parlamentari, i procedimenti legislativi, nonché eventualmente altri organi di rilievo costituzionale;

considerato che alcune importanti riforme, soprattutto finalizzate ad ottimizzare l'efficienza delle Istituzioni, possono essere attuate a Costituzione invariata, mentre le ipotizzate riforme riguardanti forma di governo, composizione e funzioni e poteri delle Camere parlamentari, natura e funzioni degli altri organi ed enti previsti dalla Costituzione, comportano i più complessi procedimenti di modifica di parti della Carta fondamentale, cosicché le prime possono essere certamente favorite da un costruttivo dialogo tra i contrapposti settori del Parlamento, le seconde trovano in tale clima di dialogo addirittura l'auspicato contesto ideale perché le scelte riformatrici incontrino anche il più vasto e motivato consenso popolare,

impegna il Governo:

a sollecitare e propiziare un approfondito e argomentato confronto tra tutti settori del Parlamento, della maggioranza e delle opposizioni, senza remore di rigidità pregiudiziali o vincoli di posizioni già assunte, volto a concretizzare un quadro coerente di ammodernamento istituzionale sia mediante leggi ordinarie e innovazioni regolamentari, sia attraverso significative modificazioni di parti della Costituzione repubblicana, orientato verso:

a) revisione del bi-cameralismo mediante superamento del bi-cameralismo perfetto e contestuale, ragionevole riduzione del numero dei Senatori e dei Deputati, perché si contemperino lo snellimento delle compagini parlamentari con la adeguata rappresentanza delle realtà popolari;

b) conferma della natura parlamentare e decidente di entrambe le Camere, titolari di piena sovranità legislativa democratica e quindi elette anche a voto diretto dai cittadini.

(*) Accolto dal Governo

G104

ZANDA, BIANCO, CECCANTI, D'UBALDO, VITALI, INCOSTANTE, ADAMO, MERCATALI, LUSI, STRADIOTTO, BARBOLINI, BASTICO

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

in una democrazia parlamentare il quadro delle riforme costituzionali, l'ordinamento dello Stato e il sistema delle autonomie, le leggi elettorali e i regolamenti parlamentari debbono tendere ad un elevato livello di coerenza reciproca e di completezza complessiva;

la Costituzione della Repubblica, così come modificata nel titolo V, parte II, dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, implica l'approvazione da parte del Parlamento di una normativa legislativa volta a determinare i principi fondamentali del sistema tributario cui la Costituzione stessa attribuisce la natura di legislazione concorrente tra Stato e Regioni;

il disegno di legge delega sul federalismo fiscale costituisce, quindi, una doverosa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione definendo la forma dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;

l'ordinamento complessivo dello Stato, così come viene delineato dalla Costituzione, e del quale la nuova normativa sul federalismo fiscale costituisce diretta attuazione, potrà dirsi

completato solo dopo l'approvazione da parte del Parlamento di ulteriori riforme anche di rango costituzionale,

impegna il Governo a:

ricercare in Parlamento, con spirito di leale collaborazione, ogni possibile intesa con i gruppi di opposizione sui temi delle riforme istituzionali, specie in vista di future modifiche della Carta costituzionale che tengano conto dell'AC 553 e abb.-A della XV legislatura e la cui importanza impone siano approvate da uno schieramento parlamentare quanto più ampio possibile;

promuovere una riduzione significativa del numero di parlamentari secondo la linea dei diversi disegni di legge di revisione costituzionale di iniziativa parlamentare già presentati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nell'attuale XVI Legislatura;

promuovere la trasformazione del Senato della Repubblica in una Camera rappresentativa delle autonomie, contestualmente confermando il carattere unitario e indivisibile della Repubblica, e la forma parlamentare e rappresentativa dell'ordinamento repubblicano definito dalla Costituzione.

G104 (testo 2)

ZANDA, BIANCO, CECCANTI, D'UBALDO, VITALI, INCOSTANTE, ADAMO, MERCATALI, LUSI, STRADIOTTO, BARBOLINI, BASTICO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

in una democrazia parlamentare il quadro delle riforme costituzionali, l'ordinamento dello Stato e il sistema delle autonomie, le leggi elettorali e i regolamenti parlamentari debbono tendere ad un elevato livello di coerenza reciproca e di completezza complessiva;

la Costituzione della Repubblica, così come modificata nel titolo V, parte II, dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, implica l'approvazione da parte del Parlamento di una normativa legislativa volta a determinare i principi fondamentali del sistema tributario cui la Costituzione stessa attribuisce la natura di legislazione concorrente tra Stato e Regioni;

il disegno di legge delega sul federalismo fiscale costituisce, quindi, una doverosa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione definendo la forma dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;

l'ordinamento complessivo dello Stato, così come viene delineato dalla Costituzione, e del quale la nuova normativa sul federalismo fiscale costituisce diretta attuazione, potrà dirsi completato solo dopo l'approvazione da parte del Parlamento di ulteriori riforme anche di rango costituzionale,

impegna il Governo a:

ricercare in Parlamento, con spirito di leale collaborazione, ogni possibile intesa con i gruppi di opposizione sui temi delle riforme istituzionali, specie in vista di future modifiche della Carta costituzionale che tengano conto dell'AC 553 e abb.-A della XV legislatura e la cui importanza impone siano approvate da uno schieramento parlamentare quanto più ampio possibile;

promuovere una riduzione significativa del numero di parlamentari secondo la linea dei diversi disegni di legge di revisione costituzionale di iniziativa parlamentare già presentati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nell'attuale XVI Legislatura;

promuovere la riforma della Costituzione contestualmente confermando il carattere unitario e indivisibile della Repubblica, e la forma parlamentare e rappresentativa dell'ordinamento repubblicano definito dalla Costituzione.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo I

CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 1.

Approvato

(Ambito di intervento)

1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese. Disciplina altresì i principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.

2. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27.

EMENDAMENTI

1.1

[D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

1.2

[D'UBALDO](#)

Respinto

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale» con le seguenti: «e detta norme sull'ordinamento finanziario del Comune di Roma in quanto Capitale della nazione».

1.3

[D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER](#)

Respinto

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale» aggiungere le seguenti: «, ferma restando la disciplina relativa alle Regioni a statuto speciale».

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Oggetto e finalità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni.

2. Fermi restando gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;

b) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;

c) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;

d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;

e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;

f) determinazione del costo e del fabbisogno *standard* quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione;

g) adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di regioni, città metropolitane, province e comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita;

h) individuazione dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, in modo da assicurare la redazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni in base a criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato. La registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni deve essere eseguita in forme che consentano di ricondurre tali poste ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine; individuazione dei principi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati, con previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), a carico dell'ente in caso di mancato rispetto di tale termine;

i) previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti *internet* dei bilanci delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese *pro capite* secondo modelli uniformi concordati in sede di Conferenza unificata;

l) salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche;

m) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:

1) del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;

n) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale;

p) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;

q) previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato:

1) istituire tributi regionali e locali;

2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e città metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1);

soppresso (Si veda la lettera r)).

r) previsione che la legge regionale possa, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni;

s) facoltà delle regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;

t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'articolo 5; se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione è effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni;

u) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accredito diretto o di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato;

v) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;

z) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche modalità attraverso le quali il Governo, nel caso in cui la regione o l'ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui all'articolo 18 della presente legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), che sono commisurate all'entità di tali scostamenti e possono comportare l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, e può esercitare nei casi più gravi il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria;

aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera z) a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h), o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili, con determinazione, per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali tributi;

cc) previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di

finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;

dd) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*;

ee) riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota *standard* e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a regioni, province, comuni e città metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;

ff) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;

gg) individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti;

hh) territorialità dei tributi regionali e locali e riferibilità al territorio delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione;

ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva;

ll) certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite;

mm) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.

4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorso trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e reca i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera *h)*. Un altro decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, contiene la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.

7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4.

EMENDAMENTI

2.1

[BIANCO](#), [VITALI](#), [INCOSTANTE](#), [ADAMO](#), [MERCATALI](#), [LUSI](#), [STRADIOTTO](#), [D'UBALDO](#), [BARBOLINI](#), [BASTICO](#)

Respinto

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; determinazione dei meccanismi con cui promuovere la convergenza dei diversi territori verso i costi e i fabbisogni standard, nonché assicurare un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio, attraverso un processo dinamico pluriennale denominato "patto per la convergenza", di cui al successivo articolo 18;».

2.2

[D'ALIA](#), [PETERLINI](#), [THALER AUSSERHOFER](#), [PINZGER](#)

Respinto

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «adozione di schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata in sede comunitaria al fine di rendere trasparenti le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche e definizione dei principi diretti all'adozione di un bilancio consolidato delle Amministrazioni pubbliche con le proprie aziende e società partecipate, secondo uno schema tipo tipico da definire d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;».

2.3

[D'ALIA](#), [PETERLINI](#), [THALER AUSSERHOFER](#), [PINZGER](#)

Respinto

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché costituzione di una banca dati unitaria tra soggetti istituzionali ed amministrazioni pubbliche esperte in tema di finanza pubblica, diretta a garantire un efficace controllo degli andamenti della finanza pubblica, a consentire valutazioni univoche in merito alle grandezze economiche e finanziarie e all'andamento delle singole politiche pubbliche nei diversi livelli territoriali, anche ai fini dell'adozione di regole contabili uniformi atte a favorire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle Amministrazione pubbliche;».

2.5

[D'ALIA](#), [PETERLINI](#), [THALER AUSSERHOFER](#), [PINZGER](#)

Respinto

Al comma 2, lettera u), alle parole: «; previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato.» premettere: «e semplificazione dell'attività di accertamento e di riscossione e delle relative procedure di scelta del contraente».

2.6

[D'ALIA](#), [PETERLINI](#), [THALER AUSSERHOFER](#), [PINZGER](#)

Respinto

Al comma 2, lettera mm) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi compresa la valorizzazione dell'istituto del credito d'imposta e agevolato».

2.7

[ADAMO](#), [D'UBALDO](#), [MERCATALI](#), [LUSI](#), [STRADIOTTO](#), [BIANCO](#), [VITALI](#), [INCOSTANTE](#), [BARBOLINI](#), [BASTICO](#)

Respinto

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per l'espressione di un nuovo parere da parte delle Commissioni di cui al comma 3.».

2.8

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Respinto

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e reca i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera h).

2.9

VITALI, BARBOLINI, BASTICO, ADAMO, LUSI, INCOSTANTE, STRADIOTTO, BIANCO, MERCATALI, D'UBALDO

Respinto

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «i principi fondamentali» fino alla fine del periodo con le seguenti: «norme in materia di:

a) tributi delle regioni degli enti locali e compartecipazioni al gettito dei tributi erariali;

b) modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento;

c) determinazione dei fabbisogni *standard* sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni fissati con legge statale;

d) armonizzazione dei bilanci».

2.10

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Respinto

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 2 dell'articolo 20» inserire il seguente periodo: «L'emanazione dei decreti delegati di cui al comma 1 è comunque subordinata alla introduzione nell'ordinamento italiano della "Carta delle autonomie locali" in cui saranno:

individuare le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; disciplinato il conferimento delle funzioni amministrative spettanti a comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione;

adeguato l'ordinamento degli enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; disciplinato l'ordinamento di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione e del procedimento di istituzione delle città metropolitane;

stabiliti i principi per l'accorpamento e la soppressione di enti intermedi e strumentali dello Stato e delle regioni nonché le modalità di esercizio delle funzioni statali sul territorio».

2.11

STRADIOTTO, BIANCO, MERCATALI, LUSI, VITALI, D'UBALDO, INCOSTANTE, BARBOLINI, BASTICO, ADAMO

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, ne assicura la coerenza con il processo di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, istituzione delle città metropolitane e relativo alla definizione della Carta delle autonomie locali».

ORDINI DEL GIORNO

G2.100

BALDASSARRI

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1117-B in materia di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,

considerato che:

l'attuazione del decentramento fiscale e dell'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali costituisce una riforma strutturale dell'ordinamento fiscale e finanziario della Repubblica;

la pressione fiscale complessiva riferita all'anno 2006 è stata del 40,6 per cento in rapporto al PIL e nel 2008 tale percentuale è salita fino al 43,3 per cento;

nonostante tale incremento il rapporto *deficit*/PIL registrato nel 2008 è stato del 2,8 per cento rispetto al 2,3 per cento del 2006 e quindi l'imponente aumento della pressione fiscale è stato sostanzialmente inutile ai fini del contenimento di tale rapporto *deficit*/PIL, essendo stato utilizzato per ulteriori aumenti della spesa pubblica;

l'obiettivo finale dell'introduzione del federalismo fiscale consiste nel miglioramento della qualità della spesa pubblica, nel suo contenimento e nella riduzione della pressione fiscale complessiva;

viste le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, in particolare in riferimento all'articolo 2, recante l'oggetto e le finalità della delega legislativa,

impegna il Governo:

a fissare nel Documento di programmazione economico-finanziaria da presentare entro il 30 giugno del 2009 ovvero nel documento programmatico che sarà presentato nel corso del 2009 il limite di pressione fiscale complessiva - dato dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e contributi e il PIL - in modo tale che dall'attuazione della presente legge e, comunque, dall'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della stessa, sia assicurato il rispetto di tale limite e definito di conseguenza il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo a valere nel periodo di riferimento del documento programmatico;

a fissare, sempre nel documento di programmazione economica e finanziaria citato nel periodo precedente un percorso programmatico in ragione del quale, entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi la pressione fiscale complessiva non superi il valore del 42 per cento; entro i tre successivi anni rispetto a quelli del periodo precedente a un livello non superiore al 40 per cento; e a fissare quindi, successivamente a tale termine, tale percentuale a un livello non superiore a quello della media degli Stati membri dell'Unione europea del precedente anno,

impegna altresì il Governo, nel pieno rispetto dei vincoli concordati in sede comunitaria, al fine di garantire il percorso di rientro del rapporto *deficit*/PIL fino al suo completo azzeramento:

a fissare nel citato Documento di programmazione economico-finanziaria un preciso e distinto obiettivo di spesa corrente, di spesa corrente primaria, di spesa in conto capitale dello Stato centrale e di ogni comparto della pubblica amministrazione;

a proseguire nell'azione di rigore dei conti pubblici riducendo la spesa corrente e senza ricorrere all'utilizzo della leva fiscale e all'incremento della pressione fiscale complessiva. A tali fini entro il mese di novembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici.

G2.101

BELISARIO, LANNUTTI, ASTORE, GIAMBRONE, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di approvazione dell'A.S. 1117-B, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione»,

premesso che:

l'assicurazione dell'autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali e la garanzia dei principi di solidarietà e coesione sociale sono menzionati come tratti caratterizzanti del presente intervento normativo. Gli obiettivi del provvedimento attuativo si sostanziano, in particolare: nella graduale sostituzione del criterio della spesa storica per tutti i livelli di governo; nella «massima» responsabilizzazione dei medesimi livelli di governo; nell'effettività e nella trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti, nonché nel perseguimento dello sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese;

altro principio cardine che caratterizza positivamente il presente provvedimento, introdotto nel corso dell'esame da parte delle Commissioni V e VI della Camera, si sostanzia nella clausola di copertura finanziaria, ai sensi della quale dal provvedimento in esame e da ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 23, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

considerato, inoltre, che:

tale clausola di invarianza degli effetti finanziari del disegno di legge si integra con il vincolo in base al quale l'attuazione della delega dovrà risultare compatibile con gli impegni in ordine al

percorso di riduzione del debito e dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione in rapporto al PIL derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e sanciti nell'ambito del Patto di stabilità e crescita;

allo stesso modo, in ordine agli effetti finanziari del provvedimento, rimane fermo il principio ai sensi del quale il Governo, in allegato al primo schema di decreto legislativo recante i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge - dovrà trasmettere alle Camere una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse,

impegna il Governo:

a voler precisare - in allegato al primo schema di decreto legislativo recante i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - i fabbisogni complessivi in riferimento al quadro di finanziamento degli enti territoriali, della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, con l'indicazione puntuale delle possibili distribuzioni delle risorse.

(*) Accolto dal Governo

G2.102

BARBOLINI, STRADIOTTO, BIANCO, VITALI, ADAMO, MERCATALI, LUSI, BASTICO, D'UBALDO, INCOSTANTE

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

durante la discussione parlamentare del disegno di legge di delega al Governo in materia di federalismo fiscale sono state più volte richieste le stime quantitative relative agli effetti prodotti nella distribuzione delle risorse tra i territori;

diversi istituti di studi economici hanno dichiarato, nel corso delle audizioni, che non è possibile conoscere l'effetto finale del provvedimento in mancanza della puntuale definizione dei costi e dei fabbisogni standard relativi ai diversi servizi, mentre è perfettamente possibile effettuare simulazioni sugli effetti prodotti dal provvedimento nella distribuzione territoriale delle fonti di finanziamento delle funzioni esercitate da regioni ed enti locali;

la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 del disegno di legge, formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi delegati «sulla base dell'attività conoscitiva svolta» (*articolo 3, comma 5, lettera c*);

l'articolo 2, comma 6 del disegno di legge prevede che «contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse»;

il primo schema di decreto legislativo, contenente tale relazione in allegato, deve essere adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge,

impegna il Governo:

a trasmettere alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, simulazioni circa gli effetti redistributivi tra regioni ed enti locali dei sistemi di finanziamento e perequazione previsti dal disegno di legge, affinché essa possa efficacemente svolgere i compiti che le sono attribuiti.

G2.102 (testo 2)

BARBOLINI, STRADIOTTO, BIANCO, VITALI, ADAMO, MERCATALI, LUSI, BASTICO, D'UBALDO, INCOSTANTE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

durante la discussione parlamentare del disegno di legge di delega al Governo in materia di federalismo fiscale sono state più volte richieste le stime quantitative relative agli effetti prodotti nella distribuzione delle risorse tra i territori;

diversi istituti di studi economici hanno dichiarato, nel corso delle audizioni, che non è possibile conoscere l'effetto finale del provvedimento in mancanza della puntuale definizione dei costi e dei fabbisogni standard relativi ai diversi servizi, mentre è perfettamente possibile effettuare simulazioni sugli effetti prodotti dal provvedimento nella distribuzione territoriale delle fonti di finanziamento delle funzioni esercitate da regioni ed enti locali;

la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 del disegno di legge, formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi delegati «sulla base dell'attività conoscitiva svolta» (*articolo 3, comma 5, lettera c*);

l'articolo 2, comma 6 del disegno di legge prevede che «contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse»;

il primo schema di decreto legislativo, contenente tale relazione in allegato, deve essere adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge,

impegna il Governo:

a trasmettere alle Camere, non appena disponibile e comunque prima della presentazione del primo decreto legislativo, simulazioni circa gli effetti redistributivi tra regioni ed enti locali dei sistemi di finanziamento e perequazione previsti dal disegno di legge, affinché essa possa efficacemente svolgere i compiti che le sono attribuiti.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale)

1. È istituita la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il presidente della Commissione è nominato tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina del presidente, per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari che, insieme con il presidente, compongono l'ufficio di presidenza.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.

3. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione e del Comitato di cui al comma 4 sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato di cui al comma 4 sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 4 non spetta alcun compenso.

4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti, presso le sedi del

Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, è composto da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere.

5. La Commissione:

a) esprime i pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 2;

b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21. A tal fine può ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5;

c) sulla base dell'attività conoscitiva svolta, formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2.

6. La Commissione può chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Con la proroga del termine per l'espressione del parere si intende prorogato di venti giorni anche il termine finale per l'esercizio della delega. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

7. La Commissione è sciolta al termine della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21.

EMENDAMENTI

3.1

[D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.2

[BARBOLINI, BASTICO, ADAMO, D'UBALDO, LUSI, INCOSTANTE, STRADIOTTO, BIANCO, MERCATALI, VITALI](#)

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «La composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari anche dopo la sua costituzione.»

3.3

[D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER](#)

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «, dei quali» fino a: «in rappresentanza dei comuni» con le seguenti: «dei quali sei in rappresentanza delle regioni di cui tre appartenenti alle Assemblee regionali; due in rappresentanza delle province; quattro in rappresentanza dei comuni di cui, uno in rappresentanza dei comuni sotto i 5.000 abitanti e uno dei comuni delle aree metropolitane».

3.4

[BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, ADAMO, BARBOLINI, VITALI, MERCATALI, D'UBALDO, LUSI, INCOSTANTE](#)

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I componenti del Comitato partecipano ai lavori della Commissione secondo le modalità stabilite con apposito regolamento».

Art. 4.

Approvato

(Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale)

1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di seguito denominata «Commissione», formata da trenta componenti e composta per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione. Partecipano alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, nonché un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

2. La Commissione è sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie, promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi e svolge attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari, economici e tributari.

3. La Commissione adotta, nella sua prima seduta, da convocare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori.

4. La Commissione opera nell'ambito della Conferenza unificata e svolge le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza di cui all'articolo 5 a decorrere dall'istituzione di quest'ultima. Trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse, e ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.

Art. 5.

Approvato

(Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 prevedono l'istituzione, nell'ambito della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di seguito denominata «Conferenza», di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo, e ne disciplinano il funzionamento e la composizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e promuove l'attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi, in particolare per ciò che concerne la procedura del Patto di convergenza di cui all'articolo 18; verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi; vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento;

b) la Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione;

c) la Conferenza verifica l'utilizzo dei fondi per gli interventi di cui all'articolo 16;

d) la Conferenza assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni, ivi compresa la congruità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d); assicura altresì la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema;

e) la Conferenza verifica la congruità dei dati e delle basi informative finanziarie e tributarie, fornite dalle amministrazioni territoriali;

f) la Conferenza mette a disposizione del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei Consigli regionali e di quelli delle province autonome tutti gli elementi informativi raccolti;

g) la Conferenza si avvale della Commissione di cui all'articolo 4 quale segreteria tecnica per lo svolgimento delle attività istruttorie e di supporto necessarie; a tali fini, è istituita una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni *standard* e gli obiettivi di servizio nonché per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio;

h) la Conferenza verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni *standard* nonché agli obiettivi di servizio e promuove la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale, oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.

2. Le determinazioni della Conferenza sono trasmesse alle Camere.

Art. 6.

Approvato

(Compiti della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria)

1. All'articolo 2, primo comma, della legge 27 marzo 1976, n. 60, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il compito di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, vigilando altresì sui sistemi informativi ad essi riferibili».

EMENDAMENTO

6.1

D'UBALDO

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avvalendosi anche della Commissione istituita in base al comma 2, articolo 53, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

ORDINE DEL GIORNO

G6.100

D'UBALDO, BARBOLINI, BASTICO, LUSI, STRADIOTTO, BIANCO, VITALI, INCOSTANTE, ADAMO, GERMONTANI, MERCATALI

Non posto in votazione (*)

Il senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1117-B,

considerato che l'articolo 6 del disegno di legge interviene sui compiti della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, attribuendole anche il compito di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, vigilando altresì sui sistemi informativi ad essi riferiti;

rilevato che ai fini dell'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali è chiamata a svolgere un ruolo importante la Commissione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, con specifico riguardo all'esame delle domande di iscrizione, alla revisione periodica, alla cancellazione e alla sospensione dall'albo, oltre alla revoca e alla decadenza della gestione, dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni;

sottolineata l'opportunità che sia assicurato il raccordo tra l'attività della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria e la Commissione di cui all'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997,

impegna il Governo:

ad assicurare che la Commissione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 collabori con la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria e metta a disposizione di quest'ultima tutti i dati necessari per l'espletamento dei compiti dell'organo parlamentare indicati dalla legge.

(*) Accolto dal Governo

Capo II

RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONI

Art. 7.

Approvato

(Principi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano i tributi delle regioni, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) le regioni dispongono di tributi e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in via prioritaria a quello dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in grado di finanziare le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza esclusiva e concorrente nonché le spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative;

b) per tributi delle regioni si intendono:

1) i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni;

2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali;

3) i tributi propri istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale;

c) per i tributi di cui alla lettera b), numero 1), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria; per i tributi di cui alla lettera b), numero 2), le regioni, con propria legge, possono introdurre variazioni percentuali delle aliquote delle addizionali e possono disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla legislazione statale;

d) le modalità di attribuzione alle regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello Stato e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono definite in conformità al principio di territorialità di cui all'articolo 119 della Costituzione. A tal fine, le suddette modalità devono tenere conto:

1) del luogo di consumo, per i tributi aventi quale presupposto i consumi; per i servizi, il luogo di consumo può essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore finale;

2) della localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul patrimonio;

3) del luogo di prestazione del lavoro, per i tributi basati sulla produzione;

4) della residenza del percettore, per i tributi riferiti ai redditi delle persone fisiche;

e) il gettito dei tributi regionali derivati e le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali sono senza vincolo di destinazione.

EMENDAMENTI

7.1 (testo corretto)

INCOSTANTE, ADAMO, VITALI, D'UBALDO, LUSI, BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, BARBOLINI, MERCATALI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) le regioni dispongono di tributi propri e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali che, insieme ai trasferimenti perequativi ricevuti dallo Stato, sono in grado di finanziare integralmente le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni loro attribuite;».

7.2 (testo corretto)

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «criteri fissati dalla legislazione statale» inserire le seguenti: «, con particolare riguardo al riconoscimento dei carichi fiscali».

7.3

ADAMO, D'UBALDO, BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, VITALI, LUSI, INCOSTANTE, MERCATALI, BARBOLINI

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi gli elementi strutturali dei tributi stessi, la coerenza con la struttura di progressività del singolo tributo erariale su cui insiste l'aliquota riservata e la coerenza con il principio di semplificazione e con l'esigenza di standardizzazione necessaria per il corretto funzionamento della perequazione».

7.4

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Ritirato

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «sono definite in conformità al principio di territorialità di cui all'articolo 119 della Costituzione» con le seguenti: «riferibili al proprio territorio».

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

(Principi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento)

1. Al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle regioni, nonché al principio di autonomia di entrata e di spesa fissato dall'articolo 119 della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) classificazione delle spese connesse a materie di competenza legislativa di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione nonché delle spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative; tali spese sono:

1) spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

2) spese non riconducibili al vincolo di cui al numero 1);

3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 16;

b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili alla lettera a), numero 1), sono determinate nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale;

c) definizione delle modalità per cui per la spesa per il trasporto pubblico locale, nella determinazione dell'ammontare del finanziamento, si tiene conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale nonché dei costi *standard*;

d) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 1), sono finanziate con il gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniformi, di tributi propri derivati, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 1), dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della compartecipazione regionale all'IVA nonché con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna regione; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;

e) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), e con quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9;

f) soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle regioni;

g) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), sono determinate al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli

essenziali delle prestazioni, valutati secondo quanto previsto dalla lettera *b*), in una sola regione; definizione, altresì, delle modalità per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9;

h) definizione delle modalità per cui l'importo complessivo dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera *a*), numero 2), fatta eccezione per quelli già destinati al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e attualmente corrisposti a valere sul gettito dell'IRAP, è sostituito dal gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il nuovo valore dell'aliquota deve essere stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l'importo complessivo dei trasferimenti soppressi;

i) definizione delle modalità per cui agli oneri delle funzioni amministrative eventualmente trasferite dallo Stato alle regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, si provvede con adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge e secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.

2. Nelle forme in cui le singole regioni daranno seguito all'intesa Stato-regioni sull'istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo per le spese riconducibili al comma 1, lettera *a*), numero 1).

3. Nelle spese di cui al comma 1, lettera *a*), numero 1), sono comprese quelle per la sanità, l'assistenza e, per quanto riguarda l'istruzione, le spese per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti.

EMENDAMENTI

8.1

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, D'UBALDO, VITALI, INCOSTANTE, ADAMO

Respinto

Al comma 1, lettera *a*), sostituire le parole: «a materie di competenza legislativa di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione nonché delle spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative», con le seguenti: «all'esercizio delle loro funzioni».

8.2

BASTICO, MERCATALI, D'UBALDO, BIANCO, INCOSTANTE, STRADIOTTO, LUSI, VITALI, ADAMO, BARBOLINI

Respinto

Al comma 1, lettera *b*), dopo le parole: «delle prestazioni fissati dalla legge statale» aggiungere le seguenti: «e dei fabbisogni standard».

8.3

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Respinto

Al comma 1, lettera *b*), dopo le parole: «in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali» aggiungere le seguenti: «, calcolati anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione,».

8.4

BARBOLINI, ADAMO, INCOSTANTE, VITALI, D'UBALDO, BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, MERCATALI, LUSI

Respinto

Al comma 1, lettera *b*), dopo le parole: «in condizioni» aggiungere le seguenti: «di uniformità,».

8.5

INCOSTANTE, VITALI, LUSI, BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, D'UBALDO, BARBOLINI, ADAMO, MERCATALI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Consequentemente sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nelle spese di cui al comma 1, lettera a), numero 1), sono comprese quelle per la sanità, l'assistenza, il trasporto pubblico locale e regionale e, per quanto riguarda l'istruzione, le spese per i servizi e le prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio, nonché per lo svolgimento delle altre funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle forme in cui le singole regioni daranno seguito all'intesa Stato-regioni sull'istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo per le spese riconducibili al comma 1, lettera a), numero 1)».

8.6 (testo corretto)

STRADIOTTO, BIANCO, VITALI, INCOSTANTE, LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, D'UBALDO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Consequentemente, al comma 3, dopo le parole: «l'assistenza» inserire le seguenti: «, il trasporto pubblico locale».

8.7

BIANCO, BASTICO, STRADIOTTO, INCOSTANTE, VITALI, D'UBALDO, LUSI, BARBOLINI, ADAMO, MERCATALI

Respinto

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «lettera a), numero 1)» aggiungere le seguenti: «e di cui alla lettera a), numero 2)»; dopo la parola: «IVA» aggiungere le seguenti: «dei tributi propri»;

Consequentemente, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) definizione delle modalità con le quali le spese di cui alla lettera a), numero 1) sono perequate in base al principio dei fabbisogni *standard*, mentre le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono perequate in base al principio delle differenze delle capacità fiscali».

8.8

VITALI, INCOSTANTE, D'UBALDO, ADAMO, BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, MERCATALI, BARBOLINI, LUSI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi derivati regionali, delle addizionali e delle compartecipazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e) destinate al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2), sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento della capacità fiscale per abitante media relativa a tali spese. La capacità fiscale per abitante media è determinata come media tra regioni dei gettiti per abitante calcolati in base ai livelli delle aliquote tali da assicurare il pieno finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2), nell'insieme delle regioni».

8.9

INCOSTANTE, BASTICO, STRADIOTTO, D'UBALDO, MERCATALI, LUSI, VITALI, ADAMO, BIANCO, BARBOLINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) definizione delle modalità con cui il valore dell'aliquota di equilibrio dell'addizionale regionale all'IRPEF richiesta per il funzionamento del sistema perequativo delle capacità fiscali delle spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), è determinato in misura sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da coprire la differenza tra il

livello attuale di tali spese e i gettiti delle imposte dedicate al loro finanziamento come previsto all'articolo 8, comma 1, lettera d)».

8.10

BASTICO, STRADIOTTO, D'UBALDO, BIANCO, VITALI, LUSI, ADAMO, INCOSTANTE, MERCATALI, BARBOLINI

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «per lo svolgimento delle altre funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti» con le seguenti: «per i servizi e le prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio, nonché per lo svolgimento delle altre funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

ORDINE DEL GIORNO

G8.100

BASTICO, LUSI, STRADIOTTO, BARBOLINI, BIANCO, D'UBALDO, VITALI, INCOSTANTE, ADAMO, MERCATALI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1117-B,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 8 del disegno di legge in discussione, nell'elencare le spese comprese in quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1) dello stesso articolo 8 e dunque riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, non fa esplicito riferimento ai servizi e alle prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio,

impegna il Governo:

ad interpretare, ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 del disegno di legge in discussione, nel comma 3, dell'articolo 8, «l'istruzione», come ricomprensivo i servizi e le prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Principi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle regioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, in relazione alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo statale di carattere verticale a favore delle regioni, in attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, terzo comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione del fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante, alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA assegnata per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), nonché da una quota del gettito del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2); le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di destinazione;

b) applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico-territoriale;

c) definizione delle modalità per cui le risorse del fondo devono finanziare:

1) la differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), calcolate con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 8 e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonché dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale,

in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno *standard* per i livelli essenziali delle prestazioni;

2) le esigenze finanziarie derivanti dalla lettera *g)* del presente articolo;

d) definizione delle modalità per cui la determinazione delle spettanze di ciascuna regione sul fondo perequativo tiene conto delle capacità fiscali da perequare e dei vincoli risultanti dalla legislazione intervenuta in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese al fabbisogno *standard*;

e) è garantita la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi, escluso il gettito derivante dalla lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale, alla regione con riferimento alla quale è stato determinato il livello minimo sufficiente delle aliquote dei tributi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere *d)* e *g)*, tali da assicurare l'integrale finanziamento delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni; nel caso in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato è acquisito al bilancio dello Stato;

f) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo per le spese di parte corrente per il trasporto pubblico locale sono assegnate in modo da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante e, per le spese in conto capitale, tenendo conto del fabbisogno *standard* di cui è assicurata l'integrale copertura;

g) definizione delle modalità in base alle quali per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, numero 2), le quote del fondo perequativo sono assegnate in base ai seguenti criteri:

1) le regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *h)*, supera il gettito medio nazionale per abitante, non ricevono risorse dal fondo;

2) le regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *h)*, è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato da una quota del gettito prodotto nelle altre regioni, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per il medesimo tributo rispetto al gettito medio nazionale per abitante;

3) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa;

h) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo risultanti dalla applicazione della lettera *d)* sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione.

ORDINE DEL GIORNO

G9.100

BELISARIO, ASTORE, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1117-B,
considerato che:

la «perequazione» è evocata due volte nel testo costituzionale. La prima, nell'art. 117, comma primo, lett. *e)*, Cost. che assegna allo Stato la competenza esclusiva sulla «perequazione delle risorse finanziarie», senza per la verità che tale ambito sia, nel contesto dell'art. 117, espressamente riferito al sistema interterritoriale. In pieno contesto interterritoriale - quello dell'art. 119 Cost. - si trova, invece, il secondo riferimento, per il quale «la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante». La Corte costituzionale non risulta peraltro essersi specificatamente soffermata sul tema, né sulla connessa nozione di «capacità fiscale». I riferimenti testuali, pur rilevabili, della Corte sono inquadrabili in un ambito normativo diverso rispetto a quelli citati, vale a dire quello dell'art. 119, quinto comma, Cost., relativo agli «interventi speciali»,

premessi che:

l'articolo 9 dell'A.S. 1117 - B, fissa i principi ed i criteri direttivi in ordine alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle regioni. Il fondo perequativo statale - precisa il comma 1, alinea - è di carattere verticale: è dunque lo Stato a garantire, dal centro, i finanziamenti volti alla perequazione, mediante l'assegnazione agli enti beneficiari di quote del fondo perequativo;

la lettera *a*) dell'art. 9 istituisce quindi un fondo perequativo statale a favore delle Regioni con minore capacità fiscale pro-capite. La lettera *b*) pone tre limiti all'azione perequativa che va a modificare le differenze territoriali: che vi sia un'adeguata riduzione delle differenze; che non si alteri l'ordine delle differenze territoriali; che non si impedisca la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale. Ai sensi della lettera *c*), la perequazione deve: coprire la differenza tra il fabbisogno delle spese «essenziali», calcolate ai costi standard (il rinvio è alla lettera *b*) dell'articolo 8, comma 1); il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato escludendo sia le variazioni di gettito regionale prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria sia l'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale. Il fondo perequativo deve, inoltre, finanziare le esigenze derivanti dalla lettera *g*);

la lettera *d*) dell'articolo 9 dispone che la partecipazione di ciascuna regione alla perequazione avvenga non solo tenendo conto delle capacità fiscali (invero, l'articolo 119, terzo comma, della Costituzione impone la capacità fiscale per abitante come parametro per la perequazione), ma anche dei vincoli risultanti dalla legislazione statale sui livelli essenziali delle prestazioni, in modo da assicurare costantemente ed in senso dinamico l'integrale copertura delle spese al fabbisogno standard;

la lettera *g*) dell'articolo 9 disciplina le modalità di perequazione per le spese «non essenziali», sulla base della nozione di «capacità fiscale». La «capacità fiscale» è definita in base al gettito medio nazionale pro-capite dell'addizionale regionale all'IRPEF calcolata all'aliquota media di equilibrio. L'aliquota media di equilibrio è quella che garantisce un gettito pari ai trasferimenti soppressi (art. 8, lett. *h*)). Le Regioni al di sopra della media non partecipano alla perequazione (per le spese «non essenziali»). Le Regioni (individuate quindi come quelle con minore capacità fiscale) al di sotto della media partecipano alla perequazione (per le spese «non essenziali»). La perequazione (per le spese «non essenziali») è alimentata da una quota del gettito prodotto nelle altre Regioni. Obiettivo della perequazione (per le spese «non essenziali») è la riduzione delle differenze interregionali di gettito pro-capite rispetto al gettito medio nazionale pro-capite. La perequazione (per le spese «non essenziali») dovrà essere - a parità di altre condizioni maggiore per le Regioni con minor popolazione, ma solo per quelle Regioni al di sotto di una soglia demografica da identificarsi da parte del legislatore delegato,

considerato, tuttavia, che:

l'articolo 13 del provvedimento in esame disciplina l'entità e il riparto della perequazione per gli enti locali. In particolare, la lettera *c*) prevede che la ripartizione della perequazione tra i singoli enti, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali, avvenga in base a due tipi di indicatori di fabbisogno, uno di carattere finanziario (spesa corrente) ed altri relativi alle infrastrutture (spesa in conto capitale). La lettera *d*) detta le modalità per la definizione della spesa corrente standardizzata («fabbisogno»), ai fini di cui alla lettera *c*), che tale nozione considera tra gli indicatori che definisce. Tale spesa è computata sulla base di una quota uniforme pro capite, corretta con una serie di parametri atti a valutare la diversità della spesa da ente a ente. In particolare, tra i parametri correttivi sono inclusi: l'ampiezza demografica; le caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane e le caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti,

impegna il Governo:

in sede di attuazione delle disposizioni sulla ripartizione del fondo perequativo regionale di cui all'articolo 9 per le Regioni con popolazione al di sotto di una determinata soglia da individuarsi con i decreti legislativi, a tenere conto nella determinazione del fabbisogno standard non solo della dimensione demografica ma anche delle caratteristiche territoriali con particolare riguardo alla presenza di zone montane - delle caratteristiche demografiche, sociali e produttive.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 10 E 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

(Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento al finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni, nelle materie di loro competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato;

b) riduzione delle aliquote dei tributi erariali e corrispondente aumento:

1) per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2);

2) per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 4;

c) aumento dell'aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell'IVA destinata ad alimentare il fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante ovvero della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

d) definizione delle modalità secondo le quali si effettua la verifica periodica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno *standard* di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g), sia in termini di gettito sia in termini di correlazione con le funzioni svolte.

Capo III

FINANZA DEGLI ENTI LOCALI

Art. 11.

Approvato

(Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) classificazione delle spese relative alle funzioni di comuni, province e città metropolitane, in:

1) spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale;

2) spese relative alle altre funzioni;

3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 16;

b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno *standard* ed è assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi, la cui manovrabilità è stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo;

c) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi propri, con compartecipazioni al gettito di tributi e con il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante;

d) definizione delle modalità per tenere conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, alle province e alle città metropolitane ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di assicurare, per il complesso degli enti, l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento ed al trasferimento;

e) soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi ai sensi dell'articolo 13 e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali;

f) il gettito delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali è senza vincolo di destinazione;

g) valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, ove, associandosi, raggiungano una popolazione complessiva non inferiore a una soglia determinata con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, dei territori montani e delle isole minori.

EMENDAMENTO

11.1

MERCATALI, BARBOLINI, D'UBALDO, BASTICO, STRADIOTTO, INCOSTANTE, ADAMO, LUSI, VITALI, BIANCO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) forme di premialità per l'effettivo esercizio e finanziamento delle funzioni in relazione al raggiungimento di dimensioni demografiche e territoriali adeguate allo svolgimento delle funzioni fondamentali secondo i principi di differenziazione e adeguatezza salvaguardando le peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, anche con riguardo alle loro forme associative, dei territori montani e delle isole minori».

ARTICOLI 12 E 13 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

Approvato

(Principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento al coordinamento ed all'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la legge statale individua i tributi propri dei comuni e delle province, anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti e anche attraverso l'attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o parti di tributi già erariali; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce, garantendo una adeguata flessibilità, le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale;

b) definizione delle modalità secondo cui le spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate da una o più delle seguenti fonti: dal gettito derivante da una compartecipazione all'IVA, dal gettito derivante da una compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione patrimoniale sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

c) definizione delle modalità secondo cui le spese delle province relative alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate dal gettito derivante da tributi il cui presupposto è connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale;

d) disciplina di uno o più tributi propri comunali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi sociali ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana;

e) disciplina di uno o più tributi propri provinciali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi istituzionali;

f) previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali;

g) previsione che le regioni, nell'ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, possano istituire nuovi tributi dei comuni, delle province e delle città metropolitane nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali;

h) previsione che gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possano disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni;

i) previsione che gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, dispongano di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini;

l) previsione che la legge statale, nell'ambito della premialità ai comuni e alle province virtuosi, in sede di individuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica riconducibili al rispetto del patto di stabilità e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio degli enti

locali per ciò che concerne la spesa in conto capitale limitatamente agli importi resi disponibili dalla regione di appartenenza dell'ente locale o da altri enti locali della medesima regione.

Art. 13.

Approvato

(Principi e criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'entità e al riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle città metropolitane, alimentati da un fondo perequativo dello Stato alimentato dalla fiscalità generale con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte; la dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali, in misura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni *standard* per le medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo 12, con esclusione dei tributi di cui al comma 1, lettere d) ed e), del medesimo articolo e dei contributi di cui all'articolo 16, tenendo conto dei principi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;

b) definizione delle modalità con cui viene periodicamente aggiornata l'entità dei fondi di cui alla lettera a) e sono ridefinite le relative fonti di finanziamento;

c) la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, per la parte afferente alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), avviene in base a:

1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale;

2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto dell'entità dei finanziamenti dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi sono soggetti;

d) definizione delle modalità per cui la spesa corrente standardizzata è computata ai fini di cui alla lettera c) sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata;

e) definizione delle modalità per cui le entrate considerate ai fini della standardizzazione per la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti sono rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota *standard*;

f) definizione delle modalità in base alle quali, per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province e le città metropolitane sono diretti a ridurre le differenze tra le capacità fiscali, tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa e della loro partecipazione a forme associative;

g) definizione delle modalità per cui le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza unificata, e previa intesa con gli enti locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai comuni, alle province e alle città metropolitane inclusi nel territorio regionale, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata, sulla base dei criteri di cui alla lettera d), e delle entrate standardizzate, nonché a stime autonome dei fabbisogni di infrastrutture; in tal caso il riparto delle predette risorse è effettuato sulla base dei parametri definiti con le modalità di cui alla presente lettera;

h) i fondi ricevuti dalle regioni a titolo di fondo perequativo per i comuni e per le province e le città metropolitane del territorio sono trasferiti dalla regione agli enti di competenza entro venti giorni dal loro ricevimento. Le regioni, qualora non provvedano entro tale termine alla ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate, e di conseguenza delle quote del fondo

perequativo di competenza dei singoli enti locali secondo le modalità previste dalla lettera g), applicano comunque i criteri di riparto del fondo stabiliti dai decreti legislativi di cui all'articolo 2 della presente legge. La eventuale ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli enti locali. Nel caso in cui la regione non ottemperi alle disposizioni di cui alla presente lettera, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

EMENDAMENTI

13.1

ADAMO, LUSI, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, VITALI, MERCATALI, BASTICO, D'UBALDO, STRADIOTTO

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «relativamente al superamento del criterio della spesa storica» aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Con riguardo all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, la dimensione del fondo è determinata, per i comuni e per le province, dalla somma per tutti gli enti di quel livello di governo delle differenze tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di ciascun ente. La capacità fiscale standardizzata di riferimento è determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota e le basi imponibili pro capite dei tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali assegnati al finanziamento delle funzioni diverse da quelle fondamentali che consentano ad un ente di quel livello di governo di finanziare integralmente la propria spesa storica pro capite in tali funzioni. La capacità fiscale standardizzata di ciascun ente è determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota come sopra determinati e le basi imponibili pro capite in ciascun ente dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento di tali funzioni».

13.2

BIANCO, MERCATALI, INCOSTANTE, BASTICO, STRADIOTTO, LUSI, VITALI, D'UBALDO, ADAMO, BARBOLINI

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «Con riguardo all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, le aliquote dei tributi derivati, delle addizionali e delle compartecipazioni destinate al finanziamento delle spese corrispondenti a tali funzioni sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento della capacità fiscale per abitante media. La capacità fiscale per abitante media è determinata come media tra comuni dei gettiti per abitante calcolati in base ai livelli delle aliquote tali da assicurare il pieno finanziamento delle spese corrispondenti alle funzioni diverse da quelle fondamentali nell'insieme rispettivamente dei comuni e delle province;».

Consequentemente, al medesimo comma, lettera f), sostituire le parole da: «e le città metropolitane» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «di cui alla lettera a) è ripartito tra i singoli enti in modo da ridurre adeguatamente la differenza tra la capacità fiscale per abitante media e la capacità fiscale per abitante effettiva di tale ente. In tale riparto si tiene conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa».

13.3

D'UBALDO, INCOSTANTE, BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, MERCATALI, VITALI, BARBOLINI, ADAMO, LUSI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) definizione delle modalità in base alle quali per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni, le province e le città metropolitane di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) è ripartito tra i singoli enti in modo da eliminare la differenza tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di tale ente. In tale riparto si tiene conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa».

ARTICOLO 14 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

Approvato

(Attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge.

ARTICOLO 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo IV

FINANZIAMENTO DELLE CITTÀ METROPOLITANE

Art. 15.

Approvato

(Finanziamento delle città metropolitane)

1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all'articolo 2 e in coerenza con i principi di cui agli articoli 11, 12 e 13, è assicurato il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane mediante l'attribuzione ad esse dell'autonomia impositiva corrispondente alle funzioni esercitate dagli altri enti territoriali e il contestuale definanziamento nei confronti degli enti locali le cui funzioni sono trasferite, anche attraverso l'attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni. Il medesimo decreto legislativo assegna alle città metropolitane tributi ed entrate proprie, anche diverse da quelle assegnate ai comuni, nonché disciplina la facoltà delle città metropolitane di applicare tributi in relazione al finanziamento delle spese riconducibili all'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera d).

EMENDAMENTO

15.1

LUSI, VITALI, ADAMO, BASTICO, STRADIOTTO, D'UBALDO, MERCATALI, INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e disciplina le modalità con cui le città metropolitane che sostituiscono le corrispondenti province acquisiscono i tributi, le entrate proprie e le quote spettanti dei fondi attribuiti alle province, in tutto o in quota parte corrispondente a quella del territorio provinciale che entra a far parte del nuovo ente metropolitano».

ARTICOLO 16 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo V

INTERVENTI SPECIALI

Art. 16.

Approvato

(Interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle modalità in base alle quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali, secondo il metodo della programmazione pluriennale. I finanziamenti dell'Unione europea non possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello Stato;

b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni;

c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al *deficit* infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale;

d) individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona; l'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

e) definizione delle modalità per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziato dallo Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria. L'entità delle risorse è determinata dai medesimi provvedimenti.

EMENDAMENTO

16.1

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Respinto

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole da: «l'azione» a: «vincolate nella destinazione;» con le seguenti: «l'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale tra il Centro-Nord ed il Mezzogiorno si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;».

ARTICOLI 17 E 18 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo VI

COORDINAMENTO DEI DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO

Art. 17.

Approvato

(Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale;

b) rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza sia di cassa, per il concorso all'osservanza del patto di stabilità e crescita per ciascuna regione e ciascun ente locale; determinazione dei parametri fondamentali sulla base dei quali è valutata la virtuosità dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, anche in relazione ai meccanismi premiali o sanzionatori dell'autonomia finanziaria;

c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni;

d) individuazione di indicatori di efficienza e di adeguatezza atti a garantire adeguati livelli qualitativi dei servizi resi da parte di regioni ed enti locali;

e) introduzione di un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano elevata qualità dei servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parità di servizi offerti, ovvero degli enti che garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione di oneri e di impegni nell'interesse della collettività nazionale, ivi compresi quelli di carattere ambientale, ovvero degli

enti che incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità femminile; introduzione nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema sanzionatorio che, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche l'alienazione di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente nonché l'attivazione nella misura massima dell'autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, determini il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale o dell'ente locale per l'attuazione delle politiche comunitarie; previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Tra i casi di grave violazione di legge di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, rientrano le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali.

Art. 18.

Approvato

(Patto di convergenza)

1. Nell'ambito del disegno di legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni *standard* dei vari livelli di governo nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), della Costituzione e a stabilire, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi da rispettare, le modalità di ricorso al debito nonché l'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali. Nel caso in cui il monitoraggio, effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, rilevi che uno o più enti non hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante, un procedimento, denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza», volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello.

EMENDAMENTO

18.1

VITALI, ADAMO, BIANCO, MERCATALI, D'UBALDO, BASTICO, INCOSTANTE, STRADIOTTO, BARBOLINI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I decreti legislativi di cui all'articolo 2 determinano le modalità per stimare i fabbisogni standard necessari al finanziamento della spesa per investimenti di regioni ed enti locali, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), numero 2), della ricognizione di cui all'articolo 22, dell'entità del patrimonio trasferito ai sensi dell'articolo 19, nonché del livello del debito pregresso e degli oneri correnti per il suo finanziamento da parte delle singole amministrazioni. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 determinano altresì le modalità di coordinamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze nei confronti di regioni ed enti locali per l'accesso ai mercati finanziari nonché per le politiche di gestione attiva del debito, con l'obiettivo di rendere minimo il costo a carico delle pubbliche finanze delle attività di investimento da parte di regioni ed enti locali.».

Capo VII

PATRIMONIO DI REGIONI ED ENTI LOCALI

Art. 19.

Approvato

(Patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i principi generali per l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell'ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire;

b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità;

c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni, province, città metropolitane e regioni;

d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale.

EMENDAMENTI

19.1

[D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

19.5

[D'ALIA, PETERLINI, PINZGER](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «beni da attribuire;» aggiungere le seguenti: «ferme le prerogative disposte da norme di valenza costituzionale previste per le regioni a statuto speciale».

19.3

[D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «i singoli beni da attribuire» aggiungere le seguenti: «; introduzione di un conto patrimoniale dello Stato a prezzi correnti finalizzato alla gestione e alla valorizzazione degli attivi; definizione dei criteri ai fini del concorso degli enti di cui al comma 1 al processo di riduzione del debito nazionale in rapporto al PIL, tenuto conto del valore dei cespiti patrimoniali ad essi attribuiti».

19.4

[D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER](#)

Respinto

Al comma 1, la lettera a) dopo le parole: «i singoli beni da attribuire» aggiungere le seguenti: «; introduzione di un conto patrimoniale dello Stato a prezzi correnti finalizzato alla gestione e alla valorizzazione degli attivi; individuazione delle tipologie di cespiti patrimoniali da attribuire agli enti di cui al comma 1 per le quali deve essere mantenuta la titolarità in capo allo Stato a garanzia del debito pubblico».

19.2

[D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dall'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni sono esclusi quei beni, facenti parte del patrimonio di cui al

presente comma, che sono stati inseriti in programmi di alienazione finalizzati al recupero di risorse da destinare alla riduzione del debito pubblico;».

ARTICOLI 20 E 21 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

Approvato

(Principi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le regioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano una disciplina transitoria per le regioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i criteri di computo delle quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9 si applicano a regime dopo l'esaurimento di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle singole regioni come media nel triennio 2006-2008, al netto delle risorse erogate in via straordinaria, ai valori determinati con i criteri dello stesso articolo 9;

b) l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 9 avviene a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni, mediante un processo di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno *standard* in un periodo di cinque anni;

c) per le materie diverse da quelle di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il sistema di finanziamento deve divergere progressivamente dal criterio della spesa storica a favore delle capacità fiscali per abitante in cinque anni. Nel caso in cui, in sede di attuazione dei decreti legislativi, emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilità per alcune regioni, lo Stato può attivare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, meccanismi correttivi di natura compensativa di durata pari al periodo transitorio di cui alla presente lettera;

d) i meccanismi compensativi di cui alla lettera c) vengono attivati in presenza di un organico piano di riorganizzazione dell'ente, coordinato con il Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza di cui all'articolo 18;

e) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alle lettere b) e c);

f) garanzia per le regioni, durante la fase transitoria, della copertura del differenziale certificato, ove positivo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g);

g) acquisizione al bilancio dello Stato, durante la fase transitoria, del differenziale certificato, ove negativo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g);

h) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate regionali di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sia, per il complesso delle regioni di cui al medesimo articolo, non inferiore al valore degli stanziamenti di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 10 e che si effettui una verifica, concordata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell'adeguatezza e della congruità delle risorse finanziarie delle funzioni già trasferite.

2. La legge statale disciplina la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni. Fino a loro nuova determinazione in virtù della legge statale si considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione statale.

Art. 21.

Approvato

(Norme transitorie per gli enti locali)

1. In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano norme transitorie per gli enti locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) nel processo di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle regioni, nonché agli oneri derivanti dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, provvedono lo Stato o le regioni, determinando contestualmente adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge;

b) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate di comuni e province in base alla presente legge sia, per il complesso dei comuni ed il complesso delle province, corrispondente al valore dei trasferimenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), e che si effettui una verifica di congruità in sede di Conferenza unificata;

c) considerazione, nel processo di determinazione del fabbisogno *standard*, dell'esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati;

d) determinazione dei fondi perequativi di comuni e province in misura uguale, per ciascun livello di governo, alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), destinati al finanziamento delle spese di comuni e province, esclusi i contributi di cui all'articolo 16, e le maggiori entrate spettanti in luogo di tali trasferimenti ai comuni ed alle province, ai sensi dell'articolo 12, tenendo conto dei principi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;

e) sono definite regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni, per le spese riconducibili all'esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali:

1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e province è finanziato considerando l'80 per cento delle spese come fondamentali ed il 20 per cento di esse come non fondamentali, ai sensi del comma 2;

2) per comuni e province l'80 per cento delle spese di cui al numero 1) è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per cento delle spese di cui al numero 1) è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, ivi comprese le compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo;

3) ai fini del numero 2) si prende a riferimento l'ultimo bilancio certificato a rendiconto, alla data di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 2;

f) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alla lettera e).

2. Ai soli fini dell'attuazione della presente legge, e in particolare della determinazione dell'entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base al fabbisogno *standard* o alla capacità fiscale di cui agli articoli 11 e 13, in sede di prima applicazione, nei decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono provvisoriamente considerate ai sensi del presente articolo, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno *standard*, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell'articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di polizia locale;

c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;

d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

f) funzioni del settore sociale.

4. Per le province, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;

c) funzioni nel campo dei trasporti;

d) funzioni riguardanti la gestione del territorio;

e) funzioni nel campo della tutela ambientale;

f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

5. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano la possibilità che l'elenco delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 sia adeguato attraverso accordi tra Stato, regioni, province e comuni, da concludere in sede di Conferenza unificata.

EMENDAMENTO

21.1

MERCATALI, ADAMO, BARBOLINI, LUSI, INCOSTANTE, BIANCO, VITALI, STRADIOTTO, BASTICO, D'UBALDO

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: «, assicurando l'eventuale compensazione delle minori entrate risultanti attraverso un parametro derivante dalla media ponderata dei bilanci dell'ultimo quinquennio;».

ARTICOLO 22

Art. 22.

Approvato

(Perequazione infrastrutturale)

1. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- a) estensione delle superfici territoriali;
- b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno;
- c) *deficit* infrastrutturale e *deficit* di sviluppo;
- d) densità della popolazione e densità delle unità produttive;
- e) particolari requisiti delle zone di montagna;
- f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;
- g) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21, al fine del recupero del *deficit* infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno *standard*. Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

EMENDAMENTO

22.1

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Respinto

Al comma 2 alle parole: «da effettuare nelle aree sottoutilizzate» premettere le seguenti: «, intendendo per infrastrutture la rete stradale, autostradale e ferroviaria, rete telematica, idrica, fognaria, elettrica e del gas, strutture portuali ed aeroportuali, aule scolastiche, posti letto ospedalieri per cura e riabilitazione e posti per didattica e ricerca universitaria in proporzione agli abitanti», e aggiungere le seguenti: «, garantendo alle regioni del Meridione una quantità di risorse proporzionate ai Fondi per le aree sottoutilizzate,».

ARTICOLO 23 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 23.

Approvato

(Norme transitorie per le città metropolitane)

1. Il presente articolo reca in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore della disciplina ordinaria riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il sistema elettorale delle città metropolitane che sarà determinata con apposita legge, la disciplina per la prima istituzione delle stesse.

2. Le città metropolitane possono essere istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. La proposta di istituzione spetta:

a) al comune capoluogo congiuntamente alla provincia;

b) al comune capoluogo congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei comuni della provincia interessata che rappresentino, unitamente al comune capoluogo, almeno il 60 per cento della popolazione;

c) alla provincia, congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei comuni della provincia medesima che rappresentino almeno il 60 per cento della popolazione.

3. La proposta di istituzione di cui al comma 2 contiene:

a) la perimetrazione della città metropolitana, che, secondo il principio della continuità territoriale, comprende almeno tutti i comuni proponenti. Il territorio metropolitano coincide con il territorio di una provincia o di una sua parte e comprende il comune capoluogo;

b) l'articolazione del territorio della città metropolitana al suo interno in comuni;

c) una proposta di statuto provvisorio della città metropolitana, che definisce le forme di coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano e disciplina le modalità per l'elezione o l'individuazione del presidente del consiglio provvisorio di cui al comma 6, lettera b).

4. Sulla proposta di cui al comma 2, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, è indetto un *referendum* tra tutti i cittadini della provincia. Il *referendum* è senza *quorum* di validità se il parere della regione è favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il *quorum* di validità è del 30 per cento degli aventi diritto.

5. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa e per i rapporti con le regioni, è disciplinato il procedimento di indizione e di svolgimento del *referendum* di cui al comma 4, osservando le disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352, in quanto compatibili.

6. Al fine dell'istituzione di ciascuna città metropolitana, il Governo è delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione della città metropolitana in conformità con la proposta approvata nel *referendum* di cui al comma 4;

b) istituzione, in ciascuna città metropolitana, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi così come disciplinati dalla legge di cui al comma 1, di un'assemblea rappresentativa, denominata «consiglio provvisorio della città metropolitana», composta dai sindaci dei comuni che fanno parte della città metropolitana e dal presidente della provincia;

c) esclusione della corresponsione di emolumenti, gettoni di presenza o altre forme di retribuzione ai componenti del consiglio provvisorio della città metropolitana in ragione di tale incarico;

d) previsione che, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi così come disciplinati dalla legge di cui al comma 1, il finanziamento degli enti che compongono la città metropolitana assicura loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle funzioni da esercitare in forma associata o congiunta, nel limite degli stanziamenti previsti a legislazione vigente;

e) previsione che, ai soli fini delle disposizioni concernenti le spese e l'attribuzione delle risorse finanziarie alle città metropolitane, con riguardo alla popolazione e al territorio

metropolitano, le funzioni fondamentali della provincia sono considerate, in via provvisoria, funzioni fondamentali della città metropolitana, con efficacia dalla data di insediamento dei suoi organi definitivi;

f) previsione che, per le finalità di cui alla lettera e), siano altresì considerate funzioni fondamentali della città metropolitana, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano:

- 1) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
- 2) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
- 3) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 6, corredati delle deliberazioni e dei pareri prescritti, sono trasmessi al Consiglio di Stato e alla Conferenza unificata, che rendono il parere nel termine di trenta giorni. Successivamente sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

8. La provincia di riferimento cessa di esistere e sono soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla data di insediamento degli organi della città metropolitana, individuati dalla legge di cui al comma 1, che provvede altresì a disciplinare il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite e a dare attuazione alle nuove perimetrazioni stabilite ai sensi del presente articolo. Lo statuto definitivo della città metropolitana è adottato dai competenti organi entro sei mesi dalla data del loro insediamento in base alla legge di cui al comma 1.

9. La legge di cui al comma 1 stabilisce la disciplina per l'esercizio dell'iniziativa da parte dei comuni della provincia non inclusi nella perimetrazione dell'area metropolitana, in modo da assicurare la scelta da parte di ciascuno di tali comuni circa l'inclusione nel territorio della città metropolitana ovvero in altra provincia già esistente, nel rispetto della continuità territoriale.

EMENDAMENTO

23.1

D'UBALDO, INCOSTANTE, BIANCO, MERCATALI, LUSI, VITALI, ADAMO, BASTICO, BARBOLINI

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «e Reggio Calabria».

ARTICOLO 24 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 24.

Approvato

(Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione)

1. In sede di prima applicazione, fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane, il presente articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.

2. Roma capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L'ordinamento di Roma capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni amministrative:

- a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali;
- b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;
- c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;
- d) edilizia pubblica e privata;
- e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità;
- f) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;

g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 è disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio comunale, che assume la denominazione di *Assemblea capitolina*, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, della legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Con specifico decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 2, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;

b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3.

6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è disciplinato lo *status* dei membri dell'Assemblea capitolina.

7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;

b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera d).

8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. A seguito dell'attuazione della disciplina delle città metropolitane e a decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, le disposizioni di cui al presente articolo si intendono riferite alla città metropolitana di Roma capitale.

10. Per la città metropolitana di Roma capitale si applica l'articolo 23 ad eccezione del comma 2, lettere b) e c), e del comma 6, lettera d). La città metropolitana di Roma capitale, oltre alle funzioni della città metropolitana, continua a svolgere le funzioni di cui al presente articolo.

ORDINI DEL GIORNO

G24.100

CUTRUFO

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1117-B,
premessi che:

l'articolo 24 del disegno di legge in esame reca disposizioni relative all'ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione;

il predetto articolo, al comma 5, stabilisce che con specifico decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 2, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato

l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i criteri e i principi ivi elencati;

l'articolo 2 richiamato, recante oggetto e finalità della legge, stabilisce come limite temporale per l'emanazione dei decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, ventiquattro mesi decorrenti dalla entrata in vigore della legge in oggetto,

impegna il Governo:

a prevedere che i decreti legislativi recanti norme in materia di ordinamento di Roma Capitale, siano adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

G24.100 (testo 2)

CUTRUFO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1117-B,

premessi che:

l'articolo 24 del disegno di legge in esame reca disposizioni relative all'ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione;

il predetto articolo, al comma 5, stabilisce che con specifico decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 2, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i criteri e i principi ivi elencati;

l'articolo 2 richiamato, recante oggetto e finalità della legge, stabilisce come limite temporale per l'emanazione dei decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, ventiquattro mesi decorrenti dalla entrata in vigore della legge in oggetto,

impegna il Governo:

a prevedere che i decreti legislativi recanti norme in materia di ordinamento di Roma Capitale, siano adottati nel minor tempo possibile dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*) Accolto dal Governo

G24.101

DE LILLO, GRAMAZIO, COSENTINO, D'UBALDO

Respinto

Il Senato,

esaminato l'Atto Senato n. 1117-B, recante Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,

premessi che:

l'articolo 2, comma 2, lettera *f*), prevede, tra i principi e i criteri direttivi, la definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), della Costituzione;

premessi che l'articolo 24, in particolare, detta l'ordinamento transitorio di Roma capitale, prevedendo l'attribuzione a Roma di ulteriori funzioni amministrative;

tenuto conto delle specificità della città di Roma concernenti lo straordinario afflusso di turisti e pellegrini, stimato nella misura di diversi milioni annui, nonché lo svolgimento di grandi eventi, quali quelli di natura religiosa legati alla presenza della Santa Sede, le manifestazioni politiche e sindacali, i vertici internazionali e gli eventi di natura culturale e sportiva;

considerate le difficoltà nel garantire i servizi di emergenza in concomitanza di tali eccezionali condizioni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di finalizzare specifiche risorse per la gestione dell'emergenza sanitaria per Roma capitale.

ARTICOLO 25 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 25.

Approvato

(Principi e criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi e delle compartecipazioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto della autonomia organizzativa di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di adeguate forme di collaborazione delle regioni e degli enti locali con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, al fine di utilizzare le direzioni regionali delle entrate per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali;

b) definizione, con apposita e specifica convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, le singole regioni e gli enti locali, delle modalità gestionali, operative, di ripartizione degli oneri, degli introiti di attività di recupero dell'evasione.

ARTICOLO 26 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 26.

Approvato

(Contrasto dell'evasione fiscale)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e degli enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli enti locali e lo Stato per le attività di contrasto dell'evasione dei tributi erariali, regionali e degli enti locali, nonché di diretta collaborazione volta a fornire dati ed elementi utili ai fini dell'accertamento dei predetti tributi;

b) previsione di adeguate forme premiali per le regioni e gli enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di maggior gettito derivante dall'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.

ARTICOLO 27 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo IX

OBIETTIVI DI PEREQUAZIONE E DI SOLIDARIETÀ PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Art. 27.

Approvato

(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine di ventiquattro mesi stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m).

2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrono, dei costi dell'insularità e dei livelli di reddito *pro capite* che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province

autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito *pro capite* siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *b*), della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:

a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;

b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali;

c) individuano forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *mm*), e alle condizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *d*).

4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all'articolo 2 definiranno le corrispondenti modalità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore.

5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al presente articolo sono invitati a partecipare, in conformità ai rispettivi statuti, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.

6. La Commissione di cui all'articolo 4 svolge anche attività meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di tale funzione la Commissione è integrata da un rappresentante tecnico della singola regione o provincia interessata.

7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei principi che da essa derivano, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna provincia autonoma, è istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee nonché dai Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurata l'organizzazione del tavolo.

EMENDAMENTI

27.1

VITALI, D'UBALDO, MERCATALI, LUSI, BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BARBOLINI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «di stabilità interno» con le seguenti: «di convergenza di cui all'articolo 18».

27.2

D'UBALDO, MERCATALI, BARBOLINI, ADAMO, VITALI, LUSI, STRADIOTTO, BASTICO, INCOSTANTE, BIANCO

Respinto

Sopprimere il comma 7.

27.3

STRADIOTTO, VITALI, INCOSTANTE, BARBOLINI, D'UBALDO, ADAMO, LUSI, BIANCO, MERCATALI, BASTICO

Respinto

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, nell'ambito delle competenze previste in relazione alle norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e province autonome di cui al comma 1, acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti prima di emanare i relativi decreti legislativi.».

ARTICOLO 28 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo X

SALVAGUARDIA FINANZIARIA ED ABROGAZIONI

Art. 28.

Approvato

(Salvaguardia finanziaria)

1. L'attuazione della presente legge deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano meccanismi idonei ad assicurare che:

a) vi sia la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni;

b) sia garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i diversi livelli di governo e sia salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria;

3. All'istituzione e al funzionamento della Commissione e della Conferenza di cui agli articoli 4 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della Commissione e della Conferenza di cui al primo periodo sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione e della Conferenza non spetta alcun compenso.

4. Dalla presente legge e da ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e all'articolo 23 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

28.1

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciascuno degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, ai fini dell'espressione dei pareri di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2, è corredato di relazione tecnica sugli effetti sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto e sul fabbisogno delle disposizioni in esso contenute. Qualora l'attuazione di uno o più decreti legislativi di cui all'articolo 2 determini nuovi o maggiori oneri, i medesimi decreti possono essere deliberati in via definitiva solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. In allegato al Documento di programmazione economico finanziaria il Governo presenta annualmente una relazione che dà conto degli effetti finanziari e redistributivi derivanti

dall'attuazione della presente legge, nonché della dinamica della spesa corrente e della pressione fiscale e del livello quantitativo e qualitativo dei servizi pubblici in ciascun livello di governo.».

28.2

BARBOLINI, VITALI, ADAMO, LUSI, D'UBALDO, STRADIOTTO, INCOSTANTE, BASTICO, MERCATALI, BIANCO

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Eventuali decreti legislativi la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente alla data di entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui all'articolo 2 è corredato di una clausola relativa ai suoi effetti finanziari e di una relazione tecnica da sottoporre alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari ai sensi dell'articolo 2, comma 3. Al fine di garantire il monitoraggio sull'impatto finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, il Governo presenta al Parlamento, in allegato al Documento di programmazione economica-finanziaria, una relazione idonea a consentire una valutazione dell'incidenza del processo di riforma sulle principali variabili che concorrono a determinare, per ciascun esercizio, il quadro di finanza pubblica ed il risultato complessivo di bilancio della normativa adottata.».

ARTICOLO 29 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICO ALL'ARTICOLO 27 APPROVATO DAL SENATO

Art. 29.

Id. all'articolo 27 approvato dal Senato

(Abrogazioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano le disposizioni incompatibili con la presente legge, prevedendone l'abrogazione .

Allegato B

Dichiarazione di voto del senatore Molinari sul disegno di legge n. 1117-B

Signor Presidente,

in dissenso dal mio Gruppo, esprimerò voto contrario al disegno di legge n. 1117-B (collegato) "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione".

Tre sono le motivazioni:

1. non c'è chiarezza sul costo della riforma;
2. non c'è evidenza di un suo inserimento in un disegno sistematico e condivisibile di attuazione complessiva degli articoli del rinnovato titolo V della Costituzione e di riordino istituzionale;
3. preoccupa per i destini delle Autonomie speciali la nuova previsione del comma 7 dell'articolo 27.